

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 12 agosto 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 agosto 2011, n. 18.

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia pag. 5

LEGGE 10 agosto 2011, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria . pag. 7

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 20 luglio 2011.

Modifiche ed integrazioni della direttiva presidenziale 11 giugno 2003, direttiva presidenziale 29 ottobre 2003 e direttiva presidenziale 20 dicembre 2005. Emergenza Etna 2002 pag. 9

DECRETI ASSESSORIALI

Presidenza

DECRETO 21 luglio 2011.

Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili relative alle iniziative di cooperazione decentrata ex legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 196, comma 2 pag. 11

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 7 giugno 2011.

Graduatoria per la selezione e il finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia, da finan-

ziarsi sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 1, 2 e 3, ed elenco degli interventi inammissibili pag. 13

DECRETO 30 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Braille 2000, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore pag. 16

DECRETO 30 giugno 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Everest 2000, con sede in Castel di Judica pag. 17

Assessorato dell'economia

DECRETO 6 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 17

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 19

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 20

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 22

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. pag. 23

**Assessorato
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**

DECRETO 21 luglio 2011.

Avviso per la richiesta di cofinanziamento per i progetti destinati ai giovani e presentati in ambito europeo in attuazione dell'azione 5 "Orientati verso l'Europa" dell'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sè e del territorio" della Regione siciliana. . pag. 25

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 2 maggio 2011.

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Manuale delle procedure dei controlli in loco sulle misure ad investimento pag. 28

DECRETO 30 maggio 2011.

Approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 132 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - Seconda sottofase pag. 34

DECRETO 24 giugno 2011.

Graduatoria regionale definitiva relativa alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 133 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 pag. 36

DECRETO 18 luglio 2011.

Approvazione delle modifiche relative alle Disposizioni attuative specifiche della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" del P.S.R. Sicilia 2007/2013 pag. 40

DECRETO 20 luglio 2011.

Disposizioni attuative specifiche della misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" pag. 46

Assessorato della salute

DECRETO 20 giugno 2011.

Impiego di somma per la concessione di contributi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 pag. 53

DECRETO 12 luglio 2011.

Adozione del piano di intervento specifico LEB nell'area critica della provincia di Messina. pag. 54

DECRETO 18 luglio 2011.

Modifica del decreto 22 marzo 2011, concernente approvazione della dotazione organica dell'A.S.P. di Siracusa pag. 57

DECRETO 22 luglio 2011.

Recepimento dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del "Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)". pag. 58

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 1 luglio 2011.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Filippo del Mela pag. 63

DECRETO 1 luglio 2011.

Autorizzazione alla società Snam Rete Gas di Milano per l'esecuzione del progetto relativo alle opere di protezione da incendi esterni - Centrale di compressione gas di Messina. pag. 64

DECRETO 7 luglio 2011.

Approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata del comune di Siracusa pag. 66

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011, recante: "Norme in materia di riserva in favore degli enti locali". . . pag. 68

Presidenza:

Costituzione del collegio dei revisori del Fondo di quiescenza del personale della Regione pag. 69

Istituzione di un tavolo tecnico per individuare i percorsi amministrativi e finanziari utili a favorire la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata . . . pag. 69

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Ignazio Milillo pag. 70

P.O. FESR 2007-2013. Attuazione asse VI - Avviso seconda fase. Proroga terza finestra. pag. 70

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per l'adozione del piano urbanistico commerciale pag. 70

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 70

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Palermo. pag. 70

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2011 pag. 71

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana di un immobile ubicato nella zona archeologica denominata Monte Sant'Angelo, sita nel territorio del comune di Licata pag. 74

Avviso relativo all'approvazione dei programmi degli interventi del P.O. FESR 2007/2013, asse 3 - linee di intervento 3.1.1.4 e 3.1.1.5 pag. 74

Avviso relativo al decreto n. 785 del 24 maggio 2011 - P.O. 2007/2013, asse III, linea d'intervento a titolarità regionale 3.1.1.1 sub-architettonico pag. 74

Rettifica del decreto 19 ottobre 2010, concernente espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana di un immobile ubicato nella zona archeologica denominata Monte Sant'Angelo, sita nel territorio del comune di Licata pag. 74

Avviso relativo alla circolare n. 16 del 22 luglio 2011 - Legge regionale 1 ottobre 1998, n. 25 - Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno - Procedura di erogazione dei contributi in favore dei comuni - anno 2011. Capitolo n. 377312 pag. 74

Assessorato dell'economia:

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 74

Recesso della sig.ra Vaccaro Cleonice dalla convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 75

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 75

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Integrazione dell'ordinanza commissariale 17 giugno 2008, relativa all'autorizzazione per un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materia-

li e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla ditta Il Leviero s.r.l., con sede in Termini Imerese pag. 76

Autorizzazione alla ditta GESTAM s.a.s., con sede legale in Villafranca Tirrena, per la gestione di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi pag. 76

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, concernente autorizzazione alla ditta Fondi Metal s.r.l., con sede in Carini, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pag. 76

Rinnovo dell'ordinanza 4 luglio 2005, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla ditta F.A.L.C.O. di Basile Carmela, con sede in Palermo. pag. 76

Modifica dell'ordinanza commissariale 20 aprile 2004, intestata alla ditta Recupero Rottami s.r.l., con sede in Termini Imerese pag. 76

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria a riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo pag. 76

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Petralia Sottana per lo scarico di acque reflue urbane depurate pag. 76

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo alla revoca della circolare n. 16 del 9 giugno 2000. pag. 76

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti impegni di spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza in alcuni comuni della Regione pag. 76

Ammissione a rendicontazione, nell'ambito della linea d'intervento 1.1.2.1. cat. 20 del PO FESR 2007/2013, delle spese ammissibili afferenti il G.P. Completamento autostrada Siracusa-Gela, lotti 6+7, e del lotto 8 pag. 77

Approvazione della convenzione tra l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e la Banca UniCredit S.p.A. in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interesse sui mutui per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni pag. 77

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Modifica del decreto 20 settembre 2010, concernente graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate in relazione all'avviso pubblico n. 6 del 26 maggio 2009 "Occupabilità nel settore dell'artigianato, recupero e valorizzazione antichi mestieri" pag. 77

Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2011 di approvazione degli elenchi delle istanze di finanziamento di cui all'avviso pubblico 1 giugno 2011, n. 10 per l'attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera pag. 77

Assessorato della salute:

Autorizzazione alla ditta Tecnoweld s.a.s. di De Fonzo Marcello e C., con sede in Catania, all'ampliamento della zona di distribuzione dei gas medicali in tutto il territorio della Regione pag. 77

Autorizzazione al legale rappresentante della casa di cura Villa Serena S.p.A., sita in Palermo, per il trasferimento degli ambulatori accreditati pag. 77

Provvedimenti concernenti trasferimento della sede di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 78

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari pag. 78

Riconoscimento di idoneità in via definitiva alla ditta C.O.T. società cooperativa, con sede in Palermo . pag. 78

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Di Mauro Salvatore, con sede in Aci Bonaccorsi pag. 78

Nomina del direttore sanitario dell'unità di raccolta fissa di sangue umano, sita a Gela, gestita dall'ADAS di Gela pag. 78

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 78

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Regalbuto pag. 79

Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Villalba pag. 79

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Integrazione dei decreti n. 1363 del 10 novembre 2005, n. 365 del 10 aprile 2006, n. 18 del 26 marzo 2008 e n. 87 del 30

luglio 2009, relativi all'iscrizione di una guida turistica all'albo regionale pag. 79

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale pag. 79

CIRCOLARI

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

CIRCOLARE 5 luglio 2011, n. 18.

Premi annuali intitolati a "Nicholas Green" - Art. 2, legge regionale n. 15 dell'1 marzo 1995 - Anno scolastico 2011/2012 pag. 79

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 29 luglio 2011.

Avviso conoscitivo per attività cartografica del dipartimento urbanistica - Assessorato del territorio e dell'ambiente pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 4 agosto 2011.

Bando pubblico per la concessione di aiuti in de minimis in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2, azioni 3.1.2.Aa, 3.1.2.Ab, 3.1.2.Ac e 3.1.2.Ad.

DECRETO 4 agosto 2011.

Bando pubblico per la concessione di aiuti in de minimis in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.3, azioni 3.1.3.Ab e 3.1.3.Ac.

COPIA TRATTA DAL SISTEMA PER LA VALIDAZIONE
NON VALIDA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI 10 agosto 2011, n. 18.

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dà attuazione alla volontà popolare, espressa a mezzo dell'istituto del referendum, di modificare i confini dei territori dei comuni di Marineo e Godrano e di Termini Imerese e Trabia, procedendo alle relative variazioni.

Art. 2.

Variazioni territoriali comunali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dei positivi esiti delle consultazioni referendarie, svoltesi nei comuni di Marineo e Godrano in data 14 gennaio 2007 e nei comuni di Termini Imerese e Trabia in data 6 e 7 giugno 2009, indette ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8 ed autorizzate dall'Assessore regionale competente per le autonomie locali e la funzione pubblica con decreti, rispettivamente, n. 2527 del 24 luglio 2006 e n. 13 del 18 marzo 2009, si provvede alle variazioni territoriali secondo quanto previsto negli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Nuova delimitazione territoriale dei comuni di Marineo e Godrano

1. Il territorio dei comuni di Marineo e Godrano è variato e rettificato nei confini secondo il progetto di nuova delimitazione territoriale, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 49/04 e n. 16/06 per il comune di Marineo e n. 51/05 per il comune di Godrano, e sottoposto alla consultazione referendaria di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Nuova delimitazione territoriale dei comuni di Termini Imerese e Trabia

1. Il territorio dei comuni di Termini Imerese e Trabia è variato e rettificato nei confini, secondo il progetto di nuova delimitazione territoriale, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 97/06, n. 34/07 e n. 81/07 per il comune di Termini Imerese e n. 44/06 e n. 41/07 per il comune di Trabia, e sottoposto alla consultazione referendaria di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previsti dalla

presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", così rispettivamente dispongono:

«Art. 8. *Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.* - 1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.»

«Art. 9. *Potere di iniziativa del procedimento di variazione.* - 1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

- a) alla Giunta regionale;
- b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
- d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
- e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.»

«Art. 10. *Procedimento istruttorio.* - 1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa;
- b) quadro di unione dei fogli di mappa;
- c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.»

«Art. 11. *Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.* - 1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturiti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.»

Note all'art. 2, comma 1:

- Per l'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", vedi nota all'art. 1, comma 1.

- Gli articoli 4 e 5 del Decreto Presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, recante, "Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni", così rispettivamente dispongono:

«Art. 4. *Operazioni antecedenti alla consultazione referendaria.* - 1. In una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali che autorizza la consultazione, il sindaco individuato nel precedente articolo 1, comma 2, con proprio decreto indice la consultazione referendaria. Detto decreto viene trasmesso agli altri sindaci, i quali ne danno avviso alle popolazioni con manifesto da pubblicare 30 giorni prima della data della consultazione.

2. Per la revisione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

3. Per la votazione trova applicazione il ricorso alla tessera elettorale secondo le disposizioni del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, e successive modifiche.

4. Gli uffici di sezione per la votazione del referendum sono costituiti con le modalità previste per gli uffici elettorali di sezione

per l'elezione congiunta degli organi comunali. Il numero degli scrutatori è ridotto a quattro.

5. L'uso dei sigilli delle sezioni elettorali è consentito dal decreto assessoriale che autorizza la consultazione referendaria.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa fornita dal presidente dell'ufficio di sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta e comunque nel rettangolo che la contiene.

7. Entro 20 giorni dalla data di indizione della consultazione referendaria viene costituito, secondo le disposizioni vigenti per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni a sistema proporzionale, l'ufficio centrale di detta consultazione, avendo riferimento, per l'individuazione del tribunale o della sezione staccata del tribunale, alla circoscrizione nella quale è ricompresa la maggior parte degli uffici di sezione interessati alla consultazione. I membri dell'ufficio centrale sono i componenti della prima sezione del comune che ha indetto la consultazione.

8. La votazione ha luogo dalle 7,00 alle ore 22,00 del giorno stabilito per la consultazione.»

«Art. 5. *Operazioni successive alla consultazione referendaria.* - 1. Decorso l'orario di votazione, il presidente dell'ufficio di sezione sigilla l'urna contenente le schede votate e procede all'accertamento del numero dei votanti ed all'invio al tribunale o alla sezione staccata del tribunale competente, in appositi plichi, delle liste di votazione e delle schede non utilizzate, nonché dei registri delle tessere elettorali.

2. Successivamente procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni in duplice esemplare.

3. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'ufficio centrale, l'altro esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione. Unitamente al plico contenente il verbale, vengono inviate all'ufficio centrale il plico con le schede valide, quello con le schede non valide e quello con le schede bianche.

4. L'ufficio centrale, in pubblica adunanza, sulla base dei verbali di scrutinio delle sezioni interessate alla consultazione, verifica se il numero dei votanti sia superiore alla metà più uno degli elettori iscritti e proclama l'esito positivo o negativo del referendum indetto. Successivamente, nell'ipotesi di referendum valido, viene calcolata e verbalizzata la scelta favorevole o contraria dei votanti.

5. Il verbale dell'ufficio centrale è redatto in triplice copia. Una copia con i verbali delle sezioni e gli altri atti viene depositata presso la cancelleria del tribunale o della sezione staccata del tribunale, la seconda copia del verbale viene depositata presso la segreteria del comune che ha indetto il referendum e la terza copia del verbale viene trasmessa all'Assessorato regionale degli enti locali per la prosecuzione del procedimento di variazione.

6. Del risultato proclamato l'ufficio centrale invia attestazione ai sindaci dei comuni interessati, che ne danno pubblica informazione a mezzo di manifesto.

7. Le spese relative all'indizione e all'organizzazione della consultazione referendaria gravano sul comune che ha indetto la consultazione. Nelle ipotesi di più comuni interessati alla consultazione, le spese, anticipate dal comune che ha indetto la consultazione, sono ripartite proporzionalmente al numero degli elettori dei comuni interessati.

8. Per quanto non previsto trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni con sistema proporzionale.»

Nota all'art. 5, comma 1:

Per l'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali" vedi nota all'art. 1, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 747

«Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Termini Imerese e Trabia e fra i comuni di Godrano e Marineo.»

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Pogliese, Buzzanca, Falcone, Apprendi il 21 giugno 2011. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 23 giugno 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 172 del 28 giugno 2011, 173 del 12 luglio 2011 e 176 del 26 luglio 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 173 del 12 luglio 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 68 del 19 luglio 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 176 del 26 luglio 2011.

Relatore: Giovanni Greco.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 27 luglio 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 27 luglio 2011.

(2011.31.2400)072

LEGGE 10 agosto 2011, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

'3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.'

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole 'Giunta regionale' sono inserite le seguenti: 'previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana'.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:

"5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso."

2. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole 'Enalcaccia' è aggiunto il seguente periodo: 'È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano).

3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole 'cani da ferma' sono inserite le parole ', da cerca e da seguito'.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico-venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico-venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per

effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari

D'ANTRASSI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana 2 settembre 1997, n. 47.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Pianificazione faunistico-venatoria.* - 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali.

5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende

agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.».

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Piano regionale faunistico-venatorio.* - 1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, *previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana* ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.

2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.

3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Il piano regionale determina altresì:

a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, *previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;*

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c;

c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6.

5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.

6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.

8. Le Province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Calendario venatorio.* - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.

2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.

3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regola l'uso del furetto munito di museruola.

4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

5. *Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.*

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Il calendario venatorio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.».

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Federazione siciliana della caccia.* - 1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione siciliana caccia e natura, l'Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. È riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS. È, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia". Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia". *È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano).*».

Nota all'art. 2, comma 3:

L'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Zone di addestramento, allenamento e gare per cani.* - 1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.

3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.

4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:

a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;

b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunemente costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.

5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma, da cerca e da seguito possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.

6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento l'attività cinovensoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo.».

Note all'art. 3 comma 1:

– Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 novembre 2007, n. 258.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 740

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Istituzione delle aree contigue nei parchi. Attività venatoria all'interno dei parchi.»

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Caputo, Beninati Bosco, Buzzanca, Campagna, Cascio S., Corona, D'Asero, Falcone, Lenza E., Leontini, Limoli, Mancuso, Marinese, Pogliese, Scoma, Torregrossa, Vinciullo, Gennuso, Ragusa l'8 giugno 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 23 giugno 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 212 del 30 giugno 2011, 213 del 5 luglio 2011, 215 del 6 luglio 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 215 del 6 luglio 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 67 del 12 luglio 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 218 del 13 luglio 2011.

Relatore: Salvino Caputo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 273 del 20 luglio 2011 e n. 274 del 26 luglio 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 274 del 26 luglio 2011.

(2011.31.2399)020

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 20 luglio 2011.

Modifiche ed integrazioni della direttiva presidenziale 11 giugno 2003, direttiva presidenziale 29 ottobre 2003 e direttiva presidenziale 20 dicembre 2005. Emergenza Etna 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(Commissario delegato ex art. 1, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 286 e O.P.C.M. n. 3278 del 10 aprile 2003)

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Vista l'ordinanza 29 novembre 2002, n. 3254 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Ulteriori norme urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania";

Vista l'ordinanza 28 marzo 2003, n. 3277 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Ripartizioni risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15";

Vista la direttiva presidenziale 11 giugno 2003, prot. n. 2463, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2003;

Vista la direttiva presidenziale 20 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2006;

Viste le note del comune di Acicatena (CT) prot. 43515 del 22 novembre 2006 e prot. 56802 del 4 dicembre 2008, con le quali viene richiesta la rivalutazione del contributo massimo erogabile nel caso di edifici da demolire e delocalizzare in altro sito e lo svincolo dell'erogazione del contributo dal concreto acquisto dell'immobile;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/SISM/0032690 dell'11 maggio 2009, con la quale il Dipartimento ritiene che la proposta del comune di Acicatena possa essere valutata sotto il profilo della fattibilità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile";

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 8 dell'O.P.C.M. n. 3916/2010 il quale recita: "Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alla data dell'evento calamitoso, e resa inagibile dalla stessa, nel caso di necessaria delocalizzazione, può essere corrisposto un contributo, pari all'importo massimo stabilito dalla direttiva del Commissario delegato in data 11 giugno 2003, come modificata dalla direttiva del 20 dicembre 2005. Tale contributo dovrà essere erogato nei modi stabiliti con apposita direttiva del Commissario delegato entro e non oltre il termine di cui al comma 2";

Dispone:

Art. 1

Finalità del contributo

1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 avverrà secondo le modalità già previste dalla direttiva presidenziale 11 giugno 2003, prot. n. 2463 e successive. I contributi previsti dalla direttiva presidenziale 11 giugno 2003 restano finalizzati alla sistemazione degli edifici danneggiati, alla ricostruzione delocalizzata in altro sito e all'acquisto di un alloggio su libero mercato. Fermo restando quanto stabilito dalla direttiva presidenziale 11 giugno 2003 e successive, in ordine alle finalità del contributo fanno eccezione i proprietari degli edifici danneggiati che, per la particolare condizione di disagio in cui versa il proprio nucleo familiare (disabili, anziani, disoccupati, ecc...), non possono accedere ad

eventuali mutui o prestiti bancari o altre forme di finanziamento per far fronte ad accolti di spesa. Nei citati casi, gli aventi titolo possono beneficiare del contributo, pari all'importo stabilito dalla direttiva 11 giugno 2003 come modificata dalla direttiva 20 dicembre 2005, indipendentemente dall'acquisto e/o ricostruzione dell'alloggio da delocalizzare. L'adeguatezza della forma alloggiativa alternativa proposta dal beneficiario del contributo ed il particolare stato di disagio di detti nuclei familiari dovranno essere accertati preventivamente dal Sindaco.

2. Limitatamente agli immobili irrimediabilmente distrutti nei casi di demolizione e ricostruzione in altro sito ovvero di acquisto di immobile su libero mercato o di forma alloggiativa alternativa, le aree di sedime con le eventuali pertinenze degli edifici non ricostruibili sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune e l'atto di acquisizione sarà rogato dal segretario comunale. In tal caso resta a carico dell'Amministrazione l'onere della demolizione del fabbricato.

3. Sono esclusi dai benefici di cui ai precedenti commi, tutti i proprietari degli immobili che hanno già beneficiato del contributo ed hanno già attivato le procedure finalizzate alla ricostruzione del proprio alloggio ovvero hanno già provveduto all'acquisto dell'immobile su libero mercato.

Art. 2

1. All'art. 2 della direttiva 11 giugno 2003 le parole "In tali aree l'edificazione e gli interventi relativi a immobili con danno grave resteranno sospesi fino alla conclusione degli studi di microzonazione" sono soppresse. Gli atti progettuali relativi all'edificazione e agli interventi su immobili con danno grave, ricadenti in aree perimetrate ai sensi dell'art. 2 della direttiva 11 giugno 2003, sono presentati dagli aventi titolo al comune interessato, ai sensi dell'art. 12 della D.P. 20 dicembre 2005 e delle allegato linee guida, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, a pena di decadenza del contributo. Entro i successivi trenta giorni, i progetti sono istruiti da parte dei comuni e trasmessi al D.R.P.C. Servizio per la provincia di Catania per acquisire il preventivo parere da parte del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 12 della direttiva 20 dicembre 2005.

2. Per gli interventi per i quali, alla data di pubblicazione della presente direttiva, non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione od il collaudo tecnico amministrativo, di cui all'art. 7, comma 2, lettera c, della direttiva del 20 dicembre 2005, che abbiano superato il termine di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, comma 11, della direttiva del 20 dicembre 2005, si provvede con le seguenti modalità:

- nei casi in cui il pagamento del buono contributo abbia raggiunto l'ammontare del 95% previsto dall'art. 10 della direttiva 11 giugno 2003, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo è emesso entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;
- qualora il certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico-amministrativo non sia stato emesso entro il termine di cui alla lettera a), il responsabile dell'ufficio tecnico comunale entro i successivi 30 giorni verbalizza i lavori eseguiti, mediante apposito sopralluogo e previa verifica degli atti;
- qualora venga constatato che la mancanza degli atti finali sia dovuta esclusivamente a motivazio-

ni diverse dall'effettiva realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale redige il verbale di constatazione di fine lavori;

- nei casi in cui l'assenza degli atti finali è dovuta al mancato completamento dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato determina l'importo della riduzione da applicare al buono contributo;
- se i lavori non eseguiti sono ininfluenti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato procede come descritto alla lettera b);
- nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di un contributo superiore a quello calcolato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per effetto della riduzione di cui alla lettera d), la differenza è restituita anche in danno, maggiorata degli interessi legali, ad avvenuta comunicazione da parte del comune;
- qualora lo stato dei lavori non consenta il rilascio del certificato di abitabilità, il Sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione o concessione edilizia ed al recupero del contributo concesso, che deve essere restituito, anche in danno, maggiorato degli interessi legali.

Art. 3

Disposizioni acceleratorie

1. Alla data di pubblicazione della presente direttiva, gli assegnatari del buono contributo, che non hanno dato seguito a quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della direttiva 20 dicembre 2005 relativamente al rispetto dei termini previsti per l'inizio lavori, decadono da tutte le provvidenze previste.

2. I progetti relativi alle istanze di contributo con priorità 1, ancora in corso di istruttoria da parte dei comuni, sono istruiti e trasmessi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva all'esame della commissione, di cui all'art. 6, comma 1, della direttiva presidenziale 11 giugno 2003, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 7, della direttiva 20 dicembre 2005. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 13, comma 3, della direttiva 11 giugno 2003.

3. Al fine di accelerare l'attività, diretta ad una rapida conclusione dell'esame delle pratiche, i sindaci convocano le commissioni di cui all'art. 6 della direttiva 11 giugno 2003, con cadenza almeno settimanale. Nelle ipotesi in cui i comuni non provvedano nei termini citati, sono esclusivamente responsabili degli eventuali contenziosi promossi dagli interessati. L'ing. capo del Genio civile di Catania e il soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania, assicurano la presenza del proprio personale alle sedute delle commissioni.

Art. 4

Tecnici istruttori

1. Il Dipartimento della protezione civile della Regione Sicilia è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere diverso da quello già autorizzato.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2011.

LOMBARDO

(2011.29.2244)022

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 21 luglio 2011.

Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili relative alle iniziative di cooperazione decentrata ex legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 196, comma 2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed in particolare, l'art. 196;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 3586 del 14 settembre 2007, vistato al n. 4011 del 19 settembre 2007 dalla ragioneria centrale per la Presidenza, con il quale sono stati determinati "Criteri e modalità per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32";

Considerato che sono pervenute n. 33 proposte progettuali e dall'esame relativo all'ammissibilità sono risultate ammissibili n. 32 proposte ed è risultata inammissibile la proposta dell'Università degli studi di Catania in quanto sprovvista dell'istanza;

Vista la nota prot. n. 10302 dell'8 giugno 2011, con la quale il dirigente generale ha conferito ai componenti del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici l'incarico di procedere alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e di redigere la conseguente graduatoria;

Vista la proposta di graduatoria formulata dal nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici trasmessa a quest'Ufficio con nota n. 11717 del 29 giugno 2011;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria di merito delle proposte progettuali ammissibili, per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1

Per le considerazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria provvisoria di merito delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili fino alla concorrenza di € 150.000,00, pari al 60% dello stanziamento previsto sul capitolo 100328 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario in corso, relative alle iniziative di cooperazione, presentate ai sensi e per gli effetti del D.P. n. 3586 del 14 settembre 2007 per l'anno 2011, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Avverso la graduatoria provvisoria, di cui all' art. 1, i soggetti proponenti possono presentare istanza di riesame dei punteggi attribuiti entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Decorso tale termine, questo ufficio procederà alla graduatoria definitiva per l'anno 2011 ed agli adempimenti di cui al punto 8.2.3 del D.P. n. 3586 del 14 settembre 2007.

Art. 3

La graduatoria provvisoria, i cui aspetti riguardano l'ammissibilità per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, non è vincolante e non produce obblighi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso disponibile nel sito www.euroinfoscilia.it.

Palermo, 21 luglio 2011.

BONANNO

COPIA TRATTA DALL'UFFICIO REGIONALE
NON VALIDA PER IL PROCEDIMENTO

Allegato

Valutazione interventi di cooperazione decentrata ex legge regionale n. 32/2000, art. 196, comma 2

Progetto	Soggetto	Titolo	ANAGRAFICA E DETTAGLI PROGETTUALI		PUNTEGGIO COMPLESSIVO
			PVS	Importo richiesto (euro)	
5	COPE	Pole Pole - progetto di riabilitazione sanitaria	Tanzania	49.991,00	67
17	CISS	Cultura Konso, buone pratiche e promozione	Etiopia	49.620,00	65
7	E.N.G.I.M.	Reinserimento sociale degli adolescenti	Ecuador	48.484,00	63
13	CISS	Donne e giovani indigeni Lenca e sviluppo sostenibile	Honduras	49.640,00	60
18	CISS	Sostegno e benessere psicosociale	Palestina	50.000,00	60
2	COPE	Lotta all'analfabetismo	Madagascar	49.900,00	59
16	CISS	Rafforzamento delle associazioni della società civile	Rep. Dem. Congo	50.000,00	59
4	COPE	Miglioramento della situazione agricola del distretto di Namtumbo	Tanzania	49.990,00	58
14	CISS	Progetto di autosufficienza alimentare	Tunisia	77.700,00	57
9	Comune di Caltavuturo	Sviluppo di un centro di accoglienza per il turismo responsabile e comunitario	Ecuador	80.000,00	56
24	Tulime	Mani d'Africa	Tanzania	79.430,00	51,5
10	COPE	Immigrazione - l'interculturalità a scuola	Marocco	50.000,00	51
3	COPE	Yachai Wasi - Approccio integrato salute, educazione, micro credito	Perù	49.980,00	50
15	CISS	Prevenzione del fenomeno della tratta femminile	Nigeria	80.000,00	49
22	Tulime	Miglioramento della sicurezza alimentare	Tanzania	80.000,00	47,5
28	ONG Luciano Lama	"Nada casa con supporto"	Bosnia	73.264,00	47,5
29	ONG Luciano Lama	"La bottega del fabbro"	Bosnia	73.944,00	47,5
8	E.N.G.I.M.	Prevenzione e riabilitazione per adolescenti di strada	Ecuador	73.725,87	47
30	ONG Luciano Lama	"Mastro Geppetto"	Bosnia	76.039,00	46,5
25	Tulime	Supporto alla ricostruzione di un edificio scolastico	Nepal	30.600,00	44,5
6	E.N.G.I.M.	Miglioramento delle condizioni alimentari e di istruzione	Sierra Leone	71.217,50	43
23	Tulime	Girasoli sull'altopiano	Tanzania	79.160,00	42,5
11	Il Sole ONG	Fiori che rinascono, lotta contro la violenza sessuale sui bambini	Etiopia	67.300,00	40,5
20	COR.FI.I.A.C.	Rafforzamento dell'autonomia e l'indipendenza economica delle donne	Rep. Benin	79.928,00	38
1	A.P.A.	Realizzazione del centro sociale TUUNGANE a Iringa	Tanzania	79.980,00	36
21	COR.FI.I.A.C.	Valorizzazione del formaggio storico	Algeria	80.000,00	36
12	A.T.O.S. Onlus	Santé à la vie	Rep. Benin	80.000,00	32,5
19	Archeoclub d'Italia	Progetti culturali	Rep. Dem. Congo	79.750,00	30
31	ONG Luciano Lama	"Argo 3"	Georgia	78.790,00	27,5
32	LANDS ONLUS	Microcredito per attività imprenditoriali	Sud Africa	75.000,00	26,5
26	Fondazione Orestyadi ONLUS	"La Medina di Tunisi: cultura, fermento e radici di un popolo"	Tunisia	36.856,00	18
27	Fondazione Orestyadi ONLUS	"Apollonia, turismo e lavoro"	Albania	40.240,00	18

(2011.30.2318)012

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 giugno 2011.

Graduatoria per la selezione e il finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia, da finanziarsi sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 1, 2 e 3, ed elenco degli interventi inammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE N. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE N. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto PO FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso PO con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, che emana il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009, ed, in particolare, l'art. 2, lettera L), e le relative strutture intermedie quali individuate nel medesimo decreto;

Visto il decreto presidenziale 28 giugno 2010 n. 370, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei dipartimenti regionali dell'Amministrazione regionale siciliana;

Vista la legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2011, che approva il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011;

Visto l'obiettivo operativo 5.1.2 per le linee d'intervento 1, 2 e 3 del PO FESR 2007/2013, concernenti interventi congruenti con le finalità della citata legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'industria e delle miniere n. 715 del 29 maggio 2009 di approvazione del bando pubblico per la selezione con procedura a graduatoria per il finanziamento di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia e per l'eventuale sostegno finanziario alla redazione delle relative progettazioni esecutive, registrato alla Corte dei conti in data 30 giugno 2009, reg. 1 foglio n. 371 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 24 luglio 2009;

Visto il decreto n. 1801 del 27 ottobre 2009 di nomina della commissione di valutazione delle istanze a valere sull'avviso pubblico di cui al precedente decreto n. 715 del 29 maggio 2009;

Visto il decreto n. 1941 del 14 luglio 2010, con il quale è stata disposta l'articolazione delle strutture del dipartimento regionale delle attività produttive;

Visto il decreto n. 3139 del 25 novembre 2010 di attribuzione degli incarichi dirigenziali del dipartimento regionale delle attività produttive;

Visto il D.P.R.S. n. 301207 del 23 febbraio 2011 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive al dott. Marco Romano;

Visto il decreto n. 906 del 2 marzo 2011, con il quale si dispone la revoca del comitato di valutazione nominato con decreto n. 1801 del 27 ottobre 2009 in quanto tutti i componenti non sono dirigenti/funzionari del dipartimento che ha la gestione del predetto avviso pubblico e contestualmente si nomina la nuova commissione costituita da dirigenti/funzionari interni a questo dipartimento, giusta disposizione comma 3 dell'art.9 del bando approvato con decreto 29 maggio 2009;

Visti i pro-memoria inviati al dirigente generale del dipartimento delle attività produttive, prot. n. 969 dell'1 aprile 2011, prot. n. 1717 del 18 maggio 2011, prot. n. 2005 del 7 giugno 2011, con i quali la commissione ha informato sull'andamento dei lavori finalizzati alla predisposizione della graduatoria dei progetti finanziabili ed esclusi;

Accertato che la disponibilità finanziaria dell'obiettivo operativo 5.1.2 per le linee d'intervento 1, 2 e 3 ammonta ad € 50.816.193,11 come riportato al punto 6 del bando di selezione;

Considerato che l'importo complessivo dei progetti ritenuti ammissibili ammonta a complessivi € 48.585.550,95 per cui risultano tutti finanziabili;

Ritenuto di dovere approvare la graduatoria per la selezione e finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia;

Decreta:

Art. 1

È approvata la graduatoria, qui sotto riportata, per la selezione e finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia, da finanziarsi sulle risorse del PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.2 per le linee d'intervento 1, 2 e 3, concernenti interventi congruenti con le finalità della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1:

N.	N. istanza	Consorzio ASI	Agglomerato o area	Titolo progetto	Importo finanziato in €	Punteggio attribuito
1	36	Palermo	Termini Imerese	Opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Termini Imerese - II° Fase	Progetto ritirato	54,20
2	35	Palermo	Carini	Impianto di videosorveglianza e trasmissione dati nell'agglomerato industriale di Carini	1.370.174,53	45,40
3	42	Trapani	Trapani	Lavori di realizzazione della rete fognante e rete di riutilizzo dei reflui depurati a servizio dell'area industriale del Consorzio ASI di Trapani	7.228.182,74	36,20
4	74	Agrigento	Aragona - Favara	Opere urgenti per la messa in esercizio, il miglioramento funzionale dei rustici industriali nell'agglomerato industriale di Aragona - Favara ed adeguamento degli stessi alla normativa sull'amianto	Progetto ritirato	36,00
5	76	Agrigento	Aragona - Favara	Messa in esercizio dell'invaso "Consolida" e rifunzionalizzazione della condotta di adduzione e distribuzione nell'agglomerato industriale di Aragona - Favara con annesso impianto di telecontrollo	3.691.670,82	35,80
6	33	Palermo	Termini Imerese	Impianto di videosorveglianza e trasmissione dati per l'agglomerato industriale di Termini Imerese	2.007.688,28	34,80
7	77	Agrigento	Aragona - Favara	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Aragona - Favara	1.742.324,01	34,80
8	54	Gela	Gela	Opere di videosorveglianza del settore nord 2 e nord-est	1.118.000,00	33,80
9	50	Calatino	Mazzarrone	Asse di spina attrezzata di Mazzarrone - 1 stralcio	3.022.000,00	28,60
10	69	Catania	Catania	Riqualificazione impianti di PP. II. con orientamento al risparmio energetico, telecontrollo e sicurezza territoriale zona industriale Catania	1.745.796,91	25,80
11	38	Palermo	Termini Imerese	Opere di urbanizzazione a servizio dell'area di terza fase nell'agglomerato industriale di Termini Imerese - Zona compresa tra la contrada Molara e la stazione di Fiumetorto - Completamento - 1 stralcio funzionale - Collegamento area industriale III fase con la strada statale 113	7.506.365,78	23,20
12	64	Catania	Catania	Riqualificazione nodi e tratti principali rete idrica potabile e industriale e relativo telecontrollo. Zona industriale di Catania	4.159.833,72	19,40
13	62	Catania	Catania	Centro servizi integrato alle imprese	1.249.685,20	18,20
14	75	Agrigento	Ravanusa - Salso	Lavori di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale della rete viaria dell'agglomerato industriale di Ravanusa - Area del Salso	1.251.280,77	18,00
15	46	Calatino	Grammichele	Lavori di completamento area fieristica di Grammichele	2.927.705,98	17,60
16	78	Agrigento	Aragona - Favara	Lavori per la riqualificazione e la messa in esercizio della rete viaria dell'agglomerato industriale di Aragona - Favara	1.106.125,41	14,60
17	70	Agrigento	Aragona - Favara	Lavori di completamento del centro integrato per servizi sociali, reali e tecnologici, d'innovazione d'impresa ed opere connesse, nell'agglomerato industriale di Aragona - Favara - Intervento di rifunzionalizzazione del centro espositivo permanente	3.000.000,00	12,20
18	59	Catania	Catania	Riqualificazione della rete viaria e relative pertinenze, orientata alla sicurezza territoriale della zona industriale di Catania	2.303.716,80	7,60
19	45	Calatino	Scordia	Approvvigionamento idrico dell'agglomerato industriale di Scordia	3.155.000,00	4,60
Totale importo della graduatoria					48.585.550,95	

Art. 2

Gli interventi sotto elencati sono ritenuti inammissibili:

Prog.	N. istanza	Consorzio ASI	Importo richiesto	Titolo progetto	Motivo di esclusione
1	1	Caltanissetta	10.900.000,00	Urbanizzazione aree ampliamento zone industriali - Completamento agglomerato industriale Calderaro	art. 8 del bando - lettera c)
2	4	Siracusa	686.000,00	Archiviazione ottica documentazione	art. 8 del bando - lettere c) e g)
3	5	Siracusa	2.330.000,00	Riqualificazione delle infrastrutture delle aree dell'agglomerato M di Lentini	art. 8 del bando - lettere c) e g) - art. 10 lettera a)
4	10	Enna	2.138.001,00	Costruzione di strade di lottizzazione - 2° stralcio - 2° lotto (ASI 4, ASI 5, ASI 7)	art. 8 del bando - lettera h)
5	11	Enna	1.244.513,30	Ripristino e manutenzione straordinaria impianto di sollevamento e vasche di accumulo in c.da Ciaramitto - 2° stralcio funzionale - Realizzazione strada di accesso all'impianto	art. 8 del bando - lettera h)
6	12	Enna	3.760.000,00	Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. "Pantano" - 1° stralcio	art. 8 del bando - lettere b) e c)
7	16	Enna	3.170.000,00	Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti idrici e di adduzione, accumulo e distribuzione ed opere commesse e complementari - 3° stralcio	art. 17, legge n. 109/94
8	19	Enna	3.995.000,00	Recupero degli scarichi fognari e delle acque reflue per approvvigionamento idrico	art. 8 del bando - lettera c)
9	20	Enna	1.578.000,00	Progetto dei lavori di approvvigionamento idrico tramite pozzi	art. 8 del bando - lettere c) e h) - art. 17, legge n. 109/94

Prog.	N. istanza	Consorzio ASI	Importo richiesto	Titolo progetto	Motivo di esclusione
10	21	Enna	2.950.000,00	Costruzione rustici artigianali - 2° intervento al 17° km. della S.S. 192	art. 8 del bando - lettera c) - art. 17, legge n. 109/94
11	22	Ragusa	4.440.877,80	Progetto definitivo dei rustici industriali nell'agglomerato industriale di Modica - Pozzallo nell'area dell'ex Kerazasi	art. 8 del bando - lettere c) e g)
12	23	Ragusa	526.000,00	Progetto esecutivo rifunionalizzazione dei centri servizi integrati	Non è autonomamente funzionale
13	24	Ragusa	3.748.629,42	Opere di urbanizzazione del terzo polo industriale - Intervento comune di Vittoria	art. 8 del bando - lettere c), f) e g)
14	25	Ragusa	601.712,48	Progetto esecutivo delle sostituzioni dei motori elettrici negli impianti di competenza consortile	art. 8 del bando - lettere c) e g) - art. 7, ultimo comma
15	26	Ragusa	2.011.621,88	Progetto esecutivo delle strade interne all'agglomerato industriale di Ragusa nell'area di competenza consortile	art. 8 del bando - lettere c) e g)
16	27	Ragusa	3.844.742,88	Opere di urbanizzazione del terzo polo industriale - Intervento comune di Santa Croce Camerina	art. 8 del bando - lettere c), f) e g)
17	28	Ragusa	1.606.168,08	Progetto esecutivo delle strade interne all'agglomerato industriale di Modica - Pozzallo nell'area di competenza consortile	art. 8 del bando - lettere c) e g)
18	30	Ragusa	1.613.841,98	Progetto definitivo impianto di illuminazione nell'agglomerato industriale di Modica - Pozzallo	art. 8 del bando - lettere c) e g)
19	31	Ragusa	1.349.420,48	Progetto definitivo di adeguamento, miglioramento ed ottimizzazione dell'impianto di depurazione di contrada "Maganuca" di Modica	art. 8 del bando - lettera c) - art. 17, legge n. 109/94
20	32	Palermo	1.050.000,00	Rifunionalizzazione dei centri servizi integrati	art. 8 del bando - lettera g) - art. 17, legge n. 109/94
21	37	Palermo	2.389.180,00	Lavori di urbanizzazione delle aree artigianali per insediamenti produttivi - Agglomerato industriale Gallinone 1° stralcio. 1° lotto Bompietro	art. 8 del bando - lettera c)
22	41	Palermo	858.208,61	Lavori di riqualificazione ambientale e arredo dell'agglomerato industriale di Brancaccio	art. 8 del bando - lettera g) - art. 7, ultimo comma - art. 17, legge n. 109/94
23	43	Trapani	1.035.924,39	Lavori di ricarica e sistemazione dei terreni dell'agglomerato ovest di Trapani - 1° stralcio esecutivo	art. 8 del bando - lettere c) e g)
24	44	Trapani	7.243.603,33	Progetto esecutivo di sistemazione e arredo a verde per la riqualificazione ambientale delle aree interne agli agglomerati di Trapani	art. 8 del bando - lettere c) e g) - art. 17 legge n. 109/94
25	47	Calatino	526.000,00	Rifunionalizzazione dei centri servizi integrati - Agglomerato industriale di Santa Maria di Poggiarelli	Non è autonomamente funzionale
26	48	Calatino	2.778.038,68	Asse principale di spina area attrezzata di Vizzini	art. 8 del bando - lettera c)
27	49	Calatino	2.196.335,08	Opere di urbanizzazione primaria (asse di spina) area attrezzata di Grammichele	art. 8 del bando - lettere c) e h)
28	52	Calatino	1.685.000,00	Realizzazione collettore fognario agglomerato industriale di Scordia	art. 8 del bando - lettera c)
29	55	Gela	795.240,00	Opere di ampliamento ed adeguamento finalizzato al risparmio energetico degli impianti d'illuminazione nell'agglomerato industriale di Gela	art. 8 del bando - lettera c)
30	56	Gela	1.234.000,00	Opere di manutenzione straordinaria della copertura e compartimentazione dei rustici industriali del settore Nord 1	art. 8 del bando - lettera c)
31	57	Gela	5.847.146,63	Adeguamento funzionale della viabilità a servizio dell'agglomerato industriale con realizzazione del collegamento dell'asse attrezzato con la S.S. 117/bis per Catania	art. 8 del bando - lettera c) - art. 17, legge n. 109/94
32	61	Catania	1.353.767,00	Lavori di realizzazione stazione di sollevamento condotte reti fognarie blocchi Palma 2 e Palma 1 e relative opere di collegamento aziende	art. 8 del bando - lettera f)
33	63	Catania	1.014.300,00	Rete idrica potabile e industriale agglomerato industriale di Tre Fontane a Paternò	art. 17, legge n. 109/94
34	66	Catania	908.701,73	Opere di urbanizzazione aree per rustici artigianali area industriale di Belpasso	art. 17, legge n. 109/94
35	67	Catania	886.718,15	Opere di viabilità agglomerato industriale di Pantano d'Arce, Catania II Bretella Nord-Sud	art. 7, ultimo comma - art. 17, legge n. 109/94
36	68	Catania	526.000,00	Rifunionalizzazione dei centri di servizi integrati	Non è autonomamente funzionale
37	71	Agrigento	526.000,00	Rifunionalizzazione dei centri servizi integrati in coordinamento con il consorzio ASI di Palermo	Non è autonomamente funzionale

Prog.	N. istanza	Consorzio ASI	Importo richiesto	Titolo progetto	Motivo di esclusione
38	72	Agrigento	2.014.086,45	Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale dei sottoservizi dell'agglomerato industriale Aragona - Favara alle norme di cui al decreto legislativo n. 81/2008	comma 5, art. 6 del bando
39	73	Agrigento	2.610.788,06	Opere di urbanizzazione per l'infrastrutturazione dello agglomerato industriale di Sciacca - 1° intervento	art. 8 del bando - lettera h)
40	81	Messina	4.386.000,00	Realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali del comune di Sant'Agata Militello	art. 8 del bando - lettera c) - art. 17, legge n. 109/94
41	82	Messina	2.350.000,00	Bonifica ambientale da amianto a matrice compatta dell'agglomerato agro-industriale di San Piero Patti	art. 8 del bando - lettere c) e g)
42	83	Messina	526.000,00	Rifuzionalizzazione dei centri di servizi integrati	Non è autonomamente funzionale

Art. 3

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito internet dell'Assessorato regionale delle attività produttive.

Palermo, 7 giugno 2011.

ROMANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle attività produttive, fg. n. 263.

(2011.30.2375)129

DECRETO 30 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Braille 2000, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione redatto dalla Confcooperative, pervenuto in data 24 giugno 2010, nel quale il revisore propone la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Braille 2000, con sede in Catania, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile a causa della notevole perdita evidenziata nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, per la quale l'assemblea dei soci non ha deliberato sulle modalità di ripianamento del patrimonio netto negativo venutosi a creare di conseguenza, nonché dal notevole disavanzo economico che si evidenzia dal bilancio di verifica al 31 dicembre 2009 che andrà ad aggravare la situazione economica finanziaria della cooperativa;

Vista la nota prot. n. 3854 del 13 luglio 2010 dell'ex servizio 1S con la quale si comunica alla cooperativa, al legale rappresentante della stessa e al Tribunale di Catania sezione fallimentare l'avvio del procedimento ai sensi e

per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la nota prot. n. 4279 del 28 luglio 2010 dell'ex servizio 1S mediante la quale si richiede alla Confcooperative la terna dei nominativi cui affidare l'incarico, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, rimasta inevasa;

Visto il promemoria prot. n. 7973 del 27 dicembre 2010 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stato richiesto all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto nell'elenco della provincia di Catania;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Claudio Dino Ciulla della provincia di Agrigento;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Braille 2000, con sede in Catania, costituita il 7 agosto 2000, codice fiscale 03772900878, numero REA CT-253335, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Claudio Dino Ciulla, nato ad Agrigento il 27 dicembre 1976 ed ivi residente viale Monserrato n. 13/E, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 giugno 2011.

VENTURI

(2011.28.2152)041

DECRETO 30 giugno 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Everest 2000, con sede in Castel di Judica.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto n. 147 del 31 gennaio 2006, con il quale la cooperativa Everest 2000, con sede in Castel di Judica (CT), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Claudia Stocco;

Visto il successivo decreto n. 1439 del 5 luglio 2006, con il quale è stato nominato in sostituzione del precedente commissario l'avv. Giuseppe Russo;

Visto il successivo decreto n. 3304/6 del 14 dicembre 2010, con il quale è stato nominato in sostituzione del precedente commissario il dott. Alessandro Accurso Tagano;

Considerato che il suddetto professionista in data 15 febbraio 2011 ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il promemoria prot. n. 4903 del 21 marzo 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nuovo commissario liquidatore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Jacopo Carlo Salvatore Torrisi della provincia di Catania;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

L'avv. Jacopo Carlo Salvatore Torrisi, nato a Catania il 19 luglio 1983 ed ivi residente in via Firenze n. 165, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto ed in sostituzione del dott. Alessandro Accurso Tagano, commissario liquidatore della cooperativa Everest 2000, con sede in Castel di Judica, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 giugno 2011.

VENTURI

(2011.28.2151)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 6 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 32, che, in coerenza con gli indirizzi comunitari, ha istituito il Piano nazionale della sicurezza stradale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 56 ha previsto il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali;

Considerato che la predetta legge n. 488/89 ha autorizzato - ai fini della realizzazione degli interventi di cui sopra - un limite di impegno quindicennale di euro 12.911.422,00 a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti;

Visto il D.M. n. 938 del 2 dicembre 2002, con il quale si è provveduto alla ripartizione della prevista annualità di finanziamento, dell'importo di euro 12.911.422,00 annuo, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri indicati nello stesso programma annuale;

Considerato che la predetta legge n. 488/89 ha, altresì, autorizzato - ai fini della realizzazione degli interventi di cui sopra - un limite di impegno quindicennale di euro 20.658.276,00 per l'anno 2002, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti;

Considerato che i limiti di impegno, riferiti al primo programma annuale di attuazione 2002, sono stati impegnati con decreto n. 3482 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato assunto l'impegno quindicennale annuo complessivo di euro 12.911.422,00 a partire dal 2001 fino al 2015, e che il limite di impegno annuo, a favore della Regione Sicilia, è pari a euro 1.086.813,00;

Considerato che i limiti di impegno, riferiti al secondo programma annuale di attuazione 2003, sono stati impegnati con decreto n. 316 del 19 febbraio 2004, con il quale è stato assunto l'impegno quindicennale annuo complessivo di euro 15.493.707,00 con decorrenza dall'anno 2004 fino all'anno 2018, e che il limite di impegno annuo, a favore della Regione Sicilia sempre riferito al secondo programma, è pari a euro 1.277.179,00;

Visto il decreto n. 514 del 21 luglio 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che autorizza l'utilizzo - da parte della Regione Sicilia - delle residue risorse stanziata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei limiti di impegno, sotto forma di contributo diretto per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, per un importo massimo complessivo pari:

- a euro 9.513.126,47, per il primo programma annuale di attuazione 2002;
- a euro 13.884.945,90, per il secondo programma annuale di attuazione 2003;

Vista la nota n. 27418 del 23 marzo 2011, con la quale il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - servizio 9 - infrastrutture viarie e trasporti, chiede, per il corrente esercizio finanziario, l'iscrizione sul capitolo 676413 del bilancio della Regione siciliana dell'importo complessivo di euro 23.398.072,37 sotto forma di anticipazione, per dare copertura finanziaria agli interventi di cui agli allegati del precitato decreto n. 514/2010;

Ritenuto di procedere alla iscrizione in bilancio delle superiori risorse su base pluriennale ed in misura non eccedente i contributi annualmente stanziati nel bilancio dello Stato (anni 2010-2011) come da allegati del precitato decreto n. 514/2010;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B. 8.2.2.6.1 - <i>Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti</i>	+ 11.667.063,10
di cui al capitolo	
4726 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale	+ 11.667.063,10

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B.	8.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale	+ 11.667.063,10
	di cui al capitolo	
	876413 Spese in favore degli enti locali territoriali per l'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale	+ 11.667.063,10

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.28.2134)017

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'articolo 1, commi 1267 e 1268, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale viene istituito il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;

Visto l'accordo di programma sottoscritto, in data 18 dicembre 2007, tra il Ministero della solidarietà sociale e la Regione siciliana, approvato con decreto del Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale dell'immigrazione del 20 dicembre 2007, avente per oggetto il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati a cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia con cui vengono assegnate alla Regione siciliana risorse, a valere sul fondo di cui l'articolo 1, commi 1267 e 1268, della citata legge n. 296/2006, pari ad importo massimo di euro 188.000,00;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione siciliana n. 213 del 23 febbraio 2009, con il quale è stata iscritta nel bilancio della Regione, per l'esercizio 2009, al capitolo di spesa 313718 la somma di euro 12.800,00 relativa alla quota del 60% del finanziamento di cui trattasi;

Vista la nota n. 28404 del 9 giugno 2011 del dipartimento lavoro - servizio II emigrazione ed immigrazione, con cui si comunica che con nota n. 13634 del 28 marzo 2011 si è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la rendicontazione finale dei progetti realizzati a seguito del citato accordo di programma, per un importo complessivo di euro 163.831,61, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo pari ad euro 51.031,61 (163.831,61 - 112.800,00 già erogati) e nel contempo, anche a seguito di comunicazione pervenuta l'11 maggio 2001 da parte del Ministero di avere effettuato presso il MEF la richiesta di reinscrizione in bilancio della citata somma relativa al saldo, andata perentiva il 31 dicembre 2009, si richiede l'iscrizione nel bilancio della Regione del predetto importo di euro 51.031,61 al fine di poter procedere al pagamento del saldo dei progetti realizzati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale lavoro	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B.	6.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 51.031,61
	di cui al capitolo	
	(Nuova istituzione)	
	3484 Assegnazioni dello Stato a valere sul "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati"	+ 51.031,61
	Codici: 011104 - 15 - V	
	L. n. 296/2006, art. 1, c. 1267 - 1268	
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale lavoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	6.3.1.3.1 - <i>Emigrazione ed immigrazione</i>	+ 51.031,61
	di cui al capitolo	
	313718 Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma che prevede il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati a cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia	+ 51.031,61

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.28.2129)017

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;

Vista la legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, riguardante: "Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nella facoltà di medicina e chirurgia", ed in particolare l'articolo 3, che al comma 1 dispone che quota parte delle disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è versata, senza oneri di commissione, in entrata in apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

Visto l'art. 3, commi 2 e 3, della suddetta legge regionale n. 10/2011 che - per le finalità previste dal titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 - autorizza, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 7.000 migliaia di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti a valere sulle disponibilità di cui al comma 1 della stessa legge;

Visto l'art. 3, comma 4, della summenzionata legge regionale n. 10/2011 che dispone l'iscrizione, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011, UPB 4.2.1.5.2 cap. 215704 (accantonamento 1001), delle rimanenti risorse, pari a complessivi 5.000 migliaia di euro a valere sulle disponibilità di cui al comma 1 della stessa legge;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO	1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	4 - Entrate proprie extratributarie		
U.P.B.	4.2.1.4.2 - <i>Restituzione, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa</i>	+	12.000.000,00
	di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)		
	3825 Recupero di parte delle disponibilità liquide non utilizzate detenute dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati	+	12.000.000,00
	Codici: 01.12.01 - 19.90.00		
			L.R. n. 10/2011, art. 3, comma 1
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.	11.3.1.3.4 - <i>Formazione ed educazione alla salute</i>	+	7.000.000,00
	di cui al capitolo		
	417316 Contributo annuo alle Università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nella facoltà di medicina e chirurgia	+	7.000.000,00

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B.	4.2.1.5.2 - <i>Fondi speciali</i>	+	5.000.000,00
	di cui al capitolo		
	215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso-spese correnti	+	5.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.28.2132)017

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." Ed in particolare l'articolo 45 con cui presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto l'accordo di programma sottoscritto, in data 22 dicembre 2010, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione siciliana avente per oggetto il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia con cui vengono assegnate alla Regione siciliana risorse pari ad importo massimo di euro 229.300,00;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 dicembre 2010 con cui si approva, tra gli altri, il suddetto accordo di programma sottoscritto con la Regione Sicilia, facendo gravare l'intera spesa prevista per far fronte al finanziamento dei vari accordi di programma sottoscritti con le regioni, a valere sulle disponibilità del "Fondo nazionale per le politiche migratorie" per l'anno 2010;

Vista la nota n. 28408 del 9 giugno 2011 del dipartimento lavoro - servizio II emigrazione ed immigrazione - con cui si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione dell'intero importo di euro 229.300,00 derivante dall'assegnazione prevista in favore di questa Regione nel predetto accordo di programma;

Considerato che nel citato accordo, all'articolo 5. Finanziamento del programma, si dispone che il finanziamento sarà erogato in due soluzioni ed in particolare, la prima rata corrispondente al 75 per cento, pari a 171.975,00 euro, sarà corrisposta alla Regione ad avvenuta comunicazione dell'individuazione dei soggetti attuatori e la seconda rata, corrispondente al saldo, pari al 25 per cento del finanziamento previsto, sarà corrisposta ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio;

Considerato che come specificato nella suddetta nota dipartimentale n. 28408/2011, si deve ancora procedere alla selezione dei progetti di cui all'avviso pubblico n. 1 del 4 maggio 2011, scaduto in data 3 giugno 2011, con cui sono state messe a bando le suddette risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal citato accordo;

Si ritiene, pertanto, di dovere al momento procedere all'iscrizione del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, limitatamente per l'importo di euro 171.975,00 corrispondente all'erogazione della prima rata relativa al 75 per cento del finanziamento dei progetti previsti nel succitato accordo di programma;

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale lavoro	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B.	6.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 171.975,00
	di cui al capitolo	
	(Nuova istituzione)	
	3468 Assegnazioni dello Stato a valere del Fondo nazionale per le politiche sociali per la gestione dei flussi migratori	+ 171.975,00
	Codici: 011104 - 15 - V	
	D.Lgs n. 286/1998	
	L. n. 328/2000, art. 20	
	L. n. 233/2006, art. 19, c. 1	
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale lavoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	6.3.1.3.1. - <i>Emigrazione ed immigrazione</i>	+ 171.975,00
	di cui al capitolo	
	(Modifica denominazione)	
	313718 Spese per l'attuazione degli accordi di programma che prevedono il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati a cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia	+ 171.975,00
	D.Lgs n. 286/1998	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.28.2131)017

DECRETO 7 luglio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in particolare l'art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" che istituisce il Fondo per le politiche sociali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica le disposizioni legislative che disciplinano gli interventi i cui stanziamenti costituiscono, con effetto dall'1 gennaio 2001, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota prot. n. 27854 del 9 giugno 2011, con la quale il dipartimento regionale famiglia e politiche sociali - servizio 2 - coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari - chiede l'iscrizione, nel bilancio della regione per l'esercizio finanziario corrente, della somma di euro 11.214.154,98 relativa al trasferimento, in favore di questa Regione, della prima tranche di saldo all'annualità 2010 del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali;

Vista la comunicazione telematica di Bankitalia del 24 aprile 2011 da cui risulta accreditata nel conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, la citata somma di euro 11.214.154,98;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo di entrata 3608 ed al capitolo di spesa 183739 la somma di euro 11.214.154,98;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B.	4.2.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 11.214.154,98
	di cui al capitolo	
	3608 Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali	+ 11.214.154,98
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	6.2.1.3.1 - <i>Protezione ed assistenza sociale</i>	+ 11.214.154,98
	di cui al capitolo	
	183739 Finanziamenti per le risorse indistinte del Fondo politiche sociali	+ 11.214.154,98

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.28.2130)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 21 luglio 2011.

Avviso per la richiesta di cofinanziamento per i progetti destinati ai giovani e presentati in ambito europeo in attuazione dell'azione 5 "Orientati verso l'Europa" dell'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio" della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art.19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo dei beni e servizi;

Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sulla "Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale. Punto 1B bis - repertorio atti n. 46/CU approvata dalla Conferenza unificata in data 14 giugno 2007;

Visti il Libro bianco sulla gioventù (2001) della Commissione europea e il Patto europeo per la gioventù costruiti entrambi sulla valorizzazione e sulla promozione sociale delle nuove generazioni, individuando nello sviluppo delle politiche giovanili una delle chiavi di successo per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona;

Visto il Piano nazionale giovani elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la gioventù e le politiche giovanili" in data 27 febbraio 2007, articolato per specifiche linee di azione che il Governo nazionale intende sviluppare in favore dei giovani per favorire l'accesso alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito e alla cultura;

Visto il decreto n. 3151/S4 del 26 ottobre 2007, con il quale è stato approvato il Quadro strategico dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio" della Regione siciliana, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (POGAS) con nota prot. 4276/GAB del 26 ottobre 2007;

Vista l'intesa approvata tra Governo, le Regioni e gli enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 e 2009 approvata in sede di Conferenza unificata in data 29 gennaio 2008 che, ai fini di garantire continuità all'attuazione delle politiche giovanili, stabilisce per i suddetti anni la quota del Fondo

nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni e alle Province autonome;

Visto l'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio" sottoscritto in data 1 agosto 2008 dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e dalla Regione siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che ha come finalità la valorizzazione, la promozione sociale e il supporto alla transizione alla vita adulta dei giovani e che individua obiettivi e strumenti per lo sviluppo di azioni innovative per i giovani;

Preso atto che per l'A.P.Q. in argomento il dipartimento della gioventù ha trasferito le due annualità 2007 e 2008 per un importo complessivo di € 11.028.000,00;

Vista l'azione 5 "Promuovere la cultura dell'accoglienza e della multiculturalità" - Orientati verso l'Europa", finalizzata a incentivare la partecipazione dei giovani residenti in Sicilia ai programmi europei a loro rivolti, attraverso il cofinanziamento regionale alle proposte progettuali presentate a livello europeo;

Considerato che per il citato intervento finanziario l'A.P.Q. in argomento prevede uno stanziamento complessivo per la triennalità 2007-2009 di € 500.000,00;

Visto il decreto n. 246 del 30 gennaio 2009 con cui è stato approvato l'Avviso per l'attuazione dell'azione 5 dell'A.P.Q. in argomento;

Visto il decreto n. 698 del 20 aprile 2009 volto a rettificare ed integrare i contenuti del precedente decreto n. 246 del 30 gennaio 2009 in merito agli articoli 2 e 4, tenendo conto delle linee guida adottate in ambito nazionale in attuazione dei programmi europei rivolti ai giovani;

Visto il decreto n. 395 dell'8 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 29 aprile 2011 finalizzato all'emanazione di nuove direttive inerenti l'attuazione dell'azione 5 dell'A.P.Q., adeguandola al contesto europeo;

Preso atto delle somme disponibili ad oggi risultanti nell'ambito dell'azione 5 dell'A.P.Q. Giovani protagonisti di sé e del territorio;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione di un nuovo decreto che, risolvendo alcuni dubbi interpretativi attinenti al citato decreto n. 395, lo modifica e sostituisce, fatte salve le istanze nel frattempo inviate all'U.R.P. del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali entro la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le direttive (all. A) per l'attuazione dell'azione 5 "Orientati verso l'Europa" dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio", parte integrante del presente atto, nonché l'allegato schema per la presentazione delle istanze di cofinanziamento, che modificano e sostituiscono le direttive (all. A) nonché l'allegato schema per

la presentazione delle istanze di cofinanziamento di cui al decreto n. 395 dell'8 aprile 2011.

Art. 2

Gli oneri finanziari delle istanze di cofinanziamento regionale accolte graveranno sugli stanziamenti previsti nell'azione 5 "Orientati verso l'Europa" dell'A.P.Q. in argomento, di cui in atto risulta disponibile una somma pari a € 333.587,78 salvo ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero determinarsi.

Art. 3

Il presente decreto resterà in vigore fino alla piena utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 2 e comunque non oltre il triennio di attuazione dell'intero Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio". Le somme non utilizzate entro il suddetto periodo saranno oggetto di rimodulazione secondo quanto disposto dal testo dell'A.P.Q. in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 luglio 2011.

GRECO

Allegato A

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DELLA REGIONE SICILIANA "GIOVANI PROTAGONISTI DI SÉ E DEL TERRITORIO"

Azione 5

"Orientati verso l'Europa"
Direttive per l'attuazione

Art. 1

Finalità ed obiettivi

L'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio" costituisce uno strumento di programmazione integrata attraverso il quale la Regione siciliana d'intesa con il dipartimento della gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri - e il Ministero dello sviluppo economico, si propone di porre al centro dell'attenzione il mondo giovanile, avviando sul territorio un cambiamento culturale che valorizzi le potenzialità e il ruolo dei giovani in quanto soggetti attivi e necessari nello sviluppo delle comunità locali.

Secondo quest'ottica, in ambito europeo sono state già realizzate diverse azioni comunitarie che riguardano più direttamente i giovani: in campo educativo, ma anche in quello dell'occupazione e della formazione professionale, o più di recente in quello dell'accesso alle tecnologie dell'informazione, per citare soltanto alcuni esempi. Al di là delle politiche generali e settoriali che interessano i giovani, si è sviluppato anche un altro tipo di attività che favoriscono la mobilità, gli incontri interculturali, la cittadinanza, il volontariato ecc. In tale contesto, e sulla base dell'articolo 149 del Trattato, l'Unione ha attuato una serie di azioni tra cui il programma Gioventù in azione 2007/2013. Esse hanno consentito di avviare una cooperazione attorno alle questioni della mobilità e degli scambi tra giovani. Progressivamente, questa cooperazione si è estesa ad altri ambiti come quello dell'informazione, gli scambi tra organizzazioni e il servizio volontario.

Così come cita il Libro bianco della Commissione europea "Un nuovo impulso per la gioventù europea", occorre dare una dimensione europea alle azioni a favore dei giovani per accrescerne l'efficacia e le sinergie. Ascoltare i giovani, offrire una cassa di risonanza alle iniziative locali, incoraggiare gli Stati membri a meglio cooperare, avviare sin d'ora azioni concrete nel quadro dei programmi europei esistenti e meglio inserire la dimensione "gioventù" nell'insieme delle politiche.

Attraverso l'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio" s'intende sostenere la partecipazione dei giovani residenti in Sicilia ai programmi europei (quali Lifelong Learning - Youth In Action, ecc.) mediante il sostegno economico all'iniziativa, con l'obiettivo di moltiplicare anche sul piano finanziario le risorse investite in questa direzione.

La linea di azione "Orientati verso l'Europa" fa propri gli stessi obiettivi previsti nel programma europeo "Gioventù in Azione" e mira a:

- favorire gli scambi dei giovani siciliani con le altre realtà europee, ciò anche al fine di superare gli svantaggi connessi all'insularità e alla posizione geografica che limitano gli spostamenti dei giovani;
- rafforzare il senso della solidarietà intensificando la partecipazione dei giovani ad attività transnazionali al servizio della collettività;
- promuovere il contributo attivo dei giovani alla costruzione europea attraverso la loro partecipazione a scambi transnazionali;
- favorire la partecipazione alla cittadinanza attiva dei giovani consentendogli di divenire cittadini responsabili;
- incoraggiare lo spirito d'iniziativa e d'impresa, nonché la creatività dei giovani per consentire loro di integrarsi attivamente nella società, favorendo il riconoscimento del valore di un'esperienza di istruzione informale acquisita in un contesto europeo.

La Regione siciliana intende dunque promuovere i suddetti obiettivi sostenendo la partecipazione dei giovani alle iniziative europee attraverso il cofinanziamento dei progetti destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni presentati alla Commissione europea.

Art. 2

Richiesta cofinanziamento regionale

1. I soggetti, pubblici e privati e i gruppi informali di giovani che intendano presentare un progetto alla Commissione europea in attuazione dei programmi europei, possono inoltrare al dipartimento della famiglia e delle politiche sociali una richiesta di contributo in relazione al cofinanziamento previsto dall'azione 5 dell'A.P.Q. Giovani protagonisti di sé e del territorio. La richiesta di cofinanziamento non potrà superare il 20% del costo complessivo del progetto da presentare agli uffici europei, nel rispetto degli importi massimi previsti nel successivo art. 4 del presente avviso. La richiesta di cofinanziamento potrà essere inoltrata solo per quei progetti che non prevedano la totale copertura dei costi da parte del finanziamento europeo e per i quali quindi risultino delle spese a carico del soggetto proponente.

2. La domanda di cofinanziamento può essere presentata dagli enti (pubblici o privati) e dai gruppi informali di giovani, con sede legale in Sicilia, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (all. 1). L'istanza di cofinanziamento va presentata all'Urp del dipartimento o inviata tramite ufficio postale entro la scadenza prevista per la presentazione del progetto agli uffici europei e secondo i termini indicati dal successivo art. 8 del presente avviso. Nel caso di soggetto associato o di soggetto pubblico, il modulo di richiesta del cofinanziamento dovrà essere presentato dal rappresentante legale dell'ente. Nel caso di gruppi informali dovrà essere inoltrato dal soggetto individuato come capogruppo così come indicato dal programma europeo di riferimento.

3. In allegato all'Istanza di cui al comma 2, il soggetto proponente è altresì obbligato a trasmettere per conoscenza uno stralcio del progetto presentato agli uffici europei, ossia la parte relativa al piano finanziario dove viene citato, qualora previsto, il cofinanziamento regionale, allegando, altresì, copie della eventuale nota di trasmissione con la quale si invia il progetto all'Agenzia di riferimento e della ricevuta postale.

4. A seguito della richiesta di cofinanziamento di cui al precedente punto 2, l'Ufficio regionale, tenendo conto del numero progressivo del protocollo di ingresso dell'istanza, verificherà l'ammissibilità della richiesta e la relativa disponibilità finanziaria sull'Azione 5 dell'A.P.Q. "Giovani Protagonisti di sé e del territorio" e, in caso positivo, rilascerà una nota con la quale si impegna ad erogare il contributo richiesto solo ed esclusivamente nel caso in cui la proposta progettuale venga ammessa a finanziamento da parte dei preposti uffici europei. L'impegno a cofinanziare il progetto verrà mantenuto fino alla pubblicazione da parte degli uffici europei della graduatoria riferita al Programma a cui ciascun progetto fa riferimento. In assenza di pubblicazione della graduatoria da parte degli uffici comunitari, farà fede la comunicazione formale di ammissione del progetto trasmessa al soggetto proponente da parte di detti uffici; in questa ipotesi la comunicazione formale di ammissione del progetto va presentata al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio VI U.O.1, ciò al fine di evitare la revoca del cofinanziamento regionale. Allo stesso indirizzo va comunicato l'eventuale rigetto della proposta progettuale da parte dell'Unione europea al fine di svincolare le somme accantonate. La non ammissibilità del progetto da parte degli uffici europei, comporterà la revoca da parte dell'Amministrazione regionale dell'impegno assunto per il cofinanziamento.

Copia conforme integrale del progetto presentato agli uffici europei va inviata dall'ente/gruppo informale contestualmente alla comunicazione di approvazione della proposta progettuale da parte dell'Unione europea al fine di provvedere all'impegno.

Lente o il gruppo informale beneficiario del cofinanziamento regionale previsto dall'azione 5 dell'A.P.Q. Giovani protagonisti di sé e del territorio dovrà astenersi dal richiedere ai giovani partecipanti contributi economici per il progetto per il quale è stato ottenuto il contributo.

Qualora l'ufficio europeo competente a cui è stato presentato il progetto, approvi quest'ultimo prevedendo un finanziamento inferiore rispetto a quello richiesto, il cofinanziamento verrà ridotto percentualmente in modo corrispondente. Detta riduzione potrà non avere luogo solo nell'ipotesi in cui l'ente beneficiario si faccia carico della somma non coperta con fondi comunitari, fermo restando in questo caso l'obbligo da parte del soggetto proponente di rendicontare all'ufficio europeo e/o al Dipartimento l'intera somma destinata al progetto, comprensiva delle diverse fonti del cofinanziamento.

5. L'ammissibilità dei soggetti proponenti, la valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria per l'erogazione dei contributi saranno stabilite dagli uffici europei. Il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali prenderà atto delle decisioni assunte dagli uffici europei competenti per il Programma europeo di riferimento. Analogo criterio verrà seguito per la fase di rendicontazione del progetto approvato, come indicato nel successivo art. 3.

Art. 3

Erogazione e rendicontazione

L'erogazione del cofinanziamento avverrà in favore dell'ente proponente seguendo una ripartizione in 2 tranches, come di seguito indicato:

- la I tranche del finanziamento, pari all'80% del totale del contributo concesso, verrà erogata ad avvenuta comunicazione, da parte del soggetto proponente, dell'ammissione del progetto a finanziamento, così come indicato nel precedente art. 2 e a seguito di presentazione di polizza fideiussoria per la quota a carico dell'amministrazione regionale, qualora prevista, come al successivo art. 5. L'erogazione della prima tranche avverrà previa verifica del DURC o di eventuali altre attestazioni di regolarità contributiva;

- la II tranche del finanziamento (pari al 20%) verrà erogata a saldo del finanziamento concesso, a conclusione delle attività, a rimborso delle spese sostenute per il progetto, previa richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario che in fase di rendicontazione finale dovrà autocertificare l'avvenuta erogazione della somma da parte degli appositi uffici europei e chiedere il saldo del cofinanziamento regionale. L'erogazione della seconda tranche avverrà previa verifica del DURC o di eventuali altre attestazioni di regolarità contributiva.

Qualora il Programma europeo per il quale si presenta un progetto e si richiede un cofinanziamento regionale non preveda che l'ente beneficiario rendiconti le somme spese all'Unione europea o alle Agenzie di riferimento il richiedente deve comunque presentare un rendiconto dettagliato al Servizio VI, U.O. 1 del dipartimento della famiglia per specificare quali spese sono state coperte con il cofinanziamento previsto dall'azione 5 dell'A.P.Q. Giovani.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare le percentuali delle tranches alla luce dei trasferimenti nazionali e delle disponibilità finanziarie sul capitolo regionale di riferimento.

L'amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre o revocare il contributo concesso nell'ipotesi di riduzione o revoca dei trasferimenti nazionali a valere sul Fondo Nazionale per le politiche giovanili riguardanti le annualità 2007-2009.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. L'ammontare delle risorse pubbliche destinate a cofinanziare i progetti di cui al presente avviso è ad oggi pari a € 333.587,78. Il richiedente potrà avvalersi di un cofinanziamento annuo massimo di € 25.000,00. Detta somma potrà essere erogata per il cofinanziamento di un singolo progetto o per il cofinanziamento di più proposte progettuali, tenendo conto del numero progressivo del protocollo di ingresso e/o del timbro postale e delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5

Garanzie fideiussorie

Gli enti privati e i gruppi informali di giovani, ammessi ad un cofinanziamento superiore a € 5.000,00, qualora venga richiesta dall'Unione europea una polizza fideiussoria a garanzia delle risorse pubbliche erogate per il progetto, dovranno presentare al dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - Servizio VI, U.O. 1, un'ulteriore polizza fideiussoria per la quota a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 6

Comunicazione

1. Ai soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte del presente bando è fatto obbligo di citare espressamente negli atti di

informazione, compresi manifesti e cartellonistica, laddove previsti, i soggetti istituzionali firmatari dell'A.P.Q. in argomento dal quale derivano i contributi finanziari.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare un proprio logo da inserire negli atti di informazione di cui al comma 1.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Nelle more dell'adozione del provvedimento dell'art. 20, comma 2, decreto legge n. 196/2003, si precisa che ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso al presente intervento.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande di cofinanziamento, redatte secondo l'allegato schema (All. 1) dovranno essere presentate o spedite al dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio VI, U.O. 1 "Interventi per l'integrazione, la promozione ed il sostegno della condizione giovanile" - via Trinacria nn. 34/36 Palermo, secondo la tempistica di cui al precedente art. 2, comma 2.

Ai fini del rispetto dell'ordine di graduatoria, farà fede esclusivamente il timbro e il numero di protocollo dell'URP del Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Le istanze presentate direttamente all'URP dovranno pervenire nelle ore antimeridiane dal lunedì al venerdì entro le ore 13 e nelle ore pomeridiane esclusivamente nella giornata di mercoledì nell'orario di apertura previsto per l'URP.

2. Il presente avviso rimarrà valido fino al pieno utilizzo delle risorse finanziarie previste nell'azione 5 dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio" e comunque non oltre il periodo di attuazione del citato Accordo.

3. Per favorire la consultazione ai soggetti interessati il presente atto verrà pubblicato nella pagina web www.regione.sicilia.it/famiglia, al fine di darne ampia diffusione.

Allegato 1

(Modello domanda)

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"GIOVANI PROTAGONISTI DI SÉ E DEL TERRITORIO"
REGIONE SICILIANA**

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Servizio VI - U.O.1 "Interventi per l'integrazione, la promozione, il sostegno della condizione giovanile"

Via Trinacria 34 - 90144 Palermo

**OGGETTO: A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio".
Azione 5 "Orientati verso l'Europa".**

Istanza di finanziamento per la realizzazione del progetto (denominazione) da presentare in attuazione del Programma europeo
decisione n. Bando europeo (CALL) n.
azione (ove prevista), misura (ove prevista) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. del, con scadenza il
(Ad eccezione di Azione/Misura i campi sono tutti obbligatori)
Indirizzo sito internet di riferimento del bando:
Breve descrizione del progetto
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto (nome e cognome)
 nato a, provincia,
 il, codice fiscale,
 residente a,
 via/piazza,
 in qualità di legale rappresentante di

con sede legale in
 via/piazza
 sede operativa in
 via/piazza n.
 C.F. P. IVA
 tel./cell. n., fax n.
 e-mail

in attuazione del decreto n. 1246 del 21 luglio 2011 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. del, con la presente chiede il cofinanziamento pari a €, % rispetto al costo totale di € per il progetto denominato, da presentare/presentato ai competenti uffici europei per il programma indicato in oggetto.

A tal fine, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- di essere soggetto ammissibile a finanziamento secondo quanto previsto nel bando (CALL) europeo "....." (denominazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. del

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- che il progetto per il quale si chiede il cofinanziamento è rivolto a giovani di età compresa tra i 14-30 anni;
- di essere consapevole che la mancata ammissione a finanziamento a carico dei fondi europei per il programma per il quale si richiede il cofinanziamento comporterà l'immediata revoca della richiesta di cofinanziamento all'amministrazione regionale;
- di conoscere le direttive emanate dal Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in merito alle procedure amministrative stabilite per l'ammissibilità e l'erogazione del cofinanziamento, di cui al decreto n. 1246 del 21 luglio 2011 e di non esigere alcun intervento economico nel caso di mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti a carico del soggetto richiedente;
- di impegnarsi a realizzare il progetto secondo le modalità, i contenuti e i costi risultanti dal progetto approvato e ammesso a finanziamento;
- di impegnarsi a fornire all'amministrazione regionale copia del progetto inoltrato agli uffici europei contestualmente all'invio della copia della nota di approvazione del progetto da parte dei preposti uffici europei;
- di impegnarsi a fornire all'amministrazione regionale la documentazione prevista nel decreto n. del per la rendicontazione del progetto ammesso a finanziamento;
- di impegnarsi a comunicare all'amministrazione regionale l'eventuale rigetto della proposta progettuale da parte degli uffici europei ai fini di svincolare le somme accantonate;
- di impegnarsi a non chiedere alcun contributo economico ai beneficiari dell'intervento in quanto lo stesso è coperto dal cofinanziamento richiesto al Dipartimento;
- di impegnarsi a fornire all'amministrazione regionale informazioni e documenti attestanti l'avvenuta realizzazione del progetto.

Il Legale rappresentante¹

(firma e timbro)

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 2 maggio 2011.

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Manuale delle procedure dei controlli in loco sulle misure ad investimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 73 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comunitarie relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR);

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione europea ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR);

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità di gestione del PSR;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale Organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010, tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Visto il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR, approvato con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009;

Visto il decreto n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357 con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR;

Viste le "Disposizioni attuative e procedurali delle misure a investimento del Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013" approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i bandi pubblici con i quali sono state attivate le misure del PSR Sicilia 2007/2013;

Considerato che il reg. UE n. 65/2011 stabilisce agli artt. 25, 26 e 27 le modalità di svolgimento dei controlli in loco per il sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e per determinate misure dell'asse 2 e 4;

Considerato che su tutte le domande finanziate è determinato annualmente un numero di domande da sottoporre a controllo in loco ai sensi degli artt. 25 e 26 del reg. UE n. 65/2011;

Considerato che, per quanto precede, è necessario, al fine di uniformare i controlli, definire un manuale che indichi le modalità operative di esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento delle misure dell'asse 1, dell'asse 3 e di talune misure dell'asse 2 e 4 del PSR Sicilia 2007/2013 per i quali il pagamento è subordinato alla realizzazione di un investimento, di un progetto, di interventi formativi, di servizi di consulenza e di certificazione di qualità;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare un documento "Manuale delle procedure dei controlli in loco misure a investimento" del PSR Sicilia 2007/2013;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

È approvato il "Manuale delle procedure dei controlli in loco misure a investimento" del PSR Sicilia 2007/2013, di cui all'allegato A del presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Per quanto non disposto nell'allegato A del presente decreto si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali- parte generale - misure ad investimento" alle "Disposizioni attuative per ogni misura", al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" e alle circolari AGEA.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 2 maggio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 99.

Allegato A

REG. CE N. 1698/05
PSR SICILIA 2007/2013

Programma
di Sviluppo
Rurale 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 2007-2013

MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI
IN LOCO SULLE MISURE AD INVESTIMENTO
REG. UE N. 65/2011 ARTT. 25 E 26

PREMESSA

Il controllo in loco è svolto sul campione indicato dall'art. 25 del reg. UE n. 65/2011. È un controllo approfondito e prevede una visita presso la sede dell'investimento/operazione o al promotore dell'operazione.

L'attività di verifica cui si riferisce la presente procedura è quella finalizzata al controllo delle domande di pagamento delle misure dell'asse 1, dell'asse 3 e di talune misure dell'asse 2 e 4, per i quali il pagamento è subordinato alla realizzazione di un investimento, di un progetto, di interventi formativi, di servizi di consulenza e di certificazione di qualità.

1. Campo di applicazione

Misura	Reg. CE n. 1698/2005
Asse 1 - tutte le misure	Art. 20
Asse 2 - - 214	Art. 39, par. 5
Asse 2 - - 216	Art. 36, lettera a) punto vi)
Asse 2 - - 221 (limitatamente ai costi di impianto)	Art. 36, lettera b) punto i)
Asse 2 - - 222	Art. 36, lettera b) punto ii)
Asse 2 - - 223 (limitatamente ai costi di impianto)	Art. 36, lettera b) punto iii)
Asse 2 - - 226	Art. 36, lettera b) punto vi)
Asse 2 - - 227	Art. 36, lettera b) punto vii)
Asse 3 - - tutte le misure	Art. 52

L'attività di verifica riguarda anche le misure attuate nell'ambito dell'asse IV quando i beneficiari delle stesse sono i GAL.

2. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti sono coloro che a vario titolo, direttamente o indirettamente, svolgono un ruolo nell'attività di controllo:

- **Autorità di gestione (AdG):** è responsabile dell'efficace ed efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma e, in particolare, delle attività indicate all'art. 75 del reg. CE n. 1698/2005. L'Autorità di gestione è l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari rappresentata dal dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali;
- **beneficiario:** soggetto pubblico o privato, singolo o associato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario del sostegno;
- **CAA:** centri autorizzati di assistenza tecnica;
- **Organismo pagatore (OP):** organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento. Per la Regione siciliana le funzioni di OP sono svolte da AGEA;
- **Organismo di certificazione:** in atto rappresentato dalla Marzars & Guérard S.p.A., entità designata dallo Stato membro che assicurerà ai sensi degli artt. 7 e 8 del reg. CE n. 1290 la certificazione dei conti annuali dell'Organismo pagatore, con riferimento alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi elaborando apposita relazione di certificazione in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del reg. CE n. 885/2006;
- **esponibile di misura/sottomisura/azione:** è il dirigente generale del dipartimento cui compete la gestione della misura;
- **oggetti attuatori:** sono rappresentati da strutture territoriali cui è affidata la gestione delle attività di carattere tecnico amministrativo per l'attuazione del programma.

3. Definizioni

- **Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA):** Codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della Pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **documento fiscale:** emesso obbligatoriamente da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazioni di servizi ed il diritto a riscuotere il prezzo;
- **domanda ammessa:** istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per uno o più gruppi di colture, operazioni o misure;

- **domanda di aiuto:** domanda di ammissione ad un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 del regolamento UE n. 65/2011);
- **domanda di pagamento:** domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 2 del regolamento UE n. 65/2011), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo;
- **domanda ammessa:** istanza ritenuta ammissibile a finanziamento, compresa la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento;
- **impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;
- **pagamento ammesso:** contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- **irregolarità, inadempienza, infrazione:** il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **misura:** una serie di operazioni finalizzate al conseguimento di uno o più obiettivi;
- **operazione:** una unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da uno o più beneficiari e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. Per "operazione" si intende un progetto o una azione attuata dal beneficiario finale, dal destinatario ultimo o dal soggetto attuatore;
- **S.I.G.C.:** sistema integrato di gestione e controllo. Il reg. CE n. 1783/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- **S.I.A.N.** Sistema informativo agricolo nazionale;
- **tracciabilità dei pagamenti:** documentazione bancaria/postale (bonifico, assegno circolare, vaglia postale, ecc) comprovante l'avvenuta corresponsione da parte del beneficiario per la fornitura/prestazione oggetto di pagamento.

4. Riferimenti normativi

- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;
- regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

- decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR);
- decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione europea ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR);
- regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la qualifica di Organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempimenti dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale", che abroga il D.M. 20 marzo 2008, n. 1205;
- regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37.

5. Norme attuative e documentazione di riferimento

- Decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
- decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1 fg. n. 48 con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
- decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1 foglio 357, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
- decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura con il quale vengono approvate "Le griglie di elaborazione per il calcolo delle riduzioni e esclusioni" specifiche di ciascuna misura relative alla misura;
- disposizioni attuative e procedurali specifiche di misura;
- manuale delle procedure e dei controlli - AGEA;
- linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009 - Procedura garanzie informatizzata;
- procedura pagamento domande di anticipo su cauzione - AGEA - 21 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- circolare AGEA n. 31 del 27 maggio 2009 - Rimissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine;
- circolare AGEA n. 36 del 7 novembre 2008 - Procedura registrazione debiti;
- circolare AGEA n. 53 dell'1 dicembre 2009 - Modifica circolare n. 36 del 7 novembre 2008. Procedura registrazione debiti (PRD);
- gestione degli elenchi di pagamento - AGEA - febbraio 2010;
- modalità e criteri per estrazione campione controlli in loco - AGEA - 18 febbraio 2010;
- circolare prot. n. 52123 del 17 giugno 2010 del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura "PSR Sicilia 2007/2013 - procedure per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto e di pagamento".

6. Linee generali e comuni ai controlli in loco

In base a quanto disposto dall'art. 25 del reg. UE n. 65/2011, la spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 4% della spesa di cui all'art. 23 del medesimo regolamento, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore.

Per l'intero periodo di programmazione 2007/2013 la spesa controllata rappresenta almeno il 5% della spesa finanziata dal FEASR.

Il campione delle domande viene selezionato dall'organismo pagatore sulla base di una analisi di rischio, i cui criteri devono permettere, tra l'altro, di estrarre un campione che sia rappresentativo e che, in particolare, tiene conto:

- dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dell'unione;
- della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure;
- dell'obbligo di un campionamento casuale che comprenda tra il 20 e il 25% della spesa.

I risultati dei controlli devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

La presenza, quindi, di anomalie su una parte del campione controllato comporta una revisione dell'analisi di rischi che genera un aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo, che si applica nell'anno successivo a quello risultato anomalo.

Il controllo deve essere effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'autorizzazione al pagamento.

Il controllo in loco deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e, pertanto, il funzionario/i che realizza/no il controllo in loco non può/possono coincidere con quello/i che realizza/no il controllo amministrativo sulla stessa operazione.

I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso al beneficiario come previsto dall'art. 4 paragrafo 7 del reg. UE n. 65/2011 nell'ambito dell'asse 1 e 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e 4.

In genere l'avviso al beneficiario avviene a mezzo telegramma o tramite raccomandata con avviso di ricevimento; può avvenire anche tramite telefonata o posta certificata del beneficiario o di persona dello stesso delegata (ad es. tecnico progettista). Le modalità di preavviso saranno documentate nella relazione di controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Il beneficiario, o un suo delegato munito di delega, è tenuto a essere presente il giorno del sopralluogo e deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo dove è stato realizzato l'intervento/operazione. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Per le pratiche comprese nel campione selezionato per il controllo in loco non si procede al controllo in situ.

Per le misure 114 e 132, considerato che le operazioni prevedono investimenti di piccola entità, che vi è un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento e che si tratta di investimenti immateriali, non si effettuano i controlli in situ.

Inoltre, per le misure 331 e 341, in cui il beneficiario è l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, non verranno effettuati controlli in situ in quanto si tratta di investimenti immateriali e non vi è il rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento; per queste operazioni, comunque, verranno effettuati dei controlli in itinere da parte degli uffici responsabili dell'attuazione delle misure.

7. Contenuto del controllo in loco

Il controllo in loco ha come obiettivo la verifica completa dell'investimento. I funzionari verificano che i lavori eseguiti, gli impianti/macchinari acquistati e i servizi forniti trovino rispondenza con le previsioni progettuali approvate all'atto della concessione dell'aiuto.

Ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, del reg. UE n. 65/2011, nel corso del controllo in loco dovranno essere verificati i seguenti aspetti:

- a) l'esistenza di documenti, contabili o altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo ha lo scopo di verificare l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo detenuti dal beneficiario, a corredo delle domande di pagamento presentate, che consentano di verificare la tracciabilità e la reale effettuazione dei pagamenti dichiarati dal beneficiario e la correttezza delle operazioni contabili.

Il controllo consiste nel verificare che:

- la documentazione fiscale sia in originale;
- le fatture ed i pagamenti oggetto di contributo siano regolarmente registrate nei documenti contabili;
- l'avvenuto pagamento sia comprovato mediante dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici dalle quali si deve evincere la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non hanno nulla pretendere;
- tutti i pagamenti effettuati, siano tracciati attraverso idonea documentazione.

L'annullamento dei documenti giustificativi di spesa tramite timbratura deve riportare: data, importo della spesa ammessa, normativa di riferimento e firma dei funzionari incaricati (fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR - PSR Sicilia 2007/2013. Asse misura).

I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Per le dotazioni (macchine e attrezzature) è necessario controllare che sulla fattura sia riportato il numero di matricola del bene oggetto di finanziamento.

Al momento della visita dovranno essere verificati i giustificativi di pagamento, fatture originali regolarmente quietanzate o documenti contabili equivalenti (per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità), le modalità di pagamento (Bonifico bancario - Ricevuta bancaria - Assegno non trasferibile - Bollettino postale, Vaglia postale, ecc.) nonché copia estratta conto da cui risulti l'effettiva negoziazione.

Il pagamento in contanti, ove previsto, è ammesso solo nel caso in cui è possibile inequivocabilmente garantire la tracciabilità (con verifica diretta presso il fornitore) della spesa e comunque per importi non superiori a 500,00 euro, Iva compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.

Per la verifica del punto a) par. 1 dell'art. 26 del reg. UE n. 65/2011, vedasi il documento MIPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - anno 2010 - al punto 2.13 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nonché le disposizioni attuative e procedurali misure a investimento approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e le disposizioni specifiche per misura.

Inoltre, per operazioni realizzate da enti pubblici deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'art. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti a lavori, servizi, e forniture pubbliche, nonché la gestione finanziamenti pubblici anche europei.

Nel caso di incoerenza dei dati, se ritenute necessarie da parte dei funzionari incaricati del controllo, possono essere effettuate verifiche amministrative presso i fornitori del beneficiario per ulteriore riscontro sulla documentazione contabile inerente le spese rendicontate.

Le informazioni possono essere assunte con diverse modalità:

- richiesta di informazioni per via documentale all'azienda fornitrice (documentazione di incasso e mastro cliente);
- visita presso l'azienda fornitrice;
- richiesta di accertamento di polizia tributaria/giudiziaria.

Si dovrà verificare la contabilizzazione effettuata dal fornitore relativa all'incasso degli importi dei quali il beneficiario ha presentato giustificativi di spesa, con l'intento di accertare se medesimi importi abbiano corrispondenza con le forniture stesse;

b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'Unione, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti.

Per un adeguato numero di voci di spesa, pari almeno al 25% va verificato che la quantità e la qualità dei materiali e le modalità di esecuzione delle opere siano coerenti con gli standard fissati nel capitolato in base al quale erano stati definiti i costi.

Nella relazione dovrà essere riportato il criterio in base al quale sono state selezionate le predette voci di spesa sottoposte al controllo.

Occorre, tuttavia, individuare tutti gli investimenti mobili (macchine e attrezzature) ed effettuare la verifica confrontando le marche ed i modelli con quelle indicate nei preventivi di spesa presentati ed approvati (in caso di acquisto di marche e modelli diversi occorre verificare le motivazioni ed accertare l'equivalenza a livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste nella fase di concessione).

Sui macchinari e sulle attrezzature, ove previsto nell'atto di concessione dell'aiuto, devono essere apposte delle targhette riportanti i dati identificativi del contributo concesso.

Per le misure che prevedono investimenti immateriali i controlli in loco includono una visita al promotore dell'operazione.

La verifica consiste nel riscontro dell'esistenza e della corrispondenza dei servizi forniti con quanto prodotto a rendicontazione dal beneficiario ai fini della richiesta di pagamento (verifica degli elaborati finali, documentazione testimoniale a stampa, fotografica, ecc.).

Per le misure 111, 114 e 132 il controllo prevede la verifica rispettivamente del materiale didattico consegnato al partecipante del corso, degli elaborati della consulenza e degli attestati relativi alla certificazione.

Il controllo prevede anche la verifica della presenza e della conformità delle indicazioni grafiche sul materiale formativo e informativo prodotto (ad es. per le misure 111, 133, ecc.).

Per le misure per le quali il progetto comporti la realizzazione di materiale informativo, si dovrà acquisire copia del medesimo se prodotto a stampa su supporto cartaceo, oppure copia del materiale multimediale su CD-DVD o altro supporto digitale o documentazione fotografica (digitale e/o stampa) per il materiale informativo oggetto di installazione sul territorio (cartellonistica, bacheche informative, ecc).

Fa parte di questa verifica anche l'accertamento relativo ai tempi di esecuzione dell'intervento e di effettuazione della spesa in relazione a quanto previsto nelle disposizioni attuative specifiche per misura e nei decreti di concessione dell'aiuto;

c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno.

Nel corso del controllo si dovrà verificare la corretta destinazione e il corretto utilizzo dei beni acquistati con il contributo dell'Unione, secondo quanto previsto nella domanda di sostegno, nel progetto finanziato e nel decreto di concessione del contributo.

I funzionari controllori identificano con l'ausilio di specifica documentazione (es. planimetrie, disegni, ecc.) l'oggetto di finanziamento e la sua localizzazione. Verificano, inoltre, che la destinazione d'uso (il beneficiario non può utilizzare l'oggetto dell'investimento per scopi diversi da quelli per i quali era stata approvata la domanda di aiuto, cedere a terzi o modificare l'assetto proprietario, cessare o rilocalizzare l'attività produttiva) rilevabile durante la visita corrisponda a quella approvata in sede di istruttoria.

Durante il controllo occorre verificare la funzionalità delle singole opere/singoli investimenti realizzati e l'attività produttiva in corso collegata ai beni oggetto di finanziamento.

Per alcune misure (ad es. 221) si dovranno effettuare dei rilievi finalizzati alla misurazione delle superficie imboschite indicando la tecnica di misurazione;

d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'Unione, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

Si dovrà valutare la conformità delle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle forniture di beni e servizi per tutti i beneficiari pubblici e per gli enti di diritto pubblico alla normativa regionale in materia: legge n. 109/94, nel testo vigente in Sicilia e decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure di conferimento di incarichi da parte dei soggetti professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica.

Vanno verificate le autorizzazioni (ove pertinente) in possesso dei beneficiari in relazione alle normative urbanistiche, ambientali, di sicurezza, ecc. (valutazione di incidenza in zone rete Natura 2000, nulla osta da parte degli enti di tutela delle aree naturali protette, omologazione ai sensi delle norme di sicurezza per macchine e attrezzature, emissioni inquinanti per macchine e impianti che producono gas di scarico, acque reflue, rifiuti in genere).

Per la realizzazione di interventi fissi ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico occorre verificare in nulla osta rilasciati, rispettivamente dal Comando del Corpo forestale - Ispettorato ripartimentale delle foreste e dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Servizio soprintendenza BB.CC.AA.

Le macchine e le attrezzature devono essere corredate da apposita dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e

devono recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni ed essere omologate ed immatricolate:

- a - nome del fabbricante;
- b - la marcatura CE;
- c - designazione della serie o del tipo;
- d - eventualmente, numero di serie.

Per gli investimenti strutturali è necessario verificare la documentazione tecnico-urbanistica-amministrativa (es. autorizzazione edilizia, certificato di agibilità, accatastamento, DIA per attività produttive, autorizzazione sanitaria, certificato di regolare esecuzione dei lavori, certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. ecc.).

Ove non compresi nel certificato di agibilità, occorre esaminare il certificato di conformità dell'impianto elettrico e la certificazione idrosanitaria.

Va verificata, ove pertinente, la certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico impiegato, rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa, la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore e dell'eventuale piano di gestione.

Per le operazioni finanziate si dovranno effettuare i controlli per valutare la conformità con i requisiti previsti dal PSR Sicilia 2007/2013, dalle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" e dalle "Disposizioni attuative specifiche per la misura".

8. Calcolo della spesa ammissibile

Ultimate le verifiche relative ai punti precedenti, i funzionari controllori, una volta determinato l'ammontare della spesa ammissibile, individuano (art. 30 par. 1 a) e 1b) reg. UE n. 65/2011):

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate (spesa ammissibile).

Se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (dichiarato) supera l'importo erogabile (accertato) di oltre il 3%, all'importo stabilito si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$AC = 100(CR-CA)/CA$$

Se AC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE=CA-(CR-CA)$$

Non si applicano le riduzioni previste dal reg. UE n. 65/2011 art. 30 se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, ovvero nei casi:

- di errore materiale;
- in cui i funzionari controllori possono chiaramente affermare che il beneficiario non è responsabile per l'inclusione di costi non ammissibili.

Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli artt. 24 e 29 del reg. UE n. 65/2011.

9. Verifica delle dichiarazioni rese

Nel corso del controllo in loco occorre verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario.

Il controllo riguarda tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza del richiedente.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45, si applicano le conseguenze penali previste dall'art. 76 del sopraccitato D.P.R.

10. Verifica del rispetto degli impegni

Determinato l'importo della spesa ammissibile di cui all'art. 30 del reg. UE n. 65/2011, i funzionari controllori procedono alla verifica

ca del rispetto degli impegni e degli obblighi che è possibile controllare al momento della visita.

Per ciascuna misura/azione, con apposito provvedimento dell'Autorità di gestione, sono state approvate le griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli impegni assunti comporta sempre:

- la pronuncia della decadenza parziale o totale per misura e/o operazione;
- la restituzione delle somme eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo, maggiorate degli interessi legali, nel caso di decadenza totale;
- l'applicazione delle riduzioni di contributo previste nel caso di decadenza parziale.

La pronuncia della decadenza totale è prevista per gli impegni essenziali che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi della misura e/o operazione.

Il mancato rispetto di impegni accessori che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi della misura e/o operazione, comporta la decadenza parziale relativamente alla misura e/o operazione applicata, sulla quale si è verificata l'irregolarità. Tale decadenza parziale si applica mediante penalità, determinate in valore percentuale che riducono il contributo effettivamente spettante al beneficiario, così come rideterminato in base all'esito del controllo.

Le riduzioni ed esclusioni per le infrazioni di impegni connessi a misure ad investimento sono disciplinate dagli artt. 19 e 20 del D.M. n. 30125/2009.

In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse.

La percentuale delle riduzioni non può essere inferiore al 3% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del D.M. n. 30125/2009.

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per l'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Ove durante il controllo venga accertata la violazione di un impegno non essenziale, si procede a quantificare il livello (1 - basso, 3 - medio e 5 - alto) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media corrispondente. In tal modo si ottiene un punteggio medio che sarà compreso tra 1 e 5, arrotondato al secondo decimale per difetto (tra 0,01 e 0,05) o per eccesso (> 0,05) a cui viene collegata una percentuale di riduzione.

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= X < 3,00	3%
3,00 <= X < 4,00	y%
X > 4,00	z%

Le percentuali y e z sono percentuali di riduzione maggiori del 3% individuate con apposito provvedimento dall'Autorità di gestione per ciascuna misura/azione, contestualmente alle griglie di elaborazione per il calcolo delle riduzioni/esclusioni.

Le riduzioni per infrazioni di impegni si applicano caso per caso ai montanti per misura o per operazione, secondo la metodologia indicata nell'allegato 7 del D.M. n. 30125/2009.

Se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicano le riduzioni e/o esclusioni previste dagli artt. 19 e 20 del D.M. n. 30125/2009, nei modi previsti ai punti 2.3, 2.3.2 e 3 del "Manuale delle riduzioni, esclusioni e delle sanzioni", allegato "A" al decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e dalle griglie di elaborazione per il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni specifiche per ciascuna misura approvate con decreto dall'Autorità di gestione.

Nel corso della verifica occorre verificare anche il rispetto degli obblighi di pubblicità (all. VI punto 2.2 del reg. CE n. 1974/2006).

- la presenza e la conformità della targa informativa affissa sul luogo dell'investimento obbligatoria presso le aziende che hanno realizzato un investimento di costo complessivo supe-

riore a 50.000,00 euro ma uguale o inferiore a 500.000,00 euro;

- la presenza e la conformità del cartello informativo affisso sul luogo dell'investimento obbligatorio presso le aziende che hanno realizzato un investimento di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del reg. CE n. 1974/2006, corredati dalla dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali".

I funzionari controllori, durante il controllo in loco, per la misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" valutano la conformità con il piano aziendale.

Il controllo prevede, inoltre, la verifica di eventuali obblighi e prescrizioni specifiche riferite all'investimento/progetto/attività/intervento.

11. Calcolo dell'ammontare del contributo liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione fiscale/contabile, le verifiche generali sugli investimenti e calcolata la spesa ammissibile secondo l'art. 30 del reg. UE n. 65/2011, terminato il controllo del rispetto degli impegni e determinata l'eventuale percentuale di riduzione, si procede al calcolo dell'ammontare del contributo da liquidare e alla stesura della relazione di controllo.

Ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'art. 30 del reg. UE n. 65/2011, quindi le riduzioni previste dall'art. 19 dello stesso D.M.

12. Relazione di controllo

Ciascun controllo è oggetto di una relazione di controllo che consiste di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

La relazione di controllo, redatta in occasione della visita, deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) la misura e il numero di domanda selezionata;
- b) denominazione dell'azienda e relativo CUA;A;
- c) funzionari incaricati del controllo;
- d) persone presenti al controllo;
- e) modalità e termine di preavviso della visita;
- f) caratteristiche e descrizione degli investimenti oggetto di finanziamento;
- g) data e luogo della verifica;
- h) riepilogo della documentazione esaminata;
- i) verifica sulla presenza degli investimenti oggetto di contributo;
- j) verifica del corretto utilizzo dei beni oggetto del finanziamento;
- k) verifiche del corretto mantenimento della destinazione prevista e delle finalità del progetto finanziato;
- l) verifiche di cui all'art. 26 del reg. UE n. 65/2011;
- m) verifica delle dichiarazioni rese;
- n) le risultanze del controllo;
- o) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

Alla fine della relazione di controllo sono previsti due campi note per eventuali dichiarazioni/osservazioni da parte del beneficiario o dei funzionari incaricati del controllo, in riferimento a qualsiasi elemento del controllo.

Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo. L'eventuale rifiuto della ditta deve essere riportato nella relazione.

Al beneficiario dovrà essere consegnata una copia della relazione di controllo.

13. Recupero delle somme indebitamente percepite

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. CE n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato dalla data di notificazione allo stesso dell'obbligo di restituzione sino alla data dell'effettivo rimborso o della detrazione degli importi dovuti. In quest'ultimo caso, salvo i casi di frode, gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del beneficiario.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

Il calcolo degli interessi avviene sulla base del tasso d'interesse legale in vigore al momento della notifica al beneficiario dell'obbligo di restituzione dell'indebito.

Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. compensazione delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore;
2. restituzione diretta delle somme da parte del beneficiario.

14. Procedura controlli in loco misure ad investimento

Finalità

La seguente procedura regola le attività finalizzate alla gestione dei controlli in loco previsti dagli artt. 25, 26, 27 del reg. UE n. 65/2011.

Campo di applicazione

Si avvia con l'estrazione del campione delle domande di pagamento effettuato dall'organismo pagatore e si conclude con l'invio degli esiti all'organismo pagatore.

Principi generali

La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa per le misure ad investimento, finanziata dal FEASR e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore.

Per l'intero periodo di programmazione la spesa controllata rappresenta almeno il 5% della spesa finanziata dal FEASR.

I controlli in loco sono eseguiti prima del versamento del saldo finale per un dato progetto.

Fasi della procedura

L'Organismo pagatore definisce i criteri di estrazione del campione tenendo conto di eventuali criteri aggiuntivi evidenziati dalla Regione ed effettua l'estrazione del campione.

L'area III (Area interdepartimentale controlli programmi comunitari e nazionali) comunica agli uffici "Attività di monitoraggio e controllo dei fondi comunitari" presso gli IPA del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura ed agli uffici deputati al controllo designati dal dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura e dal dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali l'elenco delle domande di pagamento sottoposte al controllo per le misure di propria competenza.

Gli uffici deputati al controllo provvederanno a nominare i funzionari che dovranno effettuare il controllo.

I funzionari che eseguono il controllo in loco non devono coincidere con i funzionari che hanno effettuato l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento e/o l'accertamento finale sulla stessa operazione.

I funzionari incaricati del controllo:

- acquisiscono i fascicoli relativi all'operazione oggetto di controllo;
- comunicano al beneficiario l'avvio del procedimento di controllo e la data della visita in loco;
- svolgono il controllo in loco;
- redigono la relazione di controllo;
- compilano a sistema la check list del controllo in loco, con l'indicazione, tra l'altro, dell'importo ammissibile al pagamento e delle risultanze della relazione di controllo;
- trasmettono la relazione di controllo, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento, all'ufficio che ha effettuato l'accertamento del SAL/SALDO finale e per conoscenza all'area 3.

L'area 3 verifica le risultanze dei controlli ed invia periodicamente una relazione di sintesi sugli esiti dei controlli all'Organismo pagatore.

Per quanto non previsto nel presente manuale si farà riferimento alle "Disposizioni attuative per ogni misura", alle "Disposizioni attuative e procedurali - parte generale - misure ad investimento" approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, alle circolari AGEA, al PSR Sicilia nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

(2011.29.2235)003

DECRETO 30 maggio 2011.

Approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 132 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - Seconda sottofase.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C 2008 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C 2009 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di Autorità di gestione del Programma medesimo;

Considerato che, in particolare in base al reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14, aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittenti finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2010 Reg. 1 fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009, reg. 1 fg. 268 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 403

dell'11 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010, reg. 1, fg. 56, con il quale sono approvate modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, reg. 1, fg. 92, con il quale sono approvate integrazioni alle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011, in corso di registrazione, con il quale sono approvate modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 102 dell'11 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010, reg. 1, fg. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica misura 132 del PSR Sicilia 2007/2013" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1024 del 15 ottobre 2010 registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010 al reg. n. 1, foglio n. 331 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 10 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la modifica in merito alle modalità di pagamento delle disposizioni attuative specifiche della misura 132 - "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare";

Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010, relativo alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - seconda sottofase;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 605 del 15 marzo 2011, registrato alla ragioneria centrale risorse agricole e alimentari al n. 326 del 15 marzo 2011, con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 132 del PSR Sicilia 2007/2013 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - seconda sottofase;

Viste le note degli ispettorati provinciali dell'agricoltura con cui sono stati trasmessi gli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili distinti per provincia;

Visto l'allegato A "Elenco definitivo delle istanze ammissibili", che fa parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate le domande di aiuto ritenute ammissibili a finanziamento con il relativo punteggio;

Visto l'allegato B "Elenco definitivo delle istanze non ammissibili" che fa parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate le domande di aiuto ritenute non ammissibili a finanziamento;

Visto l'allegato C "Elenco definitivo delle istanze non ricevibili" che fa parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate le domande di aiuto ritenute non ricevibili;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione degli elenchi definitivi costituiti dagli allegati A, B e C;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse sono approvati l'elenco definitivo delle istanze ammissibili (allegato A), l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili (allegato B), nonché l'elenco definitivo delle istanze non ricevibili (allegato C), relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 132 del PSR Sicilia 2007/2013 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - seconda sottofase, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e dell'Assessorato. Per evitare possibili errori materiali di impaginazione nella stesura della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, gli elenchi di cui all'art. 1 saranno consultabili nei siti <http://www.psr Sicilia.it> e <http://www.regione.sicilia.it/agricoltura/foreste/assessorato>.

Art. 3

La pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91 del punteggio attribuito, nonché di archiviazione per le domande di aiuto di cui ai sopracitati elenchi "B" e "C". Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle citate disposizioni attuative e procedurali misure a investimento PSR Sicilia 2007/2013, parte generale e parte specifica misura 132.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo 30 maggio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 85.

(2011.29.2236)003

DECRETO 24 giugno 2011.

Graduatoria regionale definitiva relativa alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 133 del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il C.C.R.L. dell'area della dirigenza recepito con D.P.Reg. n. 10 del 27 giugno 2001;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali alla dr.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto n. 3007471 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del servizio IV - Tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari al dr. Giuseppe Calagna;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005, Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, Titolo IV, Capo I, art. 33 (Attività di informazione e promozione);

Visto il PSR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 - parte I, del 31 dicembre 2009, relativo alla misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità";

Visto il decreto n. 290 del 24 febbraio 2011, con il quale è stata nominata la commissione per la valutazione dell'ammissibilità delle domande di aiuto, presentate a valere sulla misura 133, ritenute ricevibili dal servizio IV per il II bando - II sottofase;

Visto il decreto n. 1340 del 30 maggio 2011, con il quale si sono approvati gli elenchi provvisori delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, delle domande escluse e delle domande non ricevibili per il II bando - II sottofase;

Visti gli elenchi provvisori delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, delle domande escluse e delle domande non ricevibili, pubblicati nel sito istituzionale del PSR in data 3 giugno 2011;

Visto l'allegato n. 1, che fa parte integrante del presente provvedimento, con la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse al II bando - II sottofase, per la misura 133, con relativo punteggio;

Visto l'allegato n. 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, sul quale sono riportate le domande di aiuto ritenute non ricevibili;

Visto l'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente provvedimento, sul quale sono riportate le domande di aiuto escluse;

Viste le procedure di verifica effettuate sul sistema operativo SIAN (PRD) dal quale non risultano posizioni debitorie a carico dei soggetti beneficiari;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione della graduatoria regionale definitiva costituita dagli allegati 1, 2 e 3;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto citato nelle premesse, si approva la graduatoria regionale definitiva costituita dagli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativo alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 133 del PSR Sicilia 2007/2013 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità" - II bando - II sottofase.

Art. 2

La pubblicazione della graduatoria regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito, nonché di archiviazione per le istanze e/o non ricevibili.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e il relativo inoltrare alla Corte dei conti.

Palermo, 24 giugno 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 316.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
II BANDO - II SOTTOFASE - GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMESSE

N.	DENOMINAZIONE CONSORZIO/ASSOCIAZIONE	SEDE LEGALE	PV	CUAA	CODICE PROGETTO	IMPORTO PROGETTO (Euro)	CONTRIBUTO RICHIESTO 70% (Euro)	PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO	VALUTAZIONE														
									DATI PROGETTUALI						CRITERI DI SELEZIONE						PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO	ANNOTAZIONI	
									Attributo	Richiesto	Attributo	Richiesto	Attributo	Richiesto	Attributo	Richiesto	Attributo	Richiesto	Attributo	Richiesto			Attributo
1	TERRAPIETRA A.T.I.	CAMPOREALE	PA	05987520821	94750650338	382.883,00	268.018,10	80	0	10	0	15	20	20	20	20	20	15	15	15	15	70	
2	CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI SICILIA I.G.P.	CATANIA	CT	03510280872	94750604533	277.332,00	194.132,40	75	0	10	0	20	20	10	10	10	20	20	15	15	15	65	
3	CONSORZIO TUTELA PECORINO SICILIANO D.O.P.	CAMMARATA	AG	02290450846	94750617816	63.300,00	44.310,00	55	10	0	0	5	5	20	20	0	0	0	20	20	20	55	
4	SOC. COOP. AGRICOLA CANTINE SETTESOLI	MENFI	AG	00071330849	94750648787	83.943,00	58.760,00	55	0	0	0	20	20	5	5	20	20	10	10	10	10	55	
5	CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI SICILIA I.G.P.	CATANIA	CT	03510280872	94750604517	472.688,00	330.867,60	55	0	10	0	20	20	10	10	0	0	0	15	15	15	45	
6	CONSORZIO TUTELA VASTEDDA VALLE DEL BELICE D.O.P.	AGRIGENTO	AG	02241110846	94750617832	36.000,00	25.200,00	40	0	0	0	5	5	20	20	0	0	0	15	15	15	40	
7	ASSOVINI Sicilia	PALERMO	PA	97146790825	94750641162	581.459,04	407.021,32	40	0	0	0	20	20	5	5	5	0	0	15	15	15	40	
8	CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA DI RIBERA D.O.P.	RIBERA	AG	01901340842	94750646674	251.799,84	176.259,88	45	0	0	0	10	10	20	20	5	0	0	10	10	10	40	
9	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DI VINI E DISTILLATI	PALERMO	PA	059894940823	94750650189	700.000,00	490.000,00	40	0	0	0	20	20	5	5	0	0	0	15	15	15	40	
10	ASSOCIAZIONE VITICOLTORI TERRA DI SICILIA	PALERMO	PA	05966760828	94750650502	129.400,00	90.580,00	40	0	0	0	20	20	5	5	0	0	0	15	15	15	40	
11	ASSOCIAZIONE Agro Zoo NATURA	PALERMO	PA	05429300824	94750651021	750.000,00	525.000,00	40	0	0	0	15	15	5	5	0	0	0	20	20	20	40	

PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
II BANDO - II SOTTOFASE - ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON RICEVIBILI

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE										DATI PROGETTUALI		VALUTAZIONE
N.	DENOMINAZIONE CONSORZIO/ASSOCIAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	NATO A	PV	IL	SEDE LEGALE	PV	CUAA	CODICE PROGETTO	MOTIVI DI NON RICEVIBILITÀ		
1	Consorzio Filiera Olivicola Società Cooperativa	Bongiorno G.ppe	Palermo	PA	24/09/1950	Castelvetrano	TP	02294120817	94750649975	Carenza documentale: - Elenco soci approvato dal CTA - Catastino soci - Dichiarazione ed attestazione conformità rilasciata dall'O.d.C.		

PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
II BANDO - II SOTTOFASE - ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE ESCLUSE

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE										DATI PROGETTUALI		VALUTAZIONE
N.	DENOMINAZIONE CONSORZIO/ASSOCIAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	NATO A	PV	IL	SEDE LEGALE	PV	CUAA	CODICE PROGETTO	MOTIVI DI ESCLUSIONE		
1	ASSOCIAZIONE A.I.A.B.	Bagliesi Vito	Partinico	PA	01/01/1959	Racalmuto	AG	3358490872	94750650981	La domanda è stata presentata da soggetto diverso da Associazione di produttori di cui all'art. 35 reg.to CE n. 1698/2005.		

DECRETO 18 luglio 2011.

Approvazione delle modifiche relative alle Disposizioni attuative specifiche della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/09";

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;

Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009 è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 9 febbraio 2010, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013 che supera il protocollo d'intesa e la convenzione stipulati in data 13 novembre 2008;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visti i decreti del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 403 dell'11 maggio 2010, n. 652 del 30 giugno 2010, n. 2605 del 3 dicembre 2010 e n. 1089 del 6 maggio 2011 di approvazione delle modifiche e integrazioni relative alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento";

Preso atto che la misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi", prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito "Misure a investimento";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 1601 del 17

dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011, reg. 2, fg. 292, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 dell'11 marzo 2011, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative specifiche della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Ritenuto di dovere modificare le disposizioni attuative specifiche della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" del PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 1601 del 17 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011, reg. 2, fg. 292, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 dell'11 marzo 2011;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche relative alle "Disposizioni attuative specifiche della misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" di cui all'allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione della misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Art. 2

Le "Disposizioni attuative specifiche della misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi", modificate con il presente provvedimento, rivestono carattere sostitutivo rispetto alle precedenti emanate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 1601 del 17 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011, reg. 2, fg. 292, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 dell'11 marzo 2011.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 luglio 2011.

BARBAGALLO

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007/2013 REG. CE N. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE
MISURA 322 - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI

1. Premessa

La misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia (PSR Sicilia) 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005 - approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibere n. 48 del 19 febbraio 2008, n. 1974/2006, n. 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura; pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013" emanate dall'Autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psr Sicilia.it e <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato>, e al manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della misura per l'intero periodo di programmazione è pari ad euro 24.700.000,00.

Potranno essere previste riserve per progetti integrati e interventi a titolarità regionale.

3. Obiettivi

I villaggi e i borghi rurali siciliani rappresentano un valore aggiunto nella caratterizzazione della qualità paesistica dell'Isola. I processi di riduzione costante della popolazione delle zone rurali e la conflittualità nell'uso del suolo in alcune zone del territorio regionale, oltre che incidere in maniera significativa sulla disponibilità di aree agricole e rurali in generale, può comportare lo sviluppo di forme di turismo poco sostenibili, che potrebbero compromettere il patrimonio naturalistico, ambientale, architettonico e culturale siciliano. La tutela e la valorizzazione di questo patrimonio può fornire valore aggiunto agli interventi volti a migliorare l'attrattività dei territori sia per le popolazioni residenti, che per le imprese e i fruitori esterni.

Il territorio rurale regionale è ricco di emergenze storico-architettoniche cosiddette minori (borghi, edifici rurali ed elementi correlati), il cui pregio risiede nella tipologia costruttiva e nei materiali utilizzati (ricorso all'impiego della pietra lavorata, del mattone fabbricato artigianalmente, del legno massiccio, ecc.).

Molte di tali strutture sono attualmente in stato di abbandono. Il loro recupero e la loro valorizzazione comportano, infatti, costi di investimento elevati, che risultano spesso insostenibili in riferimento ai redditi conseguibili con le attività di destinazione.

La misura promuove quindi il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, in un'ottica di sviluppo di un'immagine gradevole delle zone rurali. Essa sostiene, altresì, la popolazione rurale creando indirettamente opportunità per il consolidamento del reddito agricolo e lo sviluppo diversificato delle aziende agricole.

4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, gli enti locali territoriali, in forma singola o associata, gli enti strumentali della Regione e gli enti o istituti pubblici di interesse regionale sottoposti a vigilanza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, e i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione oggetto di intervento.

I privati possono usufruire del beneficio indirettamente, nei limiti sopra specificati, aderendo al progetto in una delle forme previste dalla legge.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, pena l'inammissibilità della stessa.

a) Fascicolo aziendale

L'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale riguarda tutti i beneficiari della misura. Essi sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la propria consistenza patrimoniale mediante costituzione del fascicolo aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005) presso una struttura abilitata (CAA e strutture periferiche dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l'agricoltura). L'elenco delle strutture del dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l'agricoltura abilitate alla tenuta del fascicolo aziendale per i beneficiari non agricoli è reperibile nel sito www.psr Sicilia.it.

b) Affidabilità del soggetto beneficiario

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i soggetti "inaffidabili" così come definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007-2013" cap. 2 "Domanda di aiuto".

c) Requisiti del progetto

È condizione obbligatoria, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la presentazione del progetto definitivo unitamente alla domanda di aiuto; in caso di attivazione attraverso manifestazione di interesse, all'atto della manifestazione di interesse è sufficiente la presentazione del progetto preliminare; qualora il progetto preliminare risulti utilmente inserito in graduatoria, dovrà essere presentato, prima dell'ammissione a finanziamento, il progetto definitivo unitamente alla domanda di aiuto.

6. Investimenti ammissibili

Coerentemente con la scheda di misura del PSR 2007/2013, si prevede il recupero di edifici e di strutture ad uso collettivo (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.) ubicati in borghi rurali, da adibirsi ad attività collettive, turistico-culturali e di servizio. Gli interventi ammissibili sono quelli di sistemazione e adeguamento (compresi gli interventi riguardanti le reti idriche e fognarie, le reti elettriche, telefoniche e infotelematiche) di:

- fabbricati destinati alla degustazione dei prodotti locali e alla presentazione del territorio e delle sue risorse;
- fabbricati ai fini della proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali;
- fabbricati e strutture di interesse storico o culturale ai fini della valorizzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali e delle attività connesse;
- fabbricati e strutture di interesse storico, culturale e ambientale;
- strutture e manufatti tradizionali destinati alla fruizione collettiva (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.);
- prospetti di edifici privati inseriti nei contesti di pubblica fruizione (es. piazze, cortili, ecc.) oggetto di intervento, solo se partecipano a un progetto complessivo di ristrutturazione presentato da soggetti pubblici;

Fatto salvo il caso di cui alla lettera f), i fabbricati o manufatti oggetto di intervento dovranno essere pubblici ed avere caratteristiche costruttive e architettoniche storiche.

Dovranno inoltre essere adibiti ad attività collettive, turistico-culturali o di servizio di tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopo di lucro. L'investimento e la destinazione d'uso dovranno essere mantenuti per un periodo di almeno dieci anni.

7. Spese ammissibili

Trattandosi di operazioni realizzate da enti pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal decreto legislativo n. 113/2007.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della manifestazione di interesse o della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:

- opere con prezzi unitari desunti dai vigenti prezzi regionali;
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzi di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione; in ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
- opere in economia realizzate da enti pubblici, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 par. 6.3;
- acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzi di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013;
- spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006;
- acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili.
- spese generali come onorari professionisti e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell'IVA;
- IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari;
- spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e dedicato all'investimento e spese per garanzie fidejussorie, nonché per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta.

Varianti e adeguamenti progettuali

Le varianti potranno essere approvate sempreché:

- non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;

- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

In ogni caso, con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera verrà applicato quanto previsto nelle "Disposizioni attuative procedurali - Misure ad investimento - parte generale - PSR 2007/2013".

Per quanto non precisato si farà riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi" del MIPAAF.

8. Investimenti e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per:

- gli "investimenti di sostituzione" così come definiti nel paragrafo "investimenti di sostituzione" delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013".

Non sono altresì ammissibili le spese per:

- la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati ad uso residenziale;
- l'acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato;
- le opere di manutenzione ordinaria;
- l'acquisto di terreni e beni immobili;
- la realizzazione di opere edili in economia (ad eccezione di quelle di cui al precedente paragrafo 7, lettera c);
- i costi per le certificazioni;
- acquisto di veicoli e arredi di ufficio non pertinenti con l'attività che si intende svolgere;
- acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso o comunque di facile consumo.

9. Localizzazione

La misura sarà realizzata esclusivamente in villaggi rurali ricadenti nelle macro-aree C e D (così come definite nel PSR Sicilia 2007/2013) con una popolazione residente inferiore a 500 abitanti e non aventi autonomia amministrativa. La misura non interviene in villaggi e borghi disabitati.

Saranno esclusi dai bandi emanati dall'Amministrazione i comuni facenti parte dei GAL:

— I.S.C. Madonie (Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collegano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Sperlinga, Valledolmo, Vallerlunga Pratameno);

— Kalat (Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Mazzarone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria);

— Terre del Nisseno (Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco, Sommatino, Sutura, Villalba).

In tali comuni gli interventi previsti nella presente misura verranno realizzati tramite i Piani di sviluppo locale selezionati nell'ambito dell'Asse IV - LEADER del PSR Sicilia 2007/2013.

10. Criteri di selezione e priorità

Caratteristiche del villaggio Peso max 45	Presenza di strutture e/o elementi di aggregazione e richiamo per la popolazione locale (es. fontana attiva, albero secolare, chiesa)	1-3 elem. = 5 4-5 elem. = 8 6-10 elem. = 12 > 10 elem. = 15
	<ul style="list-style-type: none"> Popolazione residente: <ul style="list-style-type: none"> — da 20 a 200 abitanti — da 201 a 400 abitanti — da 401 a 500 abitanti 	10 20 30
Qualità e coerenza del progetto Peso max 35	Numero di iniziative proposte:	
	<ul style="list-style-type: none"> degustazioni prodotti locali; 	5
	<ul style="list-style-type: none"> presentazione territorio e sue risorse; 	5
	<ul style="list-style-type: none"> procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli locali; 	5
	<ul style="list-style-type: none"> procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti artigianali locali; 	5

	<ul style="list-style-type: none"> progetti che prevedono anche il recupero dei prospetti di edifici privati presenti nel contesto pubblico da recuperare 	<p>15 sino al 30% del tot. dei prosp. privati presenti = 5 tra 30% e 50% = 8 tra 50% e 80% = 12 oltre l'80% (o in caso di assenza di edifici privati da recuperare) = 15</p>
Territoriali	Localizzazione in aree D	10
Peso max 20	Aree Natura 2000	5
	Parchi e riserve naturali	5

11. Intensità dell'aiuto

L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile.

A richiesta dell'interessato possono essere concesse anticipazioni fino al massimo del 50% delle spese ammissibili per investimenti, subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo da anticipare.

L'investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 10 anni.

12. Massimali di spesa

La dimensione finanziaria complessiva dell'investimento non potrà superare 1.000.000,00 di euro comprensivi di IVA.

13. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a rispettare quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 fra cui:

- comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 del regolamento CE n. 1974/2006, che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata;
- non apportare all'operazione d'investimento modifiche sostanziali che:

- alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva;
- cambino la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportino l'alienazione dei suddetti beni.

Inoltre il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- far sì che tutti gli interventi finanziati siano sottoposti al vincolo di destinazione d'uso per tutta la durata dell'impegno;
- mantenere attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, per tutta la durata dell'impegno;
- garantire la pubblica fruizione delle strutture e degli edifici recuperati;
- garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006.

14. Modalità di attivazione e accesso alla misura

La misura è attivata tramite procedura valutativa o tramite pre-selezione a seguito di manifestazione di interesse in conformità a quanto indicato al par. 2.1 delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013". L'Amministrazione si riserva di attuare alcuni interventi a titolarità.

15. Manifestazione di interesse e domanda di aiuto

15.1. Termini di presentazione

Le domande di aiuto o le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate entro i termini indicati dall'Amministrazione nell'avviso pubblico.

In caso di manifestazione di interesse, i soggetti i cui progetti saranno utilmente inseriti in graduatoria dovranno presentare la domanda di aiuto e il progetto definitivo entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione, fermo restando che i progetti saranno finanziati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

15.2. Modalità di presentazione

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l'esclusione, in formato cartaceo, debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia, prevista al successivo paragrafo 15.3.1, entro il termine indicato nell'avviso pubblico, al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale infrastrutturali, servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, viale Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 - misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - NON APRIRE AL PROTOCOLLO.

Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

La manifestazione di interesse può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di presentazione tramite il servizio postale con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

Pertanto, la manifestazione di interesse consegnata a mano o inviata tramite corriere autorizzato successivamente ai termini previsti sarà considerata irricevibile.

Sarà altresì ritenuta irricevibile l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.

La domanda di aiuto va presentata telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati sul sistema informativo di AGEA, attraverso il Portale SIAN.

La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip. Infrastrutt. - servizio IV.

La stampa definitiva della domanda presentata informaticamente, debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia, prevista al successivo paragrafo 15.3.2, dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni LEADER, viale Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo, pena l'inammissibilità della stessa.

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 - misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi. NON APRIRE AL PROTOCOLLO.

Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano.

Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13,00 del decimo giorno successivo al rilascio informatico all'invio telematico.

Pertanto, la domanda consegnata a mano o inviata tramite corriere autorizzato successivamente a tale termine sarà considerata irricevibile.

Sarà, altresì, ritenuta irricevibile l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 2 delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale - PSR 2007/2013".

Inoltre, per l'esatta compilazione della domanda, può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali - Sviluppo rurale - Guida operativa - presente nel sito www.psr-sicilia.it.

15.3. Documentazione

15.3.1. Attivazione tramite manifestazione di interesse

Nel caso di manifestazione di interesse dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale rappresentante;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile della struttura abilitata;

- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
- dichiarazione di non essere stato inserito in graduatoria definitiva, su bandi a valere sulla presente misura, per lo stesso borgo/villaggio;
- progetto preliminare redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- certificato di destinazione urbanistica riguardante particelle ed edifici interessati dall'intervento (il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47);
- certificazione del legale rappresentante che attesti il numero di residenti del villaggio e la mancanza di autonomia amministrativa dello stesso;
- dichiarazione che il comune svolgerà negli immobili oggetto di intervento attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro;
- in caso di interventi su prospetti di edifici privati: dichiarazione dei privati che accettano gli interventi sui propri beni;
- atto di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
- delibera dell'organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
- per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000: valutazione di incidenza ambientale.

Dovrà inoltre essere allegata la scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, debitamente compilata, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà riconosciuto.

I soggetti i cui progetti preliminari sono stati utilmente inseriti in graduatoria dovranno presentare, entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione, pena l'inammissibilità a finanziamento:

- 15.2;
 - domanda di aiuto secondo le modalità indicate al paragrafo 15.2;
 - progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, corredato da scheda di valutazione del RUP in cui sono specificati gli importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie;
 - dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
 - delibera di giunta che autorizza la presentazione del progetto.

15.3.2. Attivazione tramite procedura valutativa

Nel caso di procedura valutativa dovrà essere allegata alla domanda di aiuto, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale rappresentante;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile della struttura abilitata;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
- dichiarazione di non essere stato inserito in graduatoria definitiva, su bandi a valere sulla presente misura, per lo stesso borgo/villaggio;
- il progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, corredato da scheda di valutazione del RUP in cui sono specificati gli importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie;
- dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
- delibera di giunta che autorizza la presentazione del progetto;
- certificato di destinazione urbanistica riguardante particelle ed edifici interessati dall'intervento (il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47);
- certificazione del legale rappresentante che attesti il numero di residenti del villaggio e la mancanza di autonomia amministrativa dello stesso;
- dichiarazione che il comune svolgerà negli immobili oggetto di intervento attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro;
- in caso di interventi su prospetti di edifici privati: dichiarazione dei privati che accettano gli interventi sui propri beni;
- atto di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);

- per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000: valutazione di incidenza ambientale.

Dovrà inoltre essere allegata la scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, debitamente compilata, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà riconosciuto.

Non saranno, in nessun caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria, o che comportino un'alterazione della stessa.

Per quanto non specificato si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013".

16. Procedimento amministrativo

L'Amministrazione procederà alla nomina di una commissione che provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle manifestazioni di interesse o delle domande di aiuto. La commissione, sulla base del numero di istanze presentate, potrà essere articolata in sottocommissioni.

L'Amministrazione procederà alla redazione dell'elenco provvisorio dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione.

L'elenco provvisorio verrà approvato con provvedimento del dirigente generale e affisso all'albo regionale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari; sarà consultabile nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> e <http://www.prsicilia.it>, nonché presso gli uffici relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio, potranno richiedere all'Amministrazione, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione, dopo avere esaminato le memorie presentate o in mancanza di memorie presentate nei predetti termini, provvederà alla stesura della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, e di quelli esclusi con le motivazioni di esclusione.

Nel caso di attivazione tramite manifestazione di interesse, i soggetti i cui progetti preliminari sono stati utilmente inseriti in graduatoria potranno presentare la domanda di aiuto e il progetto definitivo entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione. Analoga procedura sarà seguita per la valutazione delle domande di aiuto e dei progetti definitivi.

Per entrambe le modalità di attivazione, la graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento a firma del dirigente generale e, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> e <http://www.prsicilia.it>.

La pubblicazione della graduatoria definitiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande escluse.

I progetti ammissibili a finanziamento saranno oggetto di atto di concessione dell'aiuto da parte dell'Amministrazione, nei limiti della disponibilità finanziaria.

17. Tempi di esecuzione

Il termine entro cui ultimare l'esecuzione dei lavori è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

18. Domande di pagamento

Potranno essere concessi anticipazione e stati di avanzamento secondo quanto indicato ai paragrafi 3.2 e 3.3 delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013", nonché nel manuale delle procedure e dei controlli di AGEA, consultabili nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> e <http://www.prsicilia.it>.

Le domande, presentate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere imputate informativamente a: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali servizio IV. Il rilascio informatico della domanda attraverso il sistema SIAN deve avvenire entro e non oltre le date che saranno indicate dall'Amministrazione.

La stampa definitiva delle domande presentate informaticamente, debitamente firmate dal soggetto richiedente, complete della documentazione prevista ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013", dovranno essere presentate entro 10 giorni dalla data di stampa definitiva delle domande stesse presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni LEADER, viale Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 - misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - domanda di pagamento.

Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Il rilascio informatico della domanda attraverso il sistema SIAN deve avvenire entro e non oltre le date che saranno indicate dall'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle "Disposizioni attuative e procedurali - parte generale - misure ad investimento". Inoltre per l'esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali - Sviluppo rurale - Guida operativa - presente nel sito www.psr Sicilia.it.

19. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

L'Amministrazione procederà, una volta realizzata l'opera, ai controlli previsti dall'art. 30 del regolamento CE n. 1975/2006 (controlli ex post).

In caso di mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare all'azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009.

20. Disposizioni finali

Il finanziamento delle istanze presentate in relazione alle presenti disposizioni resta subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del PSR e dei criteri di selezione proposti.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali delle misure a investimento" parte generale, emanate dall'autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Tale possibilità si concretizza attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto o/o pagamento della relativa clausola compromissoria.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Allegato B

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007/2013 REG. CE N. 1698/2005

BANDO PUBBLICO MISURA 322 - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI

1. Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'asse 3 un sistema di aiuti per migliorare la qualità della vita e diversificare l'economia dei territori rurali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008.

La misura 322 è attuata sulla base della revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia approvata dalla Commissione europea con decisione CE (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009, consultabile nei siti www.psr Sicilia.it e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.

2. Finalità

I villaggi e i borghi rurali siciliani rappresentano un valore aggiunto nella caratterizzazione della qualità paesistica dell'Isola. I processi di riduzione costante della popolazione delle zone rurali e la conflittualità nell'uso del suolo in alcune zone del territorio regionale, oltre che incidere in maniera significativa sulla disponibilità di aree agricole e rurali in generale, può comportare lo sviluppo di forme di turismo poco sostenibili, che potrebbero compromettere il patrimonio naturalistico, ambientale, architettonico e culturale siciliano. La tutela e la valorizzazione di questo patrimonio può fornire valore aggiunto agli interventi volti a migliorare l'attrattività dei territori sia per le popolazioni residenti, che per le imprese e i fruitori esterni.

Il territorio rurale regionale è ricco di emergenze storico-architettoniche cosiddette minori (borghi, edifici rurali ed elementi correlati), il cui pregio risiede nella tipologia costruttiva e nei materiali utilizzati (ricorso all'impiego della pietra lavorata, del mattone fabbricato artigianalmente, del legno massiccio, ecc.).

Molte di tali strutture sono attualmente in stato di abbandono. Il loro recupero e la loro valorizzazione comporta, infatti, costi di investimento elevati, che risultano spesso insostenibili in riferimento ai redditi conseguibili con le attività di destinazione.

La misura promuove quindi il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, in un'ottica di sviluppo di un'immagine gradevole delle zone rurali. Essa, oltre ad aumentare l'attrattività delle zone rurali, sostiene la popolazione rurale creando indirettamente opportunità per il consolidamento del reddito agricolo e per lo sviluppo diversificato delle aziende agricole.

3. Dotazione finanziaria e localizzazione

Al finanziamento dei progetti presentati ai sensi del presente bando si provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura pari a € 8.000.000,00.

Il presente avviso si riferisce:

1) ai territori dei comuni che fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell'asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013 i cui Piani di sviluppo locale (PSL) non hanno attivato la misura 322;

2) ai territori dei comuni delle aree C e D come definite nel PSR Sicilia 2007/2013, i cui territori non fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell'asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013.

I comuni che partecipano al presente bando non potranno partecipare a progetti integrati che comprendono la misura 322.

L'elenco dei comuni che possono accedere al presente avviso è riportato nell'allegato 1.

4. Requisiti

Con la presente manifestazione d'interesse si intende selezionare progetti che rispondono a quanto previsto dalle disposizioni attuative specifiche della misura 322 approvate con decreto n. 920 del 18 luglio 2011, e che saranno finanziati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

5. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di aiuto dovrà essere presentata telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati sul sistema informativo di AGEA, attraverso il portale SIAN, entro e non oltre il 5 ottobre 2011. La

domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip. infrastrutt. - servizio IV.

La stampa definitiva della domanda presentata informaticamente, debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere presentata, pena l'inammissibilità, entro le ore 13,00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni LEADER, viale Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo.

Dovrà essere completa, pena l'inammissibilità, di tutta la documentazione prevista al paragrafo 15.3.2 delle disposizioni attuative specifiche, nonché della seguente documentazione:

- scheda sintetica della proposta di progetto (allegato 2);
- scheda tecnica di auto-attribuzione dei punteggi (allegato 3);
- scheda di rilevazione degli edifici (allegato 4);
- scheda di rilevazione delle strutture ad uso collettivo (allegato 5);
- coordinate geografiche del villaggio oggetto di intervento;
- cartografia in scala 1:2.000 o 1:1.000 dell'estratto del foglio di mappa interessato all'intervento;
- estratto della cartografia scala 1:25.000 o 1:10.000 dell'area interessata;

• estratto della cartografia del PRG;

• documentazione fotografica (inquadramento generale del villaggio con fotografia aerea e/o satellitare, fotografie di singoli elementi ritenuti di interesse, fotografie d'insieme del villaggio).

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 - misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NON APRIRE AL PROTOCOLLO.

Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportate nelle Disposizioni attuative specifiche della misura 322 approvate con decreto n. 920 del 18 luglio 2011.

Per quanto in esse non previsto si farà riferimento alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale del PSR Sicilia 2007/2013" emanate dall'autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Procedura di valutazione

La valutazione dei progetti ai fini della verifica dei requisiti richiesti sarà effettuata da apposita commissione di valutazione interna nominata dal dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

A conclusione della fase di istruttoria dei progetti verrà redatto elenco provvisorio dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, che sarà approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

L'elenco sarà pubblicato nei siti www.regione.sicilia.it/Agricolturaforeste e <http://www.psr Sicilia.it>.

Gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio, potranno richiedere all'Amministrazione, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione, dopo avere esaminato le memorie presentate o in mancanza di memorie presentate nei predetti termini, provvederà alla stesura della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, e di quelli esclusi con le motivazioni di esclusione.

La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento a firma del dirigente generale e, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaforeste/Assessorato> e <http://www.psr Sicilia.it>.

La pubblicazione della graduatoria definitiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande escluse.

I progetti ammissibili a finanziamento saranno oggetto di atto di concessione dell'aiuto da parte dell'Amministrazione, nei limiti della disponibilità finanziaria.

7. Altre indicazioni

L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione si riserva di prorogare i termini di scadenza del presente bando qualora a seguito dello stesso non venga individuato un numero sufficiente di progetti validi.

Il trattamento di tutti i dati acquisiti da questa Amministrazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03. Per informazioni: tel. 091 7070906. Indirizzo e-mail: agri2.adg.leader@regione.sicilia.it.

N.B. - *Gli allegati al bando sono consultabili nel sito www.psr Sicilia.it e nel sito ufficiale dell'Assessorato.*

(2011.31.2391)003

DECRETO 20 luglio 2011.

Disposizioni attuative specifiche della misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 65/2011, della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il D.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione europea ha approvato le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità di gestione del Programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;

Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009 è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di

approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento", di cui all'allegato A, e s.m.i.;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n.1089 del 6 maggio 2011 di approvazione delle modifiche relative alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A allo stesso provvedimento;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Preso atto che la misura 312 - "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione B - "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito "Misure a investimento";

Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del succitato decreto n. 880 del 27 maggio 2006, un documento specifico che definisca obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione della misura 312 - "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione B - "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l'allegato A "Disposizioni attuative specifiche della misura 312 - "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" azione B - "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili", che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le "Disposizioni attuative specifiche della misura 312 - "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione B - "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili", di cui all'allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione della misura 312 - "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione B - "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili", prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2011.

BARBAGALLO

Allegati

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007-2013, REG. CE N. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE*Parte specifica*

Misura 312

**“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO
DI MICRO-IMPRESSE”**

Azione B

**“PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI”****1. Premessa**

La misura 312 - Azione B “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-impresse - Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione CEE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008. Il PSR è stato modificato con decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009.

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici dell’Azione B; per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento- Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’Autorità di gestione e consultabili sui siti: www.psr Sicilia.it e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> e al manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della misura 312 - Azione B “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-impresse - Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.” è, per l’intero periodo di programmazione, pari ad euro 14.448.430,50.

3. Obiettivi

Obiettivo della misura è quello di sostenere l’economia delle zone rurali, creando e sviluppando attività economiche.

Nell’ambito della diversificazione dei redditi e del potenziamento delle possibilità di sviluppo delle zone rurali, la misura 312 in particolare si rivolge a realtà nuove o già esistenti che si collocano fuori del settore prettamente agricolo e forestale. Il tessuto economico delle aree rurali siciliane si caratterizza prevalentemente per la presenza di imprese di piccolissime dimensioni che possono rappresentare l’elemento fondamentale per ottenere quello sviluppo integrato del territorio che è uno degli obiettivi principali dell’intero PSR Sicilia 2007/2013.

La misura 312 sostiene le iniziative rivolte alla creazione e al rafforzamento di microimpresse in settori extra-agricoli quali quello agroalimentare, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, fortemente collegati alla produzione primaria e al territorio; tali iniziative favoriranno la creazione di nuovi posti di lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo anche l’ingresso di donne e giovani nel mercato del lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale attiva.

Nello specifico l’azione riguarda la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili rispondendo, peraltro, alle priorità indicate negli Orientamenti strategici comunitari relative alle nuove sfide.

4. Beneficiari

Microimprese ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione in forma individuale o societaria. Per microimpresa si intende un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicati devono essere soddisfatti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa.

a) Partita IVA e iscrizione CCIAA

I beneficiari devono essere titolari di partita IVA e, nel caso di imprese già esistenti, essere iscritti al Registro delle imprese della CCIAA;

b) Fascicolo aziendale

I beneficiari sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante costituzione, presso una struttura abilitata (CAA e/o distretti abilitati del dipartimento interventi infrastrutturali), del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005. Per la corretta costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si possono consultare le linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale e s.m.i. nel sito www.psr Sicilia.it;

c) Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento interessato

Dichiarare in domanda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sicurezza sul posto di lavoro. In caso di mancato rispetto saranno applicate le sanzioni, le esclusioni e/o le riduzioni secondo modalità specificate successivamente con apposito provvedimento;

d) Affidabilità del soggetto beneficiario

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i soggetti “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capi. 3 “Domanda di aiuto”;

e) Requisiti del progetto

È condizione necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto immediatamente cantierabile, cioè corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione da consentire l’immediato avvio dei lavori.

Dalla relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, si dovrà evincere che l’investimento proposto assicuri un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO2 garantendo un effetto ambientale positivo.

Nel caso di progetti che prevedono l’uso di biomasse o di altra materia prima per la produzione di energia, le domande dovranno essere corredate da uno studio di fattibilità che descriva le fonti di approvvigionamento e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull’ambiente; in ogni caso la biomassa o altra materia prima utilizzata dovrà provenire dal territorio regionale.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati all’interno delle aree C e D, così come individuate dal PSR Sicilia 2007/2013.

6. Investimenti ammissibili

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013 il sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti:

a) impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali;

b) piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-combustibili (olio grezzo e/o biodiesel);

c) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e minieolico) aventi potenza massima di 100 KWe; non si potranno realizzare impianti fotovoltaici a terra;

d) impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per la produzione combinata di elettricità e calore;

e) realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture necessarie all’attività;

f) ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti, compresi l’installazione e il ripristino di impianti funzionali alle attività previste;

g) acquisto di attrezzature strettamente finalizzate alla gestione dell’attività, nonché di attrezzature info-telematiche per l’accesso a collegamenti ad alta velocità.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno avere potenza superiore ad 1 MW.

Sarà data priorità alla realizzazione di impianti che prevedono la cogenerazione.

La misura non finanzia interventi all’interno delle aziende agricole.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propeedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo antecedente più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:

a) opere con prezzi unitari desunti dai vigenti prezzi regionali;

b) tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzi di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredate da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari (in assenza di listini ufficiali, per i beni materiali inclusi nell'analisi prezzi, si dovranno presentare n. 3 preventivi) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione, in ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;

c) spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'allegato VI del reg. CE n. 1974/2006;

d) acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

e) acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato secondo quanto indicato al paragrafo 6.4 delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013";

f) acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzi di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013;

g) spese generali quali onorari di professionisti e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell'IVA;

h) interessi passivi, solo nel caso in cui l'aiuto sarà erogato in forma diversa da quella in conto capitale;

i) IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari;

j) spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e dedicato all'investimento e spese per garanzie fidejussorie, nonché per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta.

Per quanto concerne le aliquote afferenti la progettazione, direzione, contabilizzazione dei lavori e le attrezzature mobili, si applicano le percentuali previste dai prezzi regionali vigenti.

8. Investimenti e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per:

- gli "investimenti di sostituzione" così come definiti nel paragrafo 6.12 delle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013;
- la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati ad uso residenziale;
- le opere di manutenzione ordinaria;
- l'acquisto di beni immobili;
- la realizzazione di opere edili in economia al di fuori dei limiti e delle modalità previsti dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013";
- costi per le certificazioni;
- acquisto di veicoli, arredi di ufficio non pertinenti con l'attività che si intende svolgere;
- acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso comune di facile consumo;
- IVA nel caso in cui la stessa sia recuperabile e non realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Per quanto non precisato si farà riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi" del MIPAAF.

9. Varianti e adeguamenti progettuali

Le varianti in corso d'opera, intese come modifiche significative da apportare al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, pena la revoca del finanziamento, e motivate secondo quanto riportato al paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure ad investimento - Parte generale - PSR 2007/2013".

Le varianti potranno essere approvate sempreché:

- non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

In ogni caso, per quanto non meglio specificato, verrà applicato quanto previsto nelle "disposizioni attuative e procedurali - Misure ad investimento - Parte generale - PSR 2007/2013".

10. Localizzazione

La misura sarà realizzata esclusivamente nelle macro-aree C e D così come individuate dal PSR Sicilia 2007/2013. Pertanto le microimprese in cui si attuano gli interventi devono avere sede legale e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D. In nessun caso saranno finanziati interventi nelle parti di azienda ricadenti al di fuori di dette macro-aree.

I bandi emanati dall'Amministrazione a valere sulla presente misura saranno rivolti ai territori dei comuni non facenti parte dei GAL: I.S.C. Madonie, Sicani, Natibei, Kalat, Terre del Nisseno, Elimos, Peloritani terre dei miti e della bellezza, Rocca di Cerere, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Leader Sicilia centro meridionale, Terre normanne, Metropoli Est, Etna, Eloro, in cui la misura sarà attivata tramite bandi emanati dagli stessi GAL nell'ambito dei Piani di sviluppo locale.

11. Criteri di selezione

Qualificazione del soggetto proponente Peso max 15	• Titolare dell'impresa con età inferiore a 40 anni	15
Caratteristiche dell'azienda Peso max 5	• Imprese di nuova costituzione	5
Qualità e coerenza del progetto Peso max 70	• Sostenibilità economica dell'intervento	10
	• Progetto che racchiude le fasi di produzione di biomassa, trasformazione e vendita del prodotto finale	20
	• Progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera	20
	• Progetti che prevedono l'utilizzo di TIC	5
	• Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall'investimento (2 punti per nuova unità lavorativa)	10
	• Caratteristiche innovative degli impianti	5
Pari opportunità	A parità di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici	
Territoriali	Localizzazione in aree D	10

Al fine di assicurare la qualità dei progetti presentati, verranno prese in considerazione le iniziative progettuali che raggiungono un punteggio minimo di 15 punti nella sezione relativa alla qualità e coerenza del progetto.

12. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata anche con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 5 "Fondo di garanzia e procedura conto interessi".

13. Intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso l'importo dell'aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari con una intensità di aiuto pari al 75%.

Qualora il beneficiario intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili (conto energia, tariffa omnicomprensiva), dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione dei relativi impianti, cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali.

L'investimento dovrà essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni.

14. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a rispettare quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013".

In particolare si impegna a:

- comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 del reg. CE n. 1974/2006, che consentono

il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata;

- non apportare all'operazione d'investimento modifiche sostanziali che:
 - alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva;
 - cambino la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportino l'alienazione dei suddetti beni;
- comunicare agli Uffici competenti dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni;
- in caso di imprese associate, conservare la propria identità giuridico-fiscale e mantenere il vincolo associativo per un periodo di almeno cinque anni;
- assicurare che i beni oggetto di finanziamento siano sottoposti al vincolo di destinazione d'uso per lo stesso periodo di cinque anni;
- garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'allegato VI del Reg. CE n° 1974/2006.

15. Modalità di attivazione e accesso alla misura

La misura è attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

16. Domanda di aiuto

16.1 Termini di presentazione

Viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi "ricettive"), intercalate da sottofasi "istruttorie" che prevedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo 17. Il rilascio informatico della domanda, presentata secondo quanto indicato al successivo sottoparagrafo 16.2, deve avvenire successivamente all'avvio della sottofase prescelta per la presentazione della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di scadenza della stessa sottofase.

La stampa definitiva della domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa.

16.2 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto va presentata telematicamente dai beneficiari, per il tramite dei soggetti abilitati, sul Portale SIAN. La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip. Infrastrutt. - Servizio X.

La stampa definitiva della domanda presentata informaticamente, debitamente firmata dal soggetto richiedente, completa di tutta la documentazione in originale ed in copia prevista al successivo sottoparagrafo 16.3, dovrà essere presentata, entro i termini indicati al paragrafo precedente, presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio IV, viale Regione siciliana n. 4600 - 90145 Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico chiuso, sigillato e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Azione B "Produzione di energia da fonti rinnovabili" - Sottofase n. ... (indicare la sottofase) - Non aprire al protocollo. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13.00 del decimo giorno successivo all'invio telematico. La domanda presentata successivamente ai termini indicati sarà considerata irricevibile. Sarà altresì considerata irricevibile l'istanza presentata prima dei termini di avvio della sottofase ricettiva di riferimento.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle "Disposizioni attuative e procedurali" approvata con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e s.m.i.

Inoltre per l'esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali - Sviluppo rurale - Guida operativa - presente nel sito www.prsicilia.it.

16.3 Documentazione

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione in duplice copia (in corso di validità per l'intera durata dell'investimento), la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale rappresentante;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento e/o dalle Sezioni operative di assistenza tecnica abilitate del Dipartimento interventi infrastrutturali (Uffici periferici). Copia dei titoli di proprietà dei contratti di affitto e di comodato dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma verbale. Nei casi di affitto (stipulato a norma e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza dei contratti, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice civile, per la durata del vincolo predetto;
- dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere, ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato (all. C);
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
- in caso di beni cointestati: dichiarazione sostitutiva del cointestatario nella quale si dichiara di essere a conoscenza che i beni cointestati indicati sono oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del solo richiedente e di autorizzare il richiedente cointestatario alla realizzazione dell'investimento (all. D);
- dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis specificandone l'importo e la data di concessione;
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA completo della dicitura di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252/98 (antimafia);
- in caso di nuove imprese: impegno di iscrizione presso la CCIAA reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo l'allegato B entro e non oltre i sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.
- relazione generale descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del programma degli investimenti;
- computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;
- n. 3 preventivi di spesa per gli "investimenti materiali" e "investimenti immateriali" secondo quanto riportato nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 7 "Criteri per l'ammissibilità della spesa";
- analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nei prezziari regionali vigenti;
- relazione tecnica sottoscritta dal progettista completa di planimetria dell'azienda su base catastale, elaborati grafici su base catastale ante e post investimento e quant'altro necessario ad una completa e chiara lettura delle strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l'acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà presentare solo la planimetria aziendale sempre su base catastale);
- relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente;
- disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- crono programma dell'opera da realizzare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'immediato avvio dei lavori;
- tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'immediato avvio dei lavori (cantierabilità);

- copia del documento di identità in corso di validità del progettista;
 - certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento qualora non comprese in altra documentazione. Il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
 - dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della legge regionale n. 13/86;
- Dovrà inoltre essere presentata, per l'attribuzione del punteggio:
- Scheda tecnica di auto-valutazione (allegato A).
 - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle relative tabelle.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante i criteri e le priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Per quanto non specificato si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

Inoltre, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare, pena l'esclusione:

- atto costitutivo e statuto sociale; per quelle di nuova costituzione: bozza dello statuto, dichiarazione di impegno, a firma dei futuri soci, a costituirsi entro e non oltre sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento;
- ove pertinente: attestato d'iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al D.M. 23 giugno 2004;
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/cooperativa attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
- elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo;
- impegno, nei cinque anni successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non sciogliere la società/associazione/cooperativa e a non apportare all'operazione d'investimento modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della ricalizzazione di un'attività produttiva;
 - cambino la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e alienino i suddetti beni;
- delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.

Documentazione da presentare ove pertinente e necessaria

(Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita dichiarazione di non pertinenza con motivazione).

- Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, assentita per le opere connesse con il programma di investimento, o comunicazione di inizio lavori;
- certificato di agibilità e destinazione d'uso per i locali destinati all'installazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento;
- attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio civile, per le opere da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003 art. 32;
- valutazione di incidenza ambientale;
- valutazione di impatto ambientale;
- autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti, per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, aree a vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.

17. Procedimento amministrativo

L'Amministrazione si riserva di procedere alla nomina di una Commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione.

L'Amministrazione, al fine di rispettare la tempistica prevista, sulla base del numero di istanze presentate, potrà prevedere che la commissione sia articolata anche in sottocommissioni. La graduatoria regionale definitiva sarà formulata in conformità a quanto previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

18. Domanda di pagamento

Le domande di pagamento (anticipazione, S.A.L., saldo), presentate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere imputate informaticamente a: Regione Sicilia dip. infrastrutt. - servizio X.

Per la domanda di pagamento dell'anticipazione, la stampa definitiva della domanda stessa, presentata informaticamente sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di stampa definitiva della domanda stessa.

Per le altre domande di pagamento (SAL, saldo), la stampa definitiva della domanda debitamente firmata dal soggetto richiedente, presentata informaticamente, dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di stampa definitiva della domanda stessa. La domanda, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Sicilia dip. infrastrutt. - servizio X.

La stampa definitiva della domanda debitamente firmata dal soggetto richiedente, presentata informaticamente, dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di rilascio e stampa definitiva della domanda stessa, presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, viale Regione siciliana n. 4600 - 90145 Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" - azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" - Sottofase n. - Domanda di pagamento. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di concessione e/o nelle relative notifiche redatte dall'Amministrazione riportanti i termini per la presentazione di tutte le domande di pagamento (anticipo, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle "Disposizioni attuative e procedurali- parte generale- misure ad investimento" approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e al manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA. Inoltre per l'esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali - Sviluppo rurale - Guida operativa - presente nel sito www.psr Sicilia.it.

19. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d'opera per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

L'Amministrazione procederà, una volta realizzata l'opera, ai controlli previsti dall'art. 29 del regolamento CE n. 65/2011.

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del regolamento CE n. 65/2011, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni,

nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare all'Azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana n. 13 del 27 marzo 2009 e s.m.i.

20. Disposizioni finali

Il finanziamento delle istanze presentate in relazione alle presenti disposizioni resta subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del PSR Sicilia 2007/2013 proposte.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento" parte generale emanate dall'Autorità di gestione, al Manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione dei relativi atti è devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Scheda tecnica di Auto-Attribuzione Punteggi

Il sottoscritto
nato a il, residente
a nella qualità di legale rappresentante del con sede in
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell'attribuzione del punteggio,

Dichiara

che i dati riportati nella scheda che segue sono veri.

1) Qualificazione del soggetto proponente (max 15 punti)

Descrizione criterio	Punteggio
1-2 Titolare dell'impresa con età inferiore a 40 anni: Punti 15	

2) Caratteristiche dell'azienda (max 5 punti)

Descrizione criterio	Punteggio
2-1 Imprese di nuova costituzione: Punti 5	

3) Qualità e coerenza del progetto (max 70 punti)

Descrizione criterio	Punteggio
3-1 Sostenibilità economica dell'intervento: Punti 10	
3-2 Progetto che racchiude le fasi di produzione di biomassa, trasformazione e vendita del prodotto finale: Punti 20	
3-3 Progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera (fermo restando che gli interventi finanziati debbano realizzarsi all'interno dell'azienda): Punti 20	
3-4 Progetti che prevedono l'utilizzo di TIC: Punti 5	
3-5 Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall'investimento: Punti 10 (2 punti per nuova unità lavorativa)	
3-6 Caratteristiche innovative degli impianti: Punti 5	

4) Pari opportunità

Descrizione criterio	SI / NO
4-1 A parità di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici	

5) Criteri Territoriali (10 punti)

Descrizione criterio	Punteggio
5-1 Localizzazione in aree D: Punti 10	

..... il
Firma del richiedente

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
attestante l'impegno all'iscrizione presso la CCIAA

Cod. Fiscale (obbligatorio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P. IVA (obbligatorio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il/la sottoscritt
nat_ a
residente in (comune)
Provincia via n.
quale titolare/legale rappresentante della
al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/05 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a registrare la propria impresa presso la CCIAA competente, entro e non oltre sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento;

Luogo e data

Firma del titolare/rappresentante legale

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
Autorizzazione del possessore dell'azienda
ad effettuare gli interventi

Cod. Fiscale (obbligatorio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P. IVA (obbligatorio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il/la sottoscritt
nat_ a
residente in (comune)
Provincia via n.
quale possessore della/e superficie/i, oggetto dell'intervento di cui alla domanda d'aiuto, sita/e nel comune di
provincia
Località

Dati catastali (fogli, particelle)

(aggiungere ulteriori righe se necessario)

consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

dichiara

sotto la propria responsabilità di autorizzare:
cognome e nome)
codice fiscale
ad effettuare gli interventi richiesti nell'ambito della misura 312 -

“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” Azione B
- “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”

Luogo e data

Firma del titolare/rappresentante legale

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
(in caso di azienda cointestata)

Cod. Fiscale (obbligatorio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P. IVA (obbligatoria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il/la sottoscritt_

nat_ a

residente in (comune)

Provincia via n.

quale possessore della/e superficie/i, oggetto dell'intervento di cui alla

domanda d'aiuto, sita/e nel comune di

provincia

Località

Dati catastali (fogli, particelle)

(aggiungere ulteriori righe se necessario)

consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza che le superfici cointestate su indicate sono oggetto della domanda di aiuto;
 - di essere a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati a favore del solo richiedente;
 - di autorizzare (cognome e nome)
- Codice Fiscale
- ad effettuare gli interventi richiesti nell'ambito della misura 312 - “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” Azione B - “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”

Luogo e data

Firma del titolare/rappresentante legale

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

(2011.29.2249)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2011.

Impiego di somma per la concessione di contributi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, art. 4;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011”;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto n. 836 del 13 maggio 2011 dell'Assessore per l'economia, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa di cui alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 12 sono ripartite, per l'anno finanziario 2011, in capitoli, secondo il documento di “Ripartizione in capitoli delle U.P.B. relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2011” che è parte integrante del suddetto decreto;

Considerato che, per il capitolo di spesa 413704 del bilancio della Regione siciliana, rubrica salute - esercizio 2011 - è stata stanziata la somma di € 177.000,00;

Visto il decreto n. 232 del 15 febbraio 2011, con il quale è stata rinnovata, per il biennio 2011/2013, la composizione della commissione regionale per la talassemia, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 20/90;

Visto l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Viste le istanze, agli atti di questo servizio, presentate dai legali rappresentanti delle associazioni di volontariato di talassemici e/o di genitori o parenti di talassemici, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana, con le quali si chiede la concessione dei contributi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 20/90;

Visto il verbale n. 1 del 19 maggio 2011, relativo alla riunione della commissione regionale per la talassemia che ha esaminato la documentazione presentata da n. 19 associazioni di volontariato di talassemici e ha ammesso e contestualmente assegnato per l'anno 2011 i contributi di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 20/90, secondo la ripartizione di cui all'allegato B al suddetto verbale;

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare sul capitolo 413704 del bilancio della Regione siciliana, rubrica salute - esercizio finanziario 2011 - la somma di € 176.992,00 affinché si possa procedere al pagamento dei contributi, di cui alla legge regionale n. 20/90, in favore delle n. 19 associazioni di seguito elencate, per le quali la commissione regionale per la talassemia si è espressa favorevolmente:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) THA Associazione Talassemici Villa Sofia (PA) | € 7.895,88 |
| 2) Ass.ne Talassemici Emoglobinopatici Siciliani, Onlus (PA) | € 9.089,94 |
| 3) Associazione Talassemici Osp. dei Bambini, Onlus (PA) | € 14.388,62 |
| 4) Associazione Pro Talassemici (RG) | € 11.318,18 |
| 5) Associazione per gli Emopatici “L. Sturzo” (Caltagirone) | € 9.829,12 |
| 6) ATEF Ass.ne Talassemici Ematologia Ferrarotto, Onlus (CT) | € 7.792,86 |
| 7) Associazione Pro Emopatico Sciacca (Castelvetrano) | € 10.113,42 |
| 8) Associazione Microcitemici ed Emopatici Siracusa (Floridia) | € 9.658,54 |
| 9) Associazione Fanciulli Microcitemici (ME) | € 6.292,19 |
| 10) Associazione Talassemia Osp. Garibaldi, Onlus (CT) | € 15.571,98 |
| 11) Associazione Bambino Emopatico, Onlus (CT) | € 13.239,04 |
| 12) Libera associazione contro la talassemia (CT) | € 4.716,59 |
| 13) Associazione Bambino Emopatico, Onlus (CL) | € 10.635,86 |

14) Ass.ne Talassemici - Associazione di volontariato (AG)	€	9.384,94
15) Associazione microcitemie ed emopatie (Carlentini)	€	7.894,20
16) Gruppo Ricerca e Studio Emoglobinop., Onlus (CT)	€	8.532,04
17) A.T.E.G. Ass.ne Talassemici Emopatici Gelesi, Onlus (Gela)	€	8.759,48
18) Associazione Talassemici Prov. di Trapani (TP)	€	5.394,04
19) L.A.T.E. - Libera Ass.ne Talas. Emop. "M.Nicosia", Onlus (Gela)	€	6.485,08
	€	176.992,00

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, è impegnata la somma di € 176.992,00 sul capitolo 413704 del bilancio della Regione siciliana - rubrica salute - esercizio finanziario 2011.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale salute per il visto e la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 20 giugno 2011.

SAMMARTANO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 24 giugno 2011.

(2011.29.2204)102

DECRETO 12 luglio 2011.

Adozione del piano di intervento specifico LEB nell'area critica della provincia di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
 Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
 Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 recante le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
 Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
 Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306;
 Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto legge 22 maggio 1999, n. 196, che attua la direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 8 della legge regionale n. 15 maggio 2000, n. 10, che demanda ai dirigenti anche l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 12 gennaio 2007, n. 25, con cui è stata disposta l'identificazione elettronica di tutti i bovini e bufalini presenti negli allevamenti riconosciuti positivi nel corso dell'esecuzione dei piani di eradicazione BRC - TBC - LEB;

Vista la nota prot. n. 22513 del 14 novembre 2008, relativa alle problematiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi, tubercolosi e leucosi - implementazione sistema SANAN con cui il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, tra l'altro, ha fatto presente che l'immissione e l'aggiornamento nel sistema SANAN dei dati relativi ai controlli ed allo stato sanitario delle aziende, sono requisiti essenziali per la valutazione oggettiva sullo stato di avanzamento dei piani di eradicazione e sulla loro efficacia;

Considerato che in ossequio alla sopracitata nota ministeriale, prot. n. 22513 del 14 novembre 2008, le AA.SS.PP. del territorio regionale hanno già registrato i dati storici dell'attività di risanamento dall'anno 2006 e provvedono regolarmente ad implementare ed aggiornare il sistema SANAN (SANità ANimale) con i dati dell'attività corrente;

Considerato che in conseguenza di tali aggiornamenti la situazione epidemiologica regionale è stata costantemente monitorata a partire dall'anno 2009;

Considerato che l'apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti di questo Assessorato, del Centro nazionale di referenza, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e delle AA.SS.PP., nel corso di un incontro tenutosi in data 4 agosto 2009 presso i locali di questo dipartimento, ha definito il percorso per monitorare costantemente la situazione epidemiologica regionale e per definire eventuali azioni specifiche di intervento mirate all'eradicazione della malattia dal territorio regionale;

Visti i documenti tecnici datati 21 dicembre 2009 e 20 ottobre 2010, con cui il territorio delle AA.SS.PP. siciliane è stato classificato in funzione dei requisiti sanitari posseduti e di quelli previsti dalla normativa di riferimento (D.M. n. 358/96 e decreto legislativo n. 196/99) per l'ottenimento della qualifica sanitaria ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Vista la decisione della Commissione 2010/391/UE dell'8 luglio 2010, con la quale le province di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani sono state dichiarate province ufficialmente indenni dalla leucosi;

Vista la nota prot. n. 6564 del 9 giugno 2010, con cui questo dipartimento ha richiesto il riconoscimento di provincia ufficialmente indenne per le province di Catania e

Ragusa, che al 31 dicembre 2009 hanno acquisito i requisiti necessari;

Vista la nota prot. n. 28920 del 28 marzo 2011, con cui questo dipartimento ha richiesto il riconoscimento di provincia ufficialmente indenne per le province di Enna e Palermo, che al 31 dicembre 2010 hanno acquisito i requisiti necessari;

Ritenuto di dovere procedere ad ottenere il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per l'intero territorio della Regione siciliana;

Considerato che la provincia di Messina è l'unica provincia siciliana a fare registrare valori di incidenza e prevalenza oltre i limiti massimi per poter accedere alla qualifica sanitaria di provincia ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Considerato che nel corso della riunione del gruppo di lavoro LEB tenutasi il 24 novembre 2010 è emersa la necessità di effettuare un intervento specifico sulla provincia di Messina per estinguere i focolai ancora esistenti ed eradicare la leucosi bovina enzootica dal territorio regionale;

Vista la nota prot. n. U/0007688/11 del 12 aprile 2011, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha evidenziato, a seguito dell'elaborazione dei dati regionali degli ultimi tre anni, una concentrazione di casi di leucosi bovina enzootica in un'area critica della provincia di Messina, che abbraccia il territorio dei comuni di Caronia, Cesarò e Mistretta, ritenendo che tutte le aziende bovine ricadenti nell'ambito di tale territorio e che hanno presentato casi di sieropositività negli ultimi tre anni, siano da ritenersi aziende a rischio;

Ritenuto di dovere intervenire per rimodulare i controlli nell'ambito dell'area critica e prevedere un piano d'intervento specifico basato:

a) sul controllo dei vitelli che hanno compiuto il sesto mese di età attraverso il test Elisa;

b) sull'abbattimento e l'indennizzo dei vitelli positivi al controllo di cui sopra;

c) sul controllo semestrale delle aziende a rischio dopo il loro risanamento per almeno i successivi tre anni.

Ritenuto di potere consentire l'attuazione del protocollo sopra individuato anche nelle aziende riscontrate positive al di fuori dall'area critica;

Sentito il centro di referenza nazionale presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del gruppo di lavoro LEB, in data 10 maggio 2011, in merito all'attuazione del Piano di intervento specifico in provincia di Messina;

Visto il Piano sanitario regionale 2011 che, tra gli obiettivi prioritari della sanità veterinaria, prevede l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dal territorio regionale entro il 2013;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto espresso in premessa, il territorio dei comuni di Caronia, Cesarò, e Mistretta, nell'ambito del quale continuano ad essere accertate sieropositività nei confronti della leucosi bovina enzootica è dichiarato "area critica nei confronti della leucosi bovina enzootica".

2. Tutte le aziende bovine ricadenti nell'ambito dell'area critica di cui al comma precedente, che negli ultimi tre anni hanno manifestato almeno un caso di positività nei confronti della leucosi bovina enzootica, dovranno essere considerate aziende a rischio leucosi.

3. Nelle aziende a rischio leucosi bovina enzootica di cui al comma precedente, oltre agli ordinari controlli previsti dal piano nazionale di eradicazione di cui al D.M. n. 358/96 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere saggiati anche i vitelli che hanno compiuto il sesto mese di età attraverso il test Elisa.

4. I vitelli di età compresa tra sei mesi ed un anno, positivi alle prove diagnostiche nei confronti della leucosi bovina enzootica, dovranno essere macellati entro 15 giorni dalla notifica al detentore ed indennizzati dalle AA.SS.PP. secondo quanto previsto dalla legge n. 33/68 e dalle norme di attuazione di cui al D.M. 14 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le aziende a rischio leucosi bovina enzootica, dopo il risanamento attraverso due controlli negativi effettuati a distanza di almeno quattro mesi l'uno dall'altro, potranno essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, ma continueranno ad essere saggiate con frequenza semestrale per i successivi tre anni.

Art. 2

I servizi veterinari delle AA.SS.PP. potranno applicare il protocollo di intervento, di cui al precedente art. 1, alle aziende bovine ubicate al di fuori dell'area critica riscontrate positive alla leucosi bovina enzootica.

Art. 3

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 12 luglio 2011.

RUSSO

Allegato

ELENCO AZIENDE BOVINE A RISCHIO LEB

Prov.	Distretto	Comune	Codice aziendale	2008	2009	2010	2011	N. positività
ME	Barcellona	Barcellona Pozzo di Gotto	005ME022		1	1		2
ME	Messina	Messina	048ME047			1		1
ME	Milazzo	Milazzo	049ME021	1				1
ME	Mistretta	Castel di Lucio	013ME006				1	1
ME	Mistretta	Mistretta	052ME047	1				1

Prov.	Distretto	Comune	Codice aziendale	2008	2009	2010	2011	N. positività
ME	Mistretta	Mistretta	052ME127			1		1
ME	Mistretta	Mistretta	052ME174			1		1
ME	Mistretta	Mistretta	052ME186			1		1
ME	Mistretta	Mistretta	052ME265	1				1
ME	Mistretta	Mistretta	052ME270		1			1
ME	Mistretta	Pettineo	067ME002		1			1
ME	Mistretta	Reitano	070ME001		1			1
ME	Mistretta	Santo Stefano di Camastra	091ME030			1		1
ME	Mistretta	Tusa	101ME139				1	1
ME	S. Agata di Militello	Alcara li Fusi	001ME250		1	1		2
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME032			1		1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME033	1				1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME034		1			1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME055		1			1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME097			1		1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME115				1	1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME128		1	1		2
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME129		1	1		2
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME162		1			1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME172	1		1		2
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME174		1			1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME175			1		1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME199		1			1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME202	1				1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME221	1				1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME371	1	1	1		3
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME376	1				1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME385	1	1	1		3
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME387		1			1
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME401		1	1		2
ME	S. Agata di Militello	Caronia	011ME414		1			1
ME	S. Agata di Militello	Castell'Umberto	014ME094	1				1
ME	Taormina	Cesarò	017ME005	1				1
ME	Taormina	Cesarò	017ME101	1	1			2
ME	Taormina	Cesarò	017ME102	1		1		2
ME	Taormina	Cesarò	017ME106	1				1
ME	Taormina	Cesarò	017ME210	1				1
ME	Taormina	Cesarò	017ME233			1		1
ME	Taormina	Francavilla di Sicilia	025ME011	1				1
ME	Taormina	Graniti	034ME010			1		1
ME	Taormina	Malvagna	044ME002	1				1
ME	Taormina	Mongiuffi Melia	055ME008			1		1
ME	Taormina	Roccella Valdemone	074ME016			1		1
ME	Taormina	Roccella Valdemone	074ME017	1	1			2
ME	Taormina	Roccella Valdemone	074ME018	1	1			2
ME	Taormina	Santa Domenica Vittoria	083ME010			1		1
				33	21	29	5	

DECRETO 18 luglio 2011.

Modifica del decreto 22 marzo 2011, concernente approvazione della dotazione organica dell'A.S.P. di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", nonché il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", per quanto ancora applicabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed, in particolare, gli artt. 6, 30, 33, 34 e 34 bis;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che, all'art. 8, ha previsto l'istituzione delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre ivi identificate unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle aziende ospedaliere universitarie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) della citata legge regionale n. 5/09, la dotazione organica complessiva delle aziende del servizio sanitario regionale è sottoposta al controllo dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed, in particolare, l'art. 2, comma 71 e seguenti, ai sensi del quale, gli enti del servizio sanitario nazionale, per il triennio 2010/2012, devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale - al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive - non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 11, comma 1;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per il triennio 2010/2012;

Visto il decreto n. 1868/10 del 22 luglio 2010, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee di indirizzo

regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione siciliana e relativi allegati parti integranti dello stesso decreto ed, in particolare, l'allegato 2, ove per ciascuna azienda sono indicati il numero di posti letto rimodulati al 2009, il numero complessivo di unità di personale della dotazione organica ed i relativi tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011;

Visto il decreto n. 2722/10 dell'11 novembre 2010, con il quale è stato approvato l'atto aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 404 del 25 ottobre 2010;

Visto il decreto n. 289/11 del 22 marzo 2011 e gli atti in esso richiamati, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 64 del 17 febbraio 2011, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è stata approvata nel testo dell'atto deliberativo n. 915/10, riformulato in esito alle indicazioni assessoriali, fermo restando il rispetto del numero complessivo di posti, pari a n. 3200, e dei tetti di spesa fissati dall'allegato 2 del decreto n. 1868/10, che costituiscono limite invalicabile ed inderogabile, nonché della previsione del blocco parziale del turn-over per il profilo della dirigenza medica ospedaliera e medica/veterinaria del territorio, nella misura del 50% e fino al raggiungimento degli standards massimi determinati dalle richiamate linee di indirizzo regionali e con la raccomandazione formulata nelle premesse relativa al riassetto organizzativo delle funzioni assistenziali in materia di tossicodipendenza, nel rispetto del limite numerico delle UU.OO.SS. previsto nell'atto aziendale;

Rilevato che, con la deliberazione n. 271 del 29 marzo 2011, l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha adottato la dotazione organica in esito al decreto n. 289/11 del 22 marzo 2011, aggiornandone il testo definitivo secondo le indicazioni assessoriali;

Considerato che, nel medesimo atto deliberativo, l'A.S.P. di Siracusa, a parziale rettifica della proposta di dotazione organica sottoposta al controllo dell'Assessorato, ha precisato che per un mero refuso era stato indicato nel riepilogo della dotazione organica dei medici ospedalieri il numero di 491 unità anziché 479 (rispetto allo standard massimo fissato dalle linee di indirizzo regionali in n. 481), in quanto i 12 posti eccedenti di dirigenti medici risultano appartenere all'area territoriale (SPCD) ed erroneamente computati nell'area ospedaliera;

Preso atto, sulla base della sopravvenuta rettifica da parte dell'A.S.P., che il numero dei medici ospedalieri rientra nello standard massimo determinato dalle linee di indirizzo regionali, e che, pertanto, la misura del blocco parziale del turn-over nella misura del 50%, previsto nel decreto n. 289/11 del 22 marzo 2011, deve intendersi riferito esclusivamente al profilo della dirigenza medica dell'area territoriale/veterinaria;

Decreta:

Art. 1

Per quanto sopra esposto, a parziale modifica dell'art. 1 del decreto n. 289/11, il blocco parziale del turn-over fissato nella misura del 50% e fino al raggiungimento dello standard massimo stabilito dalle linee di indirizzo regionali di cui in premessa deve intendersi riferito esclusivamente al profilo della dirigenza medica dell'area terri-

toriale/veterinaria, ferme restando le ulteriori raccomandazioni ivi previste.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 luglio 2011.

RUSSO

(2011.29.2198)102

DECRETO 22 luglio 2011.

Recepimento dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del "Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione n. 91/155/CEE, n. 93/67/CEE, n. 93/105/CEE e n. 2000/21/CE;

Visto il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'allegato I;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145, recante l'attuazione della direttiva n. 2006/121/CE, che modifica la direttiva n. 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009, recante "Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, art. 3, comma 2 - Articolazione delle strutture intermedie del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la circolare 10 maggio 2010, n. 1269 "Linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali";

Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, modifica del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza;

Considerato che la tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli, rientra tra le funzioni ed i compiti di

servizi ed aree del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale;

Ritenuto di dover procedere al recepimento dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

Decreta:

Art. 1

È recepito, per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2009 n. 285, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)", che prevede tra l'altro l'individuazione dell'autorità competente regionale per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006.

Art. 2

È individuata nel dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato della salute l'autorità competente regionale per l'attuazione e i controlli del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (CLP).

Art. 3

È approvato l'allegato 1 al presente decreto, nel quale sono indicati i compiti e le funzioni della suddetta autorità competente regionale per l'attuazione e i controlli del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (CLP).

Art. 4

È incaricato il dirigente del servizio 3 del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute alla predisposizione degli atti necessari per l'attuazione degli adempimenti indicati all'allegato 1.

Art. 5

Con un successivo decreto, su proposta dell'autorità competente regionale per l'attuazione del regolamento, si provvederà all'individuazione delle strutture deputate alle attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all'accertamento dell'osservanza alle norme CE n. 1907/2006 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento CE n. 1272/2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche secondo le indica-

zioni dell'autorità competente nazionale per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

Art. 6

I proventi delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Sicilia, derivanti dalla mancata applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni, saranno destinati ad apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, per il finanziamento delle attività necessarie all'implementazione e l'attuazione del "REACH".

Art. 7

Le funzioni di segreteria, di supporto operativo e tecnico-organizzativo richieste per il funzionamento dell'autorità competente regionale verranno assicurate dal dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute; con apposita disposizione del dirigente generale del medesimo dipartimento saranno individuate le unità di personale da destinare alle anzidette attività.

Art. 8

Il servizio 3 del DASOE provvederà a comunicare il presente atto al Ministero della salute, quale autorità competente nazionale, nonché agli enti ed organismi interessati.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 luglio 2011.

RUSSO

Allegato 1

AUTORITA' COMPETENTE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 (REACH)

L'autorità competente regionale per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), di seguito "Autorità competente regionale" ha sede presso il dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.

L'Autorità competente regionale svolge le seguenti funzioni:

- a) istituisce con atto di determinazione dirigenziale un Comitato tecnico regionale (CTR) di esperti in materia di regolamento CE n. 1907/2006 e in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, che assicura funzioni di supporto tecnicooperativo alle attività proprie dell'Autorità competente regionale; l'Autorità competente regionale (ACR) può avvalersi anche di personale con competenze specifiche, secondo modalità individuate di volta in volta dalla stessa;
- b) stabilisce e mantiene i rapporti con l'Autorità competente nazionale (ACN) per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e con le altre autorità competenti presenti sul territorio nazionale ed europeo;
- c) elabora il piano delle attività di vigilanza in ordine al programma di controllo di cui al punto 6.1 dell'allegato A dell'Accordo in parola;
- d) adotta su proposta del CTR il piano delle attività di informazione e formazione e ne cura l'attuazione sul territorio regionale;
- e) adotta e diffonde su proposta del CTR documenti di supporto alle attività di controllo sul territorio regionale;
- f) coordina le attività di controllo in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato 1 del D.M. 22 novembre 2007;
- g) individua il personale addetto ai controlli, in materia di REACH e CLP, sul territorio regionale tra quello che opera nei dipar-

timenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.), preferibilmente afferente ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.), fornito di specifica formazione per ispettori REACH e CLP, autorizzandolo ad accedere al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT), nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell'autorità competente per l'applicazione del REACH in Italia; l'Autorità competente regionale dispone conseguentemente la nomina del personale autorizzato avente funzioni di vigilanza con atto di determinazione dirigenziale, specificandone il territorio di competenza nelle AA.SS.PP.;

h) individua, su proposta ed atti di indirizzo emanati dall'Autorità competente nazionale per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), gli uffici competenti per le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio regionale e derivanti dalla mancata applicazione del regolamento "REACH" e successive modifiche ed integrazioni;

i) chiede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa per i proventi introitati per le violazioni commesse nel territorio della Regione Sicilia derivanti dalla mancata applicazione del regolamento "REACH" e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di atti di indirizzo emanati dall'Autorità competente nazionale per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

**ACCORDO DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
29 OTTOBRE 2009**

(Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285)

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009:

Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;

Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» che prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato autorità nazionale competente, provveda d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)» ed in particolare il paragrafo 3 dell'allegato I;

Visto il regolamento CE n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006;

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, alla etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006;

Vista la nota pervenuta il 14 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione delle predette disposizioni, ha inviato, per l'esame di questa Conferenza, la proposta di accordo indicata in oggetto;

Considerato che, con lettera in data 16 luglio 2009, la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;

Rilevato che, con nota del 21 luglio 2009, il coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

Considerato che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009, non è stato esaminato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, di seguito «controlli» e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione n. 91/155/CEE, n. 93/67/CEE, n. 93/105/CE e n. 2000/21/CE, di seguito «regolamento REACH», sono disciplinate in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente accordo e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Roma, 29 ottobre 2009.

*Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi*

Allegato A

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento REACH.

1.2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ispezione: processo proattivo pianificato e di routine che prevede la raccolta di informazioni per verificare la conformità alle disposizioni del regolamento REACH da parte dell'interessato. Le informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell'interessato al controllo, intervistando persone, effettuando monitoraggi, e osservando le condizioni del sito, le pratiche, procedure messe in atto;

b) audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003);

c) indagine: è processo reattivo non di routine in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità;

d) monitoraggio: la sorveglianza continua o periodica, effettuata mediante misure, campionamento, test o analisi su sostanze, miscele, articoli, così come su elementi ambientali (aria, acqua,

suolo, vegetazione, animali) per determinare il livello di conformità con le disposizioni previste dal regolamento REACH.

2. *Obblighi generali*

2.1. I controlli sono eseguiti in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008, di seguito «decreto 22 novembre 2007».

2.2. I controlli riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo e possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.

2.3. Le attività correlate ai controlli sono eseguite, in generale, usando metodi e tecniche appropriati quali: ispezione, audit, indagine, monitoraggio.

2.4. In caso di accertata inosservanza alle disposizioni del regolamento REACH si applicano le disposizioni sanzionatorie predisposte ai sensi dell'art. 126 del citato regolamento.

3. *Le autorità preposte alle attività di controllo*

3.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali settore salute, in quanto Autorità competente nazionale per l'attuazione del regolamento REACH, assicura l'operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse, in quanto tali o contenute nelle miscele o negli articoli. Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome secondo quanto esplicitato nei punti seguenti del presente paragrafo e nell'ambito della propria attività istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3.2. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato di cui al punto precedente gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di seguito «USMAF», i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, di seguito «NAS», l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro, di seguito «ISPEL», il Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute, di seguito «Corpo ispettivo centrale», e sia attraverso altre strutture quali l'Agenzia delle dogane ed i nuclei operativi ecologici dell'Arma dei carabinieri, di seguito «NOE».

3.3. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale.

3.4. L'Autorità competente nazionale e le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome di cui al punto 3 del presente paragrafo, assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra le articolazioni organizzative di cui al punto 3 e le strutture di cui al punto 2 del presente paragrafo.

3.5. Il Corpo ispettivo centrale può condurre attività di controllo di tipo sussidiario per conto delle regioni e delle province autonome che ne facciano esplicita richiesta all'Autorità competente nazionale nonché su indicazione della citata Autorità competente nazionale. Inoltre, il suddetto Corpo ispettivo centrale può effettuare visite congiunte con le unità ispettive di altri Stati membri dell'Unione europea con la partecipazione delle Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome e delle articolazioni organizzative di cui al punto 3 del presente paragrafo.

3.6. L'Autorità competente nazionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale sostanze chimiche, di seguito «CSC» e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale, di seguito «ISPRA» per quel che concerne l'attuazione del presente Accordo.

4. *Gruppo tecnico di esperti a supporto del coordinamento interregionale della prevenzione*

4.1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», si avvalgono di un Gruppo tecnico di esperti per l'attuazione del REACH, di seguito «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome». Il citato Gruppo tecnico è composto da esperti nominati dalle regioni e province autonome, ed appartenenti alle medesime regioni e province o alle aziende sanitarie locali di seguito «ASL», o alle agenzie regionali o provinciali per la protezione ambientale di seguito «ARPA».

4.2. Il gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province di cui al punto precedente e il rappresentante nazionale del Forum

dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, operano d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto 22 novembre 2007 per le seguenti attività:

a) definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo;

b) proposte di linee guida concernenti le attività di controllo considerate le indicazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA»;

c) proposte di attività di controllo specifiche, su indicazione dell'ECHA, all'autorità competente nazionale per la loro attuazione.

4.3. Il gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province autonome di cui al punto 1 del presente paragrafo svolge altresì le seguenti attività:

a) propone alle articolazioni organizzative di cui al paragrafo 3, punto 3, del presente Accordo le modalità di formazione del personale preposto ai controlli;

b) supporta il monitoraggio delle attività di controllo svolto dalle regioni e province autonome ai fini della relazione che l'autorità competente nazionale redige in ottemperanza agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH.

5. *Personale che esegue i controlli*

5.1. Il personale che effettua i controlli è libero da qualsiasi conflitto di interesse attuale e pregresso, diretto ed indiretto, concernente l'unità oggetto dell'attività di controllo e rispetta gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla normativa vigente in materia.

5.2. I soggetti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 3 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli e garantiscono inoltre che tale personale:

a) riceva una formazione adeguata, con relativo aggiornamento, che consenta di espletare i propri compiti ai fini del presente Accordo, con efficienza e coerenza, in linea con le proposte di formazione del gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 4, punto 3, lettera a);

b) sviluppi la capacità ed abbia la possibilità di praticare la cooperazione multidisciplinare tenendo conto delle specifiche disposizioni normative inerenti le attività di controllo sulle sostanze chimiche, miscele, nonché articoli oggetto dell'attività di controllo.

6. *Programmazione del controllo*

6.1. Il Comitato tecnico di coordinamento sentito il gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome propone all'autorità competente nazionale:

a) l'adozione del piano nazionale annuale delle attività di controllo di seguito «piano nazionale»;

b) l'adozione delle linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo su indicazioni fornite dall'ECHA;

c) l'attuazione delle attività di controllo specifiche, sulla base delle indicazioni dell'ECHA.

6.2. Il piano nazionale è elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

a) indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia come il Chemical legislation european enforcement (CLEEN);

b) risultati delle attività di controllo degli anni precedenti, anche in termini di settori produttivi ritenuti prioritari in ragione dell'utilizzo di specifiche sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli;

c) conoscenze epidemiologiche ed analisi del contesto territoriale ed ambientale sulla base del sistema informativo regionale al fine di individuare risposte adeguate ai bisogni di salute e tutela dell'ambiente individuati dai piani regionali o provinciali;

d) analisi di rischio delle attività che insistono su un territorio al fine di individuare una graduazione degli interventi attraverso l'identificazione di priorità delle attività di controllo;

e) priorità agli interventi di controllo aventi evidenza di efficacia al fine di condurre azioni che diano risultati in termini di miglioramento della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

f) programmi di visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri dell'Unione europea;

g) indicazioni provenienti dai centri antiveleni (CAV).

6.3. Il piano nazionale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'individuazione delle priorità di controllo per l'attuazione del regolamento REACH;

b) il numero minimo dei controlli;

c) l'eventuale ripartizione delle attività di controllo sull'area geografica di applicazione che può comprendere tutto o parte del territorio nazionale;

d) la tipologia delle classi di utilizzo merceologico delle sostanze, ivi compresi eventuali controlli analitici;

e) periodo di tempo;

f) disposizioni per la revisione del medesimo piano.

6.4. Entro il 31 marzo di ogni successivo anno, le autorità per i controlli sul REACH delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 3, punto 3, del presente Accordo trasmettono all'autorità competente nazionale le risultanze del monitoraggio delle attività di controllo esplicitate nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome, secondo il format predisposto dalla medesima autorità competente nazionale.

6.5. Entro il 31 marzo di ogni successivo anno, USMAF, NAS, ISPESL, Agenzia delle dogane e NOE trasmettono all'autorità competente nazionale le risultanze dell'annuale attività di controllo effettuata nell'anno precedente, secondo il format predisposto dalla medesima autorità competente nazionale.

6.6. La relazione che l'autorità competente nazionale redige in ottemperanza agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH utilizza le risultanze di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo, integrata dalle risultanze derivanti dall'annuale attività di controllo effettuata dal corpo ispettivo centrale.

7. Linee guida per l'attività di controllo

7.1. Le attività di controllo sono eseguite secondo linee guida di cui al paragrafo 6, punto 1, lettera b) del presente Accordo.

7.2. Le linee guida identificano le modalità con cui devono essere effettuate le attività di controllo e contemplano almeno i seguenti elementi:

a) criteri di verifica e modalità di esecuzione delle attività di controllo, indicate al paragrafo 2, punto 3, in relazione al punto della catena di approvvigionamento della sostanza oggetto del controllo;

b) utilizzo del sistema interattivo di cui al paragrafo 10;

c) modalità di adozione dei correttivi eventualmente necessari, ivi comprese le azioni di follow up;

d) modalità di coordinamento delle ispezioni se svolte da più autorità;

e) modalità di condivisione dei risultati delle ispezioni con le altre autorità competenti, a livello nazionale o regionale;

f) modalità per la redazione delle relazioni inerenti gli esiti dei controlli e della comunicazione delle stesse al soggetto controllato ed eventualmente, tutto o in parte, al pubblico;

g) modalità di registrazione e conservazione delle relazioni del controllo ufficiale;

h) indicatori di performance e verifica dell'omogeneità delle attività di controllo;

i) modalità di aggiornamento delle linee;

l) modalità di applicazione delle sanzioni;

m) format delle risultanze delle attività di controllo di cui al paragrafo 6, punti 4 e 5.

7.3. L'autorità competente nazionale può emanare, in assenza di indicazioni dell'ECHA concernenti le linee guida di cui al paragrafo 6, punto 1, sentito il comitato tecnico di coordinamento ed il gruppo di tecnico di esperti delle regioni e province autonome, linee guida provvisorie per l'uniformità sul territorio nazionale delle attività di controllo.

7.4. Nell'ambito della fase istruttoria inerente la predisposizione delle linee guida da parte dell'ECHA, il parere del rappresentante nazionale nel Forum è espresso sentito il comitato tecnico di coordinamento ed il gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome.

8. Attività di controllo

8.1. Le attività di controllo sono eseguite secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli.

8.2. Le attività di controllo prevedono almeno le seguenti verifiche:

a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;

b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del regolamento REACH;

c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH:

— le prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;

— la relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;

— la verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza;

— la verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica;

— la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli;

— la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;

— l'avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;

— la corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza che nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;

d) il rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione.

8.3. Le attività di controllo sono avviate senza pregiudizio nelle more dell'adozione delle linee guida di cui ai paragrafi 6, punto 1, lettera b) e 7, punto 3 del presente Accordo.

8.4. Le attività di controllo sono eseguite con il supporto informatico del server REACH-IT predisposto dall'ECHA.

9. Campionamenti ed analisi

9.1. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati nel contesto delle attività di controllo sono conformi alle norme oggetto del presente Accordo.

9.2. In assenza di disposizioni particolari per il campionamento e le analisi, si fa riferimento a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente ovvero a quelli sviluppati conformemente a protocolli scientifici oppure alla bibliografia internazionale.

10. Rete dei laboratori a supporto delle attività di controllo

10.1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo.

10.2. L'individuazione dei laboratori di cui al punto precedente avviene in base alle indicazioni provenienti dal suddetto piano nazionale di cui al punto 6.1, lettera a).

10.3. Le regioni e le province autonome, sulla base delle strutture analitiche già esistenti, individuano e promuovono centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale, che operino secondo un modello a rete per l'assolvimento di determinate esigenze analitiche. L'accesso ai servizi dei centri analitici di riferimento interregionale o nazionale avviene attraverso convenzioni tra le regioni e province autonome ed i medesimi centri analitici.

10.4. I laboratori individuati partecipano ad un sistema di valutazione della qualità del dato analitico attraverso circuiti interlaboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

10.5. L'autorità competente con il supporto tecnico-scientifico del CSC e dell'ISPRA assicura e supporta l'armonizzazione delle prestazioni della rete dei laboratori.

10.6. I laboratori di cui al punto 1 ed i centri analitici di eccellenza di cui al punto 3 del presente paragrafo, individuati per l'esecuzione delle attività analitiche a supporto dell'attività di controllo, non possono effettuare attività inerenti il regolamento REACH per soggetti privati che siano in conflitto con gli obblighi relativi al medesimo controllo.

10.7. Le regioni e le province autonome comunicano all'autorità competente nazionale l'elenco dei laboratori di cui ai punti 1 e 3 del presente paragrafo, specificando le tipologie di prestazioni effettuate. L'autorità competente nazionale pubblica con frequenza annuale l'elenco dei laboratori individuati per il supporto all'attività di controllo con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni effettuate.

11. Sistema interattivo

11.1. Il sistema interattivo, di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del decreto 22 novembre 2007, ha come scopo lo scambio delle esperienze e delle informazioni relative alle attività ed ai risultati dei controlli. In particolare tale sistema agevola la raccolta e la diffusione di segnalazioni inerenti le non conformità al regolamento REACH, nonché l'attivazione di specifiche attività di controllo. Il sistema interattivo prevede la possibilità di flussi informativi bi-direzionali dall'autorità competente nazionale verso le autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome di cui al paragrafo 3, punto 3, le articolazioni organizzative di cui al paragrafo 3, punto 3, nonché verso le strutture di cui al paragrafo 3, punto 2, del presente Accordo e viceversa.

11.2. L'autorità competente nazionale in accordo con le regioni e province autonome e con il supporto del CSC e dell'ISPRA attiva il

suddetto sistema interattivo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

(2011.30.2371)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 1 luglio 2011.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Filippo del Mela.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Voita la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il P.R.G. del comune di San Filippo del Mela approvato con decreto dirigenziale n. 1194 del 19 dicembre 2005;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6;

Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Visto il foglio n. 3471/P del 14 marzo 2011, e successive note integrative prot. n. 1472 del 25 maggio 2011 e prot. n. 1364/tec del 25 maggio 2011, con cui il comune di San Filippo del Mela, ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione la variante al piano regolatore generale in accoglimento della sentenza T.A.R. Catania n. 273/07 relativa al lotto di terreno sito nella frazione di Cattafi su porzione della particella 48 del foglio 5 in ditta Carrozza Arturo, che da zona classificata nel P.R.G. vigente B/5 "satura urbana", viene classificata zona B/1;

Vista la deliberazione consiliare n. 6 dell'11 marzo 2010, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante di cui sopra;

Visti gli atti relativi a detta variante;

Visto il parere n. 11 del 24 giugno 2011, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di San Filippo del Mela risulta dotato di un P.R.G. approvato con decreto dirigenziale n. 1194 del 19 dicembre 2005.

La ditta Carrozza Arturo risulta proprietaria di un terreno sito in contrada Cattafi del comune di San Filippo del Mela, identificato in catasto foglio 5 particella n. 48. Nel nuovo piano regolatore generale, detto terreno è stato classificato in Z.T.O. B5 "satura urbana", dove sono possibili solo interventi sull'edilizia esistente, nonostante nel precedente p. di f. la medesima area ricadesse in Z.T.O. B2 (Zona di completamento con indice di edificabilità di 5 mc./mq.).

La suddetta ditta pertanto ha impugnato davanti al T.A.R. di Catania il citato decreto di approvazione del P.R.G. e il T.A.R. di Catania con sentenza n. 273/07 dell'8 febbraio 2007, ha accolto il ricorso n. 756/06 proposto dal

ricorrente, che in buona sostanza si concretizza con la classificazione in zona B/2 di completamento della porzione della particella 48 invece dell'attuale destinazione a zona B/5 satura.

Il vigente strumento urbanistico, lungo il corso Palmiro Togliatti della frazione di Cattafi, ove ricade il terreno dei ricorrenti, prevede per le zone di completamento la destinazione "B1" di completamento urbano normata dall'art. 45 delle norme di attuazione del P.R.G., pertanto, con delibera del consiglio comunale n. 6 dell'11 marzo 2010 il comune di San Filippo del Mela ha adottato in accoglimento alla sentenza T.A.R. di Catania n. 273/07 ai sensi della legge 1150/1942 e della legge regionale 71/78 artt. 2 e 3 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al P.R.G. relativa al lotto di terreno sito alla frazione di Cattafi, individuando una porzione della particella 48 del foglio 5 in ditta Carrozza Arturo, che da zona B/5 "satura urbana" diventa così zona B/1 "di completamento", normata dall'art. 45 delle norme di attuazione in atto vigenti che viene integrato per il citato lotto Carrozza, prescrivendo che nella fase costruttiva del lotto deve essere mantenuto l'albero di carrubbo ad alto fusto esistente sull'area e quindi l'edificazione deve essere compatibile con tal albero.

Considerato che:

- La variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, nei termini di legge;

- non risultano presentati ricorsi nei termini di legge previsti, avverso la delibera consiliare n. 6 dell'11 marzo 2010, giusta certificazione del segretario comunale del comune di San Filippo del Mela del 18 maggio 2011;

- la verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accogliere l'intervento in variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, che ha reso parere favorevole a condizione con nota prot. inf. n. 23864 del 7 luglio 2009, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

- la variante in argomento discende dalla sentenza del T.A.R. che ha accolto il ricorso del sig. Arturo Carrozza relativamente a un terreno di proprietà destinato dal P.R.G. vigente a zona B5 satura da destinare a zona B2;

- che con nota comunale n. 1472 del 25 maggio 2011 è stata trasmessa al servizio 2 VIA-VAS la relazione motivata con la quale il comune di San Filippo del Mela ritiene che il progetto di variante in argomento rientra nella fattispecie riferita all'esclusione della procedura di VAS, individuata nel contesto del punto 6 paragrafo 1.2 del "modello metodologico" allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009;

- la suddetta area è servita da viabilità esistente;

- l'intervento proposto risulta compatibile con l'assetto urbano in cui ricade.

Per quanto sopra precede questa U.O. 3.1 del Servizio 3/D.R.U.

è del parere

di ritenere meritevole di approvazione in accoglimento della sentenza T.A.R. Catania n. 273/07 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al vigente strumento urbanistico del comune di San Filippo del Mela, relativa al lotto di terreno sito alla frazione Cattafi individuando su porzione della particella 48 del foglio 5, che da zona B5 "satura urbana" diventa zona B/1 "di completamento", normata dall'art. 45 delle norme tecniche di attuazione vigenti, integrate per il lotto Carrozza, adottata con delibera consiliare n. 6 dell'11 marzo 2010, con le condizioni contenute nel citato parere dell'ufficio del Genio civile di Messina».

Ritenuto di condividere il superiore parere n. 11 del 24 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 11 del 24 giugno 2011, reso dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. è approvata la variante al P.R.G. del comune di San Filippo del Mela, relativa al lotto di terreno sito alla frazione Cattafi individuando su porzione della particella 48 del foglio 5, che da zona B5 "satura urbana" diventa zona B/1 "di completamento", normata dall'art. 45 delle norme tecniche di attuazione vigenti, integrate per il lotto Carrozza, adottata con delibera consiliare n. 6 dell'11 marzo 2010, con le condizioni contenute nel citato parere dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) delibera consiliare n. 6 dell'11 marzo 2010;
- 2) stralcio delle norme tecniche di attuazione integrate, desunte da quanto deliberato dal consiglio comunale con atto di adozione di variante n. 6 dell'11 marzo 2010;
- 3) relazione tecnico urbanistica
- 4) tavola C/2- azzonamento "Corriolo- Crocecaruso" - vigente;
- 5) tavola C/2- azzonamento "Corriolo- Crocecaruso"- variante per lotto di terreno ditta Carrozza Arturo - accoglimento sentenza T.A.R. n. 273/07;
- 6) tavola stralcio catastale foglio 5 - particella 48 in ditta Carrozza Caruso;
- 7) relazione geologica-tecnica a firma del dott. Antonio Chianese munita del visto geologico dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- 8) stralcio tavola C/2- azzonamento "Corriolo- Crocecaruso"-vigente;
- 9) stralcio tavola C/2 - azzonamento "Corriolo- Crocecaruso"- variante per lotto di terreno ditta Carrozza Arturo - accoglimento sentenza T.A.R. n. 273/07;
- 10) stralcio catastale foglio 5 - particella 48 in ditta Carrozza Arturo.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di San Filippo del Mela il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il presente decreto, con l'esclusione degli allegati, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 1 luglio 2011.

GELARDI

(2011.28.2159)112

DECRETO 1 luglio 2011.

Autorizzazione alla società Snam Rete Gas di Milano per l'esecuzione del progetto relativo alle opere di protezione da incendi esterni - Centrale di compressione gas di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;

Visto il foglio del 18 maggio 2009, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 39778 del 26 maggio 2009, con il quale la Snam Rete Gas di Milano, ha trasmesso il progetto relativo alle opere di protezione da incendi esterni - Centrale di compressione gas di Messina, e apposta istanza con la quale chiedeva "di avviare il procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 327/01, come modificato dal decreto legislativo n. 330/04, finalizzato all'approvazione del progetto... all'accertamento della conformità urbanistica (ex art. 7, legge regionale n. 65/81), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio";

Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 92017 del 17 dicembre 2009, con la quale è stato richiesto al comune di Messina di integrare la documentazione trasmessa con il precedente foglio del 18 maggio 2009 e contestualmente è stato richiesto il parere del consiglio comunale, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, in merito alle opere ricadenti nel proprio territorio;

Visti i fogli del 18 maggio 2010 e del 5 luglio 2010, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato il primo al n. 40894 del 21 giugno 2010 e il secondo al n. 51298 del 13 agosto 2010, con il quale la società Snam Rete Gas, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 92017 del 17 dicembre 2009 ha trasmesso gli atti richiesti, relativi al progetto;

Visto l'estratto originale della deliberazione consiliare n. 36/C del 27 aprile 2011 con la quale il consiglio comunale di Messina ha deliberato di esprimere positivamente l'avviso di compatibilità sul progetto e comunque nel rispetto dei vincoli esistenti e dei relativi nulla osta previsti per legge;

Vista la nota della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n. 6399 del 2007, con la quale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 è stato autorizzato il progetto;

Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Messina n. 18755 del 22 giugno 2010, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;

Visto il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina prot. n. 2187 Pos.IV-4-42 dell'11 aprile 2007, ai soli fini idrogeologici, a condizione;

Visto il parere favorevole di conformità sul progetto di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e art. 1 del D.M. 4 maggio 1998, rilasciato dal Comando provinciale vigili del fuoco di Messina;

Vista la determina dirigenziale del comune di Messina n. 3 del 16 gennaio 2008, con la quale è stata verificata la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto per la realizzazione delle opere di protezione da incendi esterni della centrale di compressione gas sita in contrada Sperone (Faro superiore) della società Snam Rete Gas;

Visto il parere n. 8 dell'8 giugno 2011, dell'U.O. 3.1/Me del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Messina risulta dotato di un P.R.G. approvato con D.D.R. n. 686/2002 e di una variante alle N.T.A. del P.R.G. adottata dal Commissario regionale con deliberazione n. 6/C del 4 marzo 2008.

La Snam Rete Gas S.p.A. con la suddetta istanza ha trasmesso il progetto per la realizzazione delle opere di protezione da incendi esterni presso la centrale di compressione gas di Messina, sita in contrada Sperone (Faro superiore), al fine dell'autorizzazione del progetto, ex art. 7, legge regionale n. 65/81 e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'area oggetto dell'intervento risulta al nuovo catasto terreni di Messina al foglio 21, partt. 348, 343, 344, 321, 322, 1354, 319, 345, 405, 231, 320, 318, 1355, 982, 1328, 317, 398, 236, 1362, 308, 1064, 13612 e al foglio 40 part. 27, ricadenti nel P.R.G. vigente in zona "B5a", "C1e" ed "E2" di cui all'autorizzazione edilizia sopra citata n. 51/2008 del 10 luglio 2008; rilasciata alla Snam.

Il progetto mirato alla protezione della centrale dagli incendi esterni ed in particolar modo da quelli provenienti dal versante tirrenico della collina, prevede una serie di impianti di protezione attiva e passiva quali: camminamento in terra battuta, pista tagliafuoco, opere di sostegno, georeti a protezione terreno, incremento dell'impianto antincendio, realizzazione vasca per approvvigionamento idrico.

Le particelle interessate dal progetto specificato in oggetto, sono tutte di proprietà della Snam Rete Gas, ad eccezione delle particelle 319 e 320 che ricadono nel foglio di mappa catastale n. 21, dette particelle, così come risulta nel certificato di destinazione urbanistica a firma del dirigente del Dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Messina, del 28 aprile 2009, ricadono totalmente in zona E2 (verde ambientale), del suddetto P.R.G. e ricadono all'interno delle ZPS codice ITA 030042 ed all'interno del vincolo paesaggistico di cui al D.P.R.S. n. 705 del 6 luglio 1967.

Le suddette particelle ricadono parzialmente all'interno dei perimetri individuati dal "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", adottato con deliberazione di G.M. del Commissario regionale n. 87 del 21 febbraio 2008, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 3563/2000 e successive modifiche ed integrazioni".

Altimetricamente il progetto si sviluppa tra le quote 165 m. s.l.m e 157 m. s.l.m. dove è situato l'ultimo impianto/attrezzatura antincendio.

Considerato che:

— il comune di Messina ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera con propria deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;

— l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso favorevolmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

— la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ha autorizzato il progetto di che trattasi a condizione;

— l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha rilasciato il nulla-osta ai soli fini del vincolo idrogeologico per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

— il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina ha rilasciato il parere di conformità sul progetto di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e art. 1 del D.M. 4 maggio 1998 alla vigente normativa antincendio;

— sono state effettuate le pubblicazioni ex art. 11 del D.P.R. n. 327/01, mediante la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale;

— il comune di Messina con la determina dirigenziale n. 3 del 16 gennaio 2008, ha verificato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, l'incidenza del progetto per la realizzazione delle opere di protezione da incendi esterni della centrale di compressione gas sita in contrada Sperone (Faro superiore) della società Snam Rete Gas, nel sito delle ZPS codice ITA 030042 ed all'interno del vincolo paesaggistico di cui al D.P.R.S. n. 705 del 6 luglio 1967;

— le opere rivestono carattere di pubblica utilità, in quanto finalizzate alla tutela della pubblica incolumità in presenza di un impianto "sensibile" qual è quello in argomento.

Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 3.1/Me del servizio 3

è del parere

che possa essere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni autorizzato l'intervento relativo alle Opere di protezione da incendi esterni - Centrale di compressione Gas di Messina - Snam Rete Gas - sita in contrada Sperone (Faro superiore) e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio alle aree non di proprietà della Snam, relative alle particelle n. 319 e n. 320 del foglio di mappa catastale n. 21, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nei pareri rilasciati, dagli uffici che si sono espressi, fatti salvi i vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.";

Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 3.1/Me n. 8 dell'8 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 8 dell'8 giugno 2011, espresso dall'U.O.3.1/Me del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, si autorizza la società Snam Rete Gas di Milano, alla esecuzione del progetto relativo alle opere di protezione da incendi esterni - Centrale di compressione gas di Messina sita in contrada Sperone (Faro superiore), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nei pareri rilasciati, fatti salvi i vincoli e obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

Elaborati

- 1) documento ZXE.10038 - Relazione ambientale;
- 2) documento ZB.D. 10034 - Aerofotogrammetria - scala 1:5.000;
- 3) documento ZB.3E.10035 - Stralcio del P.R.G. - scala 1:2.000;
- 4) documento CC.B. 10000_1 - Planimetria catastale - scala 1:2.000;
- 5) documento CB.4E.10000_2 - Rilievo piano altimetrico (erroneamente indicato nella proposta di delibera n. 31 del 30 marzo 2011 come CC. 4E.10000_2);
- 6) documento CC.9E.10036 - Sezioni stato di fatto;
- 7) documento CB.B. 10001 - Planimetria di progetto;
- 8) documento CB.11E.10006 - Sezioni di progetto;
- 9) documento CE.4E.10013 - Particolari costruttivi;
- 10) documento ZB.4E.10037 - Documentazione fotografica;
- 11) documento ZB. D.10039 - Area da occupare altra ditta;
- 12) relazione geologica.

Art. 3

La società Snam Rete Gas, dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà espressamente atto del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'autorizzazione del presente progetto in variante al vigente P.R.G del comune di Messina.

Art. 5

La società Snam Rete Gas di Milano e il comune di Messina sono onerati ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 1 luglio 2011.

GELARDI

(2011.29.2223)119

DECRETO 7 luglio 2011.

Approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il TU. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n.14982 del 20 dicembre 2010, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 23 dicembre 2010 al n. 79032, con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso, con le modalità di cui all'art. 12, comma 7, lett. b, della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano particolareggiato in contrada Pizzuta scheda norma di riferimento "a34", in variante al P.R.G. vigente approvato con il decreto n. 669/D.R.U. del 3 agosto 2007;

Vista la delibera del consiglio comunale del comune di Siracusa, n. 105 del 13 luglio 2010, avente per oggetto: "Adozione del piano particolareggiato di iniziativa privata nel comparto di intervento «a34» di contrada Pizzuta per la realizzazione di alloggi E.E.P. e residenze private, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b, della legge regionale n. 71/78";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla sopra citata delibera consiliare di adozione n. 10 del 13 luglio 2010;

Vista la certificazione prot. n. 14484 del 6 dicembre 2010 a firma del dirigente settore pianificazione del comune di Siracusa, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la delibera n. 105 del 13 luglio 2010;

Vista la nota prot. n. 10158 del 16 aprile 2009, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 32 del 17 maggio 2011, con la quale l'U.O. 4.3./D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 17 del 17 maggio 2011, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Siracusa è dotato in atto da un P.R.G. approvato con decreto n. 669/D.R.U. del 3 agosto 2000, che, al punto 4) Comparti di intervento (schede norma), a seguito dell'accoglimento di talune osservazioni dell'U.T.C., ha dato disposizioni in ordine all'attuazione di alcuni comparti e, in particolare, ha prescritto al punto 4.3) lo stralcio di altri comparti, tra cui il comparto denominato "a34", "per i quali dovrà essere rivista la viabilità, sono stralciati e andranno ristudiati e riproposti attra-

verso le predisposizioni di P.P. ex art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78”.

Altresì, con il citato decreto n. 669/07 si condivide quanto proposto dal comune “l'estensione della possibilità della predisposizione dei P.P. ... anche ai privati.” relativamente ai comparti di cui al sopra riportato punto 4.3) con l'obbligo dell'approvazione di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78.

Con atto consiliare n. 105 del 13 luglio 2010, è stato approvato il piano particolareggiato all'esame aderente alle prescrizioni della scheda norma di riferimento in adeguamento al decreto di approvazione del P.R.G. nonché alle condizioni poste dall'U.T.C. nella relazione istruttoria su citata. Pertanto, in osservanza alla normativa di attuazione, sull'area di intervento di mq. 26.566, stante l'indice di utilizzazione territoriale pari a mq. 0,20, si prevede la superficie lorda ammissibile di mq. 5.313 di cui:

— mq. 316,80 per le residenze private;

— mq. 4.996,40 incrementata del 20% per l'insediamento delle cooperative e, quindi, mq. 5.995,68 per l'E.E.P., così come indicato dall'art. 89 delle N.T.A.

La totalità delle aree da destinare a servizi è pari mq. 4.536, in quantità superiore al soddisfacimento degli standard urbanistici per l'insediamento di 251 abitanti calcolati.

In ordine alla discrepanza rilevata tra la quantità di superficie da destinare a standard urbanistici stimata nella scheda norma in mq. 9.849 e quella effettivamente prevista in mq. 4.536, l'Amministrazione trova giustificazione nella mancata precisazione del decreto sul mantenimento della quantità di aree per attrezzature nei comparti stralciati, per alcuni dei quali si prescrive al punto 4.1) il ristudio attraverso la predisposizione di P. di L. con la cessione gratuita di aree per servizi pubblici da dimensionare in misura di 18 mq per ogni 80 mc. di volume f.t.

Considerata l'eccedenza delle aree a servizi, ex art. 3 D.I. n. 1444/1968, così come da verifica effettuata per l'intero territorio comunale e riportata nella tabella riassuntive del foglio su citato prot. n. 54490/2011, la disposizione del punto 4.1) è da ritenersi applicabile anche per i comparti di cui al successivo punto 4.3) e, pertanto, estesa al comparto “a34” all'esame.

L'area d'intervento, ricadente all'interno del centro abitato in c.da Pizzuta lungo la via Monti, è dotata di urbanizzazioni primarie ed è nella disponibilità delle cooperative edilizie prof. V. Grillo, Avanti Europa, Clivia, Girasole, Ionica, ammesse a finanziamento per la realizzazione, complessivamente, di 50 alloggi, e di due ditte private Tomaino e Pianciamore per la realizzazione di 2 residenze unifamiliari.

Risultano escluse da detto piano e saranno classificate zona B5b come le aree limitrofe due particelle catastali, per le quali erano state rilasciate concessioni edilizie nell'ambito di altro P.P. ed un'altra particella, per la mancata adesione dei proprietari al P.P.

Considerato che, il ristudio di detto comparto di intervento è stato effettuato così come da prescrizione del P.R.G. e nel rispetto dei parametri della scheda norma di riferimento “a34” nulla ha da rilevarsi in merito, e pertanto, si propone parere favorevole all'approvazione, ex art. 12, comma 7, lett. b), legge regionale n. 71/78, del piano particolareggiato di iniziativa privata di contrada Pizzuta per la realizzazione di 50 alloggi di E.E.P. e di 2 residenze private, giusta delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 105 del 13 luglio 2010.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 329 del 23 maggio 2011, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

“Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio;

esprime il parere

Che, in conformità alla proposta di ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto, il piano particolareggiato in variante al P.R.G. relativo all'area di cui allo schema norma “a34”, approvato dal comune di Siracusa con deliberazione consiliare n. 105 del 13 luglio 2010, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 1, lett. b della legge regionale n. 71/78.”;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 329 del 23 maggio 2011;

Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 329 del 23 maggio 2011, nonché alle prescrizioni rese dall'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvato il piano particolareggiato relativo all'area di cui alla scheda norma “A34”, adottato con delibera consiliare n. 105 del 13 luglio 2010, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Siracusa.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 17 del 17 maggio 2011, resa dall'U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato;
- 2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 329 del 23 maggio 2011;
- 3) delibera consiglio comunale n. 105 del 13 maggio 2010;
- 4) relazione tecnica;
- 5) tav. 1: stralcio P.R.G., aerofotogrammetria, mappa catastale, dati catastali;
- 6) tav. 2: individuazione delle particelle catastali, calcolo analitico delle aree, distribuzione delle aree, dati tecnici in scala 1:1.000;
- 7) tav. 3: planovolumetrico, planimetria con l'indicazione delle cooperative in scala 1:2.000;
- 8) visure catastali - all. B;
- 9) atti di proprietà corrispondenza con i proprietari - all. C;
- 10) documentazione lotto particelle 1069-1070 - all. D;
- 11) storico particelle proprietà SIBES - all. E.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i decreti di esproprio delle aree interessate dal piano particolareggiato in trattazione all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che

potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del citato art. 13. Alle medesime prescrizioni dovrà darsi attuazione entro i termini di durata dei vincoli imposti sulle aree preordinate all'espropriazione, salva la possibilità, in relazione alle specifiche condizioni di esecuzione degli stessi piani attuativi, di proroga nel limite del termine decennale previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 1150/42.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, e del deposito dovrà essere data

conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2011.

GELARDI

(2011.28.2157)113

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011, recante: "Norme in materia di riserva in favore degli enti locali".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

(Ricorso n. 68 depositato il 12 luglio 2011)

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 729 - Norme stralciate dal titolo "Norme in materia di riserva in favore degli enti locali" pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, l'1 luglio 2011.

L'articolo 5, che i seguito si trascrive, da adito a censura per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Art. 5

Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102".

La disposizione sopra riportata integra le fattispecie previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 in presenza delle quali l'Assessore regionale per il lavoro concede alle aziende ed enti pubblici dipendenti dell'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro, ripartiti in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con risorse regionali oggetto di c.d. "stabilizzazione".

Il cennato art. 25, legge regionale n. 21/2003, prevede quali forme di stabilizzazione ammissibili al finanziamento regionale l'esternalizzazione di servizi ai sensi dell'art. 10, decreto legislativo n. 468/1995, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 468/1997 e dell'art. 78, comma 6, legge n. 388/2000 ed imputa i relativi oneri ad un fondo unico, appositamente istituito nel bilancio della Regione (capitolo 321301).

Con la disposizione sottoposta all'esame di codesta Corte il legislatore amplia adesso la platea dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova fattispecie legittimante l'erogazione delle provvidenze, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 588, legge n. 296/2006, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009.

Con la norma testè approvata il legislatore sostanzialmente ripropone quanto disposto dall'art. 10, 1° comma, lett. b), del disegno di legge n. 645 dal titolo "Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato" approvato dall'Assemblea regionale il 14 dicembre 2010 ed impugnato dinanzi a codesta Corte con ricorso del 21 dicembre 2010 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Codesta Corte, tuttavia, non ha avuto occasione di pronunciarsi nel merito del ricorso in quanto il 29 dicembre 2010 il provvedimento legislativo è stato promulgato, con omissione delle parti impuginate, dal Presidente della Regione con il n. 24 facendo così cessare la materia del contendere.

La norma ora in esame, al pari della precedente prima menzionata, non quantifica l'onere derivante dall'applicazione nè, tantomeno, provvede a indicare e dare copertura alla nuova, maggiore spesa di durata quinquennale che sarebbe imputata, qualora l'art. 5 entrasse in vigore, al fondo unico in atto presente nel bilancio regionale, senza che le dotazioni dello stesso siano state incrementate per fare fronte ai disposti nuovi impegni.

Né d'altronde dai lavori parlamentari possono evincersi idonei elementi atti a determinare l'ammontare complessi

sivo della spesa ed a indicare le necessarie risorse finanziarie. Né, tantomeno, risulta redatta dall'Amministrazione regionale la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulla corredata copertura finanziaria di cui all'art. 7, legge regionale n. 47/1977, giacché la previsione legislativa è di origine parlamentare.

Non può peraltro legittimamente sostenere che sia soddisfatta l'esigenza di indicazione delle risorse, voluta dall'art. 81, 4° comma della Costituzione (sentenza C.C. n. 66/1959), dall'esistenza nel bilancio regionale del capitolo 321301, denominato fondo unico per il precariato, le cui disponibilità sono già totalmente utilizzate per dare attuazione alla previsione dell'art. 25, legge regionale n. 21/2003 senza l'integrazione che il legislatore intende introdurre con la norma censurata.

Codesta Corte, infatti, con costante giurisprudenza non ha ritenuto idonea la copertura di nuove spese, come l'attuale, di carattere permanente con il richiamo a capitoli già previsti in bilancio (sentenza C.C. n. 123/1975), richiamo questo che, peraltro, nella fattispecie in esame è formalmente assente. Codesta Corte ha in proposito affermato, nella sentenza n. 31/1961, che l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione ad iscrizioni in bilancio. Tali iscrizioni non producono, e non potrebbero produrre, alcun effetto di per sé ove non trovino corrispondenza in una legge sostanziale che preveda la quantificazione della spesa nonché i mezzi per farvi fronte.

Sarebbe invero tautologico e non risolutivo ai fini del rispetto dall'art. 81 della Costituzione legittimare la mancata indicazione della copertura della spesa nella legge di autorizzazione con l'inserzione della stessa nelle successive leggi di bilancio.

L'iscrizione della spesa nei documenti finanziari degli anni successivi sarebbe, infatti, sorretta da una previsione legislativa priva dell'indispensabile indicazione dei mezzi di copertura.

Codesta ecc.ma Corte ha precisato che il principio della copertura finanziaria previsto dall'art. 81 Cost. costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale principio, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario di tale principio è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, di cui il Patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno.

Principio quest'ultimo che, avvalorato dall'art. 19 della Costituzione, si pone in piena sintonia con i criteri di convergenza europea ed implica la stretta osservanza dell'obbligo di una finanza pubblica responsabile a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Codesta ecc.ma Corte ha pertanto più volte precisato che "il legislatore regionale non può sottrarsi alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 si ispira" (ex multis sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese, come indubbiamente quella in esame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitrata o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 141 del 2010).

Codesta Corte ha, altresì, ribadito che il principio di cui all'art. 81, 4° comma, Cost. è vincolante anche per le regioni a statuto speciale (sentenza C.C. n. 213/2008), specificando che una ragionevole indicazione di mezzi di

copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quella introdotta dalla norma censurata per gli anni successivi affinché il legislatore tenga conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui attuazione, in quanto riflettente sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti negli esercizi futuri (sentenze n. 25/1993; n. 384/1991).

Esigenze queste non tenute in alcun conto dalla norma contenuta nell'art. 5 che, si ripete, non quantifica la nuova maggiore spesa e non provvede a reperire le risorse con cui farvi fronte ponendosi in evidente contrasto con l'art. 81, 4° comma, della Costituzione.

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

IMPUGNA

l'articolo 5 del disegno di legge n. 729 - Norme stralciate dal titolo "Norme in materia di riserva in favore degli enti locali" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 giugno 2011, per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione

Palermo, 6 luglio 2011.

*Il Commissario dello Stato per
la Regione siciliana: Aronica*

(2011.31.2447)046

PRESIDENZA

Costituzione del collegio dei revisori del Fondo di quiescenza del personale della Regione.

Con decreto presidenziale n. 261/Serv. 1°/SG del 4 luglio 2011, ai sensi dell'art. 10 del decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 "Regolamento di organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione" è stato costituito il collegio dei revisori del Fondo di quiescenza, con i seguenti componenti:

- d.ssa Anna Maria Gregni e dott. Serafino Nicoletti, componente effettivo e supplente, in rappresentanza della Presidenza della Regione;
- dott. Giovanni Maniscalco e d.ssa Donatella Milazzo, componente effettivo e supplente, in rappresentanza dell'Assessorato dell'economia;
- prof Sergio Vizzini, componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Gli stessi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 "Regolamento di organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione", dureranno in carica quattro anni, a far data dallo stesso decreto e potranno essere confermati una sola volta.

(2011.28.2140)008

Istituzione di un tavolo tecnico per individuare i percorsi amministrativi e finanziari utili a favorire la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con decreto presidenziale n. 530/Gab del 19 luglio 2011, presso i locali dell'Ufficio speciale per la legalità, è stato costituito un tavolo tecnico con il compito di:

- individuare e coordinare i percorsi amministrativi e finanziari facendo leva sulle opportunità previste nei programmi operati-

vi regionali di sviluppo utili a favorire il pieno impiego e la valorizzazione dei beni confiscati;

- promuovere nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per i territori interessati;
- supportare i rappresentanti regionali presenti negli organismi di sorveglianza del PON Sicurezza per assicurare un più stretto coordinamento tra le azioni di tale programma e quelle della Regione siciliana.

Il suddetto tavolo è composto da:

- presidente della cabina di regia regionale o suo delegato;
- dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura e in qualità di autorità di gestione del PSR FEASR 2007/2013 o suo delegato;
- dirigente generale del dipartimento programmazione in qualità di autorità di gestione del P.O. FESR 2007/2013 o suo delegato;
- dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale in qualità di autorità di gestione del P.O. FESR 2007/2013 o suo delegato;
- dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro in qualità di autorità di gestione del PAR FAS 2007/2013 o suo delegato;
- dirigente generale delle autonomie locali o un suo delegato;
- dirigente dell'Ufficio speciale per la legalità o un suo delegato;
- presidente del consorzio sviluppo e legalità o un suo delegato;
- dirigente del servizio demanio della Regione siciliana o un suo delegato;
- rappresentante ANCI-Sicilia;
- rappresentante URPS-Sicilia.

(2011.29.2241)017

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Ignazio Milillo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione italiana per la legalità e lo sviluppo "Generale C. A. dei carabinieri Ignazio Milillo", in forma abbreviata Fondazione Ignazio Milillo.

(2011.29.2240)099

P.O. FESR 2007-2013. Attuazione asse VI - Avviso seconda fase. Proroga terza finestra.

Il termine di scadenza della terza finestra dell'avviso "Sviluppo urbano sostenibile" del P.O. 2007-2013 - Seconda fase - pubblicato nel sito www.euroinfoscilia.it in data 12 febbraio 2010, già fissato per il 31 agosto 2011, è stato prorogato al 30 settembre 2011.

(2011.31.2495)125

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per l'adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 335/GAB del 9 giugno 2011, il dott. Giuseppe Nasello è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Troina per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.28.2144)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 336/GAB del 9 giugno 2011, il dott. Gaspare Agnello è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.28.2145)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 337/GAB del 9 giugno 2011, il dott. Antonio Belcuore è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.28.2146)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 338/GAB del 9 giugno 2011, il dott. Salvatore Furnari è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Adrano per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.28.2148)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 339/GAB del 9 giugno 2011, il geom. Rocco Schininà è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Ragusa per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.28.2147)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 340/GAB del 9 giugno 2011, l'arch. Chiolo Vincenzo è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Butera per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.28.2143)041

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 356 del 21 giugno 2011, il dott. Giulio Guida, nato a Erice (TP) il 7 gennaio 1974 e residente a Trapani in via Mafalda di Savoia, 16, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Sicilflor, con sede in Ribera (AG), in sostituzione del dott. Francesco Catalano.

(2011.28.2153)041

Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 357 del 21 giugno 2011, la dott.ssa Foti Belligambi Gaetana, nata a Catania il 29 agosto 1970 e residente in Bronte (CT) in via Frate Tommaso Pittalà, 6, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Antalya con sede in San Gregorio di Catania (CT), in sostituzione dell'avv. Giovanni Trigona.

(2011.28.2150)041

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Palermo.

Con decreto n. 377/GAB del 30 giugno 2011 dell'Assessore per le attività produttive, l'incarico di commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Palermo, conferito con decreto n. 157/GAB del 23 marzo 2011 al dott. Giovanni Giammarva, funzionario direttivo in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore per le attività produttive, è stato prorogato fino all'insediamento della nuova commissione e comunque per un periodo non superiore a mesi tre.

(2011.28.2149)041

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2011.

Il presente avviso detta criteri sulle modalità di presentazione di proposte progettuali finalizzate all'inserimento del piano promozionale dei prodotti siciliani per l'anno 2011, di cui alla legge regionale nr. 14/66 e s.m.i e alla legge regionale nr. 127/80.

1. CRITERI GENERALI

Le iniziative di massima che si possono promuovere sono:

- a) manifestazioni fieristiche;
- b) missioni commerciali;
- c) missioni istituzionali;
- d) mostre mercato;
- e) realizzazione di vetrine promozionali;
- g) eventi speciali.

2. SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti che possono presentare istanze e progetti di finanziamento per la partecipazione alle attività promozionali sono:

- a) gli enti fiera nazionali o internazionali o loro uffici distaccati o soggetto organizzatore dell'evento ;
- b) gli enti locali, anche consorziati o associati ;
- c) gli enti pubblici anche territoriali o economici;
- d) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale;
- e) l'Istituto per il commercio con l'estero;
- f) le camere di commercio dell'Isola e le camere di commercio italiane all'estero;
- g) imprese, enti, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi ed associazioni legalmente riconosciuti e specializzati nella attività di promozione delle produzioni tipiche regionali.

I predetti soggetti possono presentare le proposte anche in forma associata tra loro (es. associazione temporanea di imprese, associazioni temporanee di scopo, accordi di programma, protocolli di intesa, ecc.).

Le manifestazioni promozionali da svolgersi all'estero dovranno tenere conto, a pena di esclusione, della piena coerenza con le aree target individuate in seno al PRINT (delibera di Giunta n. 137 del 19 maggio 2010 e L.R. n 19 del 22 dicembre 2005).

3. NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con apposito decreto assessoriale sarà nominato un apposito nucleo di valutazione, composto da tre componenti, come di seguito meglio specificato, che svolgerà la sua opera e senza alcun onere per l'Amministrazione regionale, anche in termini di rimborso spese di missione.

Il nucleo di valutazione sarà composto da:

- un componente esterno in possesso di laurea in economia e commercio, o titolo di studio equivalente;
- un componente esterno in possesso di laurea in giurisprudenza, o titolo di studio equivalente;
- un componente interno, con funzioni di presidente, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo.

4. INIZIATIVE AMMESSE

4 a) Manifestazioni fieristiche

Rientrano nel settore fieristico gli eventi previsti dall'art. 2 del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44.

Le istanze possono essere presentate dall'ente fiera o da soggetto organizzatore in esclusiva dell'evento, che dimostri di possedere tale requisito.

Possono essere presentati progetti per la partecipazione delle aziende siciliane alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Sicilia, nelle altre regioni d'Italia ed all'estero.

Tra le proposte presentate, la scelta delle manifestazioni all'estero verrà effettuata tenendo conto prioritariamente della fiera maggiormente rappresentativa, per il settore merceologico che si intende promuovere.

La scelta dei progetti sarà effettuata tenuto conto di quelli che per la loro peculiarità organizzativa, gestionale, documentale e finanziaria sono in grado di assicurare alle aziende siciliane un proficuo contatto con importatori, buyers della distribuzione organizzata, agenzie di importazione, ecc.

Quando la manifestazione fieristica si svolge in Sicilia, è condizione essenziale per l'esecuzione la partecipazione di almeno dieci aziende siciliane. Quando si svolge nelle altre regioni italiane o all'estero il predetto numero è ridotto a cinque.

4 b) Missioni commerciali

L'obiettivo che l'Assessorato si pone, attraverso lo svolgimento di tali iniziative, è l'avvio e lo sviluppo di rapporti di cooperazione, tramite l'incontro diretto fra operatori siciliani ed operatori esteri o di altre regioni d'Italia.

Le missioni commerciali sono finalizzate alla promozione della produzione siciliana, attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende siciliane ed una delegazione di soggetti appartenenti ad una o più categorie di operatori italiani e/o stranieri, buyers, rappresentanti di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di aziende nazionali e/o straniere, rappresentanti delle camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti di enti, società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, giornalisti, opinion leader, ecc.

La selezione delle aziende siciliane che intendono partecipare alle missioni commerciali è effettuata dall'Assessorato, mentre la delegazione di controparte è formata dal soggetto che propone la realizzazione della missione, che dovrà preventivamente garantire e dimostrare almeno tre incontri con operatori italiani o stranieri, buyers, rappresentanti di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di aziende nazionali e/o straniere, rappresentanti di camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti di enti; società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, giornalisti, opinion leader, etc.

L'elenco della delegazione dovrà essere presentato prima dell'inizio della manifestazione.

Le missioni commerciali, inoltre, possono essere autorizzate nel contesto di attività promozionali più ampie (es.: eventi fieristici, mostre mercato, ecc.).

Condizione essenziale per l'esecuzione della missione commerciale è la partecipazione di almeno cinque aziende siciliane.

4 c) Missioni istituzionali

Tra le attività promozionali finanziabili sono comprese le missioni istituzionali.

Esse sono finalizzate a fornire una cornice di garanzia istituzionale alle azioni ed iniziative promozionali che si ritiene di effettuare in Sicilia, nelle altre regioni d'Italia o all'estero.

La missione istituzionale è diretta a formalizzare con la controparte protocolli operativi, accordi quadro di cooperazione e/o di promozione della produzione siciliana e/o dei programmi promozionali della Regione.

A tali missioni possono partecipare i rappresentanti della Regione siciliana o loro delegati, delle autonomie locali, degli enti fieristici, delle categorie socio-economiche e dei sistemi produttivi locali interessati ad allacciare rapporti di collaborazione con i Paesi prescelti.

Al seguito della missione istituzionale possono essere previste iniziative promozionali, culturali e/o artistiche.

La missione istituzionale è condotta dall'Assessore per le attività produttive, o da un suo delegato.

Le missioni istituzionali sono effettuate direttamente da questo Assessorato.

4 d) Mostre mercato

Nel programma promozionale possono essere incluse proposte che riguardano mostre mercato delle produzioni siciliane.

Tali attività possono essere effettuate anche nell'ambito di un più ampio progetto promozionale.

Mostre mercato: sono definite tali le manifestazioni permanenti periodiche od occasionali limitate ad uno o più settori merceologici aperte al pubblico e dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti.

È condizione essenziale quando la mostra mercato si svolge in Sicilia la partecipazione di almeno dieci aziende siciliane; quando si svolge in altre regioni italiane o all'estero, è necessaria la partecipazione di almeno cinque aziende siciliane, con la presenza di buyers, importatori e giornalisti di livello nazionale e/o internazionale.

Le iniziative di cui al presente punto possono essere effettuate anche presso la "grande distribuzione organizzata" in Italia e all'estero.

4 e) Eventi organizzati direttamente dall'Assessorato anche in A.D.P. con altri enti pubblici

Negli eventi speciali sono comprese le attività di tipo istituzionale e le attività aventi caratteristiche di non programmabilità (le attività non precedentemente programmate), quindi non incluse nelle previsioni della presente circolare.

Sono comprese, inoltre, le iniziative da realizzare nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero delle attività produttive.

Tali eventi sono effettuati direttamente in amministrazione diretta da questo Assessorato.

5. COFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Al fine di rendere più incisiva l'azione di promozione dei prodotti siciliani, l'Assessore per le attività produttive può stipulare protocolli d'intesa e/o accordi di programma con il Ministero, le regioni, gli enti locali, enti parco, enti fieristici siciliani e/o altri soggetti organizzatori.

A tal fine gli enti locali singoli o associati, gli enti parco, enti fieristici siciliani, consorzi ed associazioni possono proporre eventi promozionali che riguardano la produzione siciliana, con apposito protocollo d'intesa o accordo di programma stipulato tra gli stessi e questo Assessorato.

Tale iniziativa può essere assunta anche dall'Assessorato.

In tal caso le proposte progettuali possono essere cofinanziate dall'Assessorato; il cofinanziamento comporta la condivisione dell'idea e del contenuto progettuale nonché dei relativi costi che saranno stabiliti tra le parti con apposito atto scritto.

Si considerano prioritarie le iniziative di cofinanziamento derivanti da accordi di programma e protocolli d'intesa con questo Assessorato, cioè, iniziative organicamente strutturate verso obiettivi con indicazioni di tempi, costi, risorse, operatori, soggetti partecipanti e modalità di partecipazione.

La partecipazione a progetti cofinanziati rende più incisiva l'azione di promozione delle produzioni siciliane, in quanto aumenta le risorse destinate alla promozione di questo Assessorato.

6. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI IN BILANCIO

L'art. 16 della legge regionale n. 14/66 (modificato dall'art. 55, comma 6, della legge regionale n. 127/80) stabilisce che lo stanziamento decurtato delle somme di cui all'art. 15 deve essere utilizzato per il 65% per la propaganda all'estero e per il 35% per la propaganda sui mercati interni. Tuttavia, ove esigenze particolari connesse alla necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità impongano di modificare tali percentuali, è facoltà dell'Assessore provvedervi con decreto assessoriale, entro i limiti previsti dalla legge.

Tenuto conto dello stanziamento di bilancio sul capitolo 342525 per l'esercizio finanziario corrente, le risorse finanziarie che si intendono utilizzare col presente avviso sono pari a euro 1.380.000,00, ripartite nel seguente modo:

- manifestazioni fieristiche	20%
- missioni commerciali	
- missioni istituzionali	70%
- mostre mercato	
- eventi effettuati in amministrazione diretta e in a.d.p.	10%

6.1. Importi massimi concedibili.

Al fine di una equa ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna tipologia di manifestazione ammessa a finanziamento, gli importi massimi concedibili saranno pari al 50% del costo totale del progetto, il cui importo massimo dovrà essere pari a quello qui di seguito evidenziato, distinto per le diverse tipologie:

- manifestazioni fieristiche	€ 80.000,00
- missioni commerciali	€ 40.000,00
- missioni istituzionali	€ 20.000,00
- mostre mercato	€ 10.000,00

L'importo massimo concedibile per i progetti d'importo complessivo pari o inferiore ad € 10.000,00 potrà essere pari al 100% dello stesso.

Le spese ritenute ammissibili saranno quelle attinenti alla realizzazione di ciascuna proposta progettuale e comunque strettamente collegate alla finalità della promozione dei prodotti e/o del settore oggetto dell'iniziativa, con esclusione delle spese relative alle cene di gala e all'acquisto di gadgets.

7. ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E LORO APPROVAZIONE

Per l'inclusione nei programmi promozionali di questo Assessorato, le proposte progettuali dovranno pervenire a questa Amministrazione, mediante consegna all'ufficio accettazione posta di questo Assessorato, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Questo Assessorato, preliminarmente, attraverso il servizio 10 accerta la corrispondenza dell'iniziativa con la tipologia dichiarata dal proponente, escludendo i progetti che non rientrano in alcuna delle tipologie promozionali previste dalla presente circolare.

Saranno, altresì, esclusi i progetti carenti della documentazione essenziale prevista dal presente avviso.

Il nucleo di valutazione valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri, previa inoltre individuazione e divulgazione dell'articolazione della relativa griglia di valutazione:

1. qualità della proposta progettuale, con particolare riferimento alla coerenza con altri programmi di internazionalizzazione proposti da questa Amministrazione;
2. chiarezza del progetto, con riferimento alla capacità delle azioni di raggiungimento degli obiettivi indicati;
3. capacità del progetto di creare e valorizzare l'aggregazione di filiera per la commercializzazione del prodotto regionale;
4. capacità di attrazione e promozione del territorio nell'ambito dell'integrazione delle attività produttive e turistiche e delle specificità di contesto, nell'ottica di integrazione economica, sociale e ambientale;
5. capacità di riproporre iniziative che hanno assunto un carattere di continuità consolidata nel tempo;
6. grado di innovazione della proposta.

La graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, corredata dalle motivazioni di rito, è sottoposta, dal nucleo che ha effettuato la valutazione, per il tramite dell'Amministrazione, all'Assessore che concede, con apposito decreto, il finanziamento e, ai sensi della legge regionale n. 2/2002, art. 82, dispone il relativo impegno delle somme.

La mancata presentazione del modello A di istanza, correttamente compilato in tutte le sue parti, sarà considerato motivo di esclusione del progetto.

Allegata all'istanza, i soggetti proponenti devono presentare la seguente documentazione:

- 1) progetto tecnico, definito in dettaglio, relativo all'iniziativa proposta;
- 2) piano economico riportante le voci ed i relativi costi per la realizzazione dell'iniziativa.
- 3) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in cui il proponente si impegna, a pena di esclusione, a sottostare alle disposizioni di cui alla legge regionale n.15/2008 e alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell'art.38 (requisiti di ordine generale), del codice dei contratti pubblici
- 4) atto costitutivo e statuto, qualora si tratti di soggetti non iscritti alla CCIAA;
- 5) certificato rilasciato dalla Camera di commercio competente, che riporti inoltre lo stato di non fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, o equipollente dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 6) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 ove si attesti la regolarità contributiva della ditta (D.U.R.C.);

I rappresentanti legali dei soggetti di cui alla lett. g) e a) del precedente paragrafo 2 dovranno altresì presentare, (ove dovuto);

Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, inoltre, deve essere presentata, unitamente all'istanza, copia autentica del contratto di esclusiva nazionale o regionale, con traduzione giurata se in lingua straniera.

Al fine di elevare l'interesse generale e lo spessore della produzione siciliana, nell'ambito di un più ampio progetto per la realizzazione delle manifestazioni, previste dalla presente circolare, sono consentite attività collaterali di grande richiamo per l'iniziativa che si intende realizzare, quali, ad esempio, le attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, ecc..

È consentita la presentazione di proposte progettuali che prevedono manifestazioni congiunte tra quelle previste dal presente avviso.

8. ESECUZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE

Qualora per l'esecuzione delle iniziative promozionali riguardanti le manifestazioni fieristiche, le missioni commerciali e le mostre mercato non si raggiunga il numero minimo di aziende partecipanti previsto dal presente avviso, l'Assessore pronuncia la motivata decadenza della proposta. Le somme a ciò destinate costituiscono economie di spesa e potranno essere utilizzate per le stesse finalità del presente avviso.

Le modifiche che riguardano le date e/o la località di svolgimento delle iniziative promozionali incluse nel programma, devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessore.

La mancata esecuzione di una iniziativa inclusa nei programmi promozionali, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione del proponente dai programmi di questo Assessorato.

Non è consentito cedere a terzi la gestione della manifestazione in subappalto, anche parziale, ferma restando la possibilità di commissionare ad altri consulenze e servizi.

Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, la revoca della esclusività rilasciata al proponente di una manifestazione, dopo l'inclusione della stessa nei programmi promozionali, comporta l'automatico annullamento della partecipazione di questo Assessorato. I fondi a ciò destinati costituiscono economia di spesa.

9. SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA' DI SELEZIONE DELLE IMPRESE CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Per la partecipazione delle imprese alle iniziative che saranno inserite nel programma annuale di attività promozionale, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 5 maggio 1998, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.

Come indicato dall'art. 6, comma 3, del predetto D.P.Reg. n. 9/98, modalità e misura del versamento delle previste quote di partecipazione sono stabilite nel decreto di approvazione del programma promozionale.

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

La liquidazione delle somme dovute per ogni singola proposta approvata è effettuata dopo la conclusione della manifestazione e previa verifica di tutti gli adempimenti previsti dal presente avviso.

Tuttavia, per i progetti proposti dagli enti pubblici, enti parco, enti territoriali e dagli enti fieristici, possono essere concesse anticipazioni non superiori al 50 per cento. Per gli altri soggetti proponenti, nei casi di particolare impegno finanziario, l'anticipazione massima fino al 50 per cento può essere concessa previa presentazione di idonea polizza fidejussoria, rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Per ottenere le anticipazioni, condizione richiesta è l'inclusione della iniziativa promozionale alla quale l'anticipazione si riferisce, nei programmi approvati con decreto assessoriale.

I soggetti proponenti, ad esclusione degli enti locali, enti fieristici, enti parco e consorzi a prevalenza pubblica, devono presentare, per la liquidazione delle spese sostenute, ammesse ed autorizzate, la fattura riferita al quadro economico del progetto approvato dall'Assessorato e la seguente documentazione da allegare all'istanza di liquidazione:

- dichiarazione a firma del legale rappresentante, nella quale si attesti che le spese sostenute per l'azione promozionale sono formalmente corrette e registrate nei libri contabili e che non esistono accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazione di storno;
- elenco dei titoli di spesa con numero, data, importo, I.V.A. e totale complessivo, relativo ai beni e servizi che il soggetto acquisisce da terzi;
- copia conforme dei titoli di spesa di cui al punto b), debitamente quietanzate (tranne che per gli enti locali, enti fiera ed enti territoriali).

Sono ammessi a rendicontazione tutti i titoli di spesa che hanno valore fiscale in Italia o nel Paese straniero in cui si svolge la manifestazione (fatture, ricevute, ritenute di acconto, ecc.).

L'Assessorato, in ossequio alle norme sull'affidamento a terzi di servizi, si riserva di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale autorizzata e, in caso di inadempienze, di decurtare gli importi già approvati, sia in misura proporzionale ai servizi resi all'Amministrazione, che in ragione dell'eventuale danno cagionato alla Regione.

Per le manifestazioni all'estero e nelle altre regioni d'Italia, incluse nel programma promozionale e il cui finanziamento è superiore a ventimila euro, le spese di missione (viaggio e soggiorno) per un rappresentante appartenente al dipartimento, designato dall'Assessore, devono essere previste nel piano economico dell'iniziativa, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di missioni per il personale.

11. DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta dal presente avviso, è possibile utilizzare tutte le forme sostitutive consentite (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, ecc.).

A prescindere dai termini di scadenza previsti dal presente avviso, possono essere autorizzate e finanziate iniziative promozionali

proposte anche in corso d'anno, qualora le stesse siano ritenute compatibili con i programmi di questo Assessorato.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato delle attività produttive all'indirizzo www.regione.sicilia.it/attivitaiproduttive.

L'Assessore: VENTURI

Allegato A

All'Assessorato regionale delle attività produttive
Servizio 10 - U.O. 10.2 Attività promozionali
Via Degli Emiri n. 45
90135 Palermo

Oggetto: **Presentazione progetto ai sensi dell'avviso 2011 "Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale per l'anno 2011."**

Denominazione soggetto proponente

Codice fiscale Partita I.V.A.

Indirizzo

Cap Città Provincia

Telefono Fax

E-mail

Tipologia di iniziativa promozionale (barrare la casella che interessa)

Manifestazione fieristica

Mostra mercato

Missione commerciale

Vetrina promozionale

Denominazione dell'iniziativa

Luogo di svolgimento dell'iniziativa 2011

Data

Importo del progetto €.....

Settore merceologico

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara che i dati forniti sono corrispondenti a verità.

Data

Firma

Spazio riservato al Servizio 10:

ammissibile

non ammissibile

(2011.30.2363)037

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana di un immobile ubicato nella zona archeologica denominata Monte Sant'Angelo, sita nel territorio del comune di Licata.

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con decreto n. 2599 del 19 ottobre 2010 ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana di un immobile ubicato nella zona archeologica denominata "Monte Sant'Angelo" sita nel territorio di Licata n. fgl. 119 p.la 2613.

(2011.29.2213)078

Avviso relativo all'approvazione dei programmi degli interventi del P.O. FESR 2007/2013, asse 3 - linee di intervento 3.1.1.4 e 3.1.1.5.

Si dà avviso che:

- con decreto n. 747 del 20 maggio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2011, registro n. 1, foglio n. 61, è stato approvato il programma degli interventi del P.O. FESR 2007/2013, asse 3 - linea d'intervento 3.1.1.4;
- con decreto n. 748 del 20 maggio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2011, registro n. 1, foglio n. 62, è stato approvato il programma degli interventi del P.O. FESR 2007/2013, asse 3 - linea d'intervento 3.1.1.5.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Mazzarella - servizio tutela e acquisizioni - tel. 091 7071704 - fax 091 7071702 - e-mail: serv.tutelabci@regione.sicilia.it.

Entrambi i decreti sono pubblicati integralmente su www.regione.sicilia.it/beniculturali e su www.euroinfosicilia.it.

(2011.31.2417)127

Avviso relativo al decreto n. 785 del 24 maggio 2011 - P.O. 2007/2013, asse III, linea d'intervento a titolarità regionale 3.1.1.1 sub-architettonico.

Si comunica che nel sito internet del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è stato pubblicato il decreto n. 785 del 24 maggio 2011, reg. n. 1, foglio n. 59, con il quale è stato approvato il programma di finanziamento delle operazioni, costituito dall'allegato A) sub - architettonico che forma parte integrante del decreto,

finalizzato al restauro, recupero e promozione dei siti di maggiore valore storico, archeologico, monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente programmazione di cui all'obiettivo operativo 3.1.1 - linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.1 del P.O. FESR 2007-2013 - contenente pure i progetti ammessi ma non finanziabili per attuale insufficienza di risorse. È stato altresì approvato l'elenco - Allegato B - sub - architettonico - che forma parte integrante del decreto, degli interventi risultanti non ammissibili, con le relative motivazioni, secondo le valutazioni effettuate dall'UCO.

(2011.31.2454)100

Rettifica del decreto 19 ottobre 2010, concernente espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana di un immobile ubicato nella zona archeologica denominata Monte Sant'Angelo, sita nel territorio del comune di Licata.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con decreto n. 1016 dell'8 giugno 2011, ha rettificato l'art. 3 del decreto n. 2599 del 19 ottobre 2010, relativo all'intervento espropriativo dell'area archeologica denominata Monte Sant'Angelo, sita nel territorio di Licata.

(2011.27.2077)078

Avviso relativo alla circolare n. 16 del 22 luglio 2011 - Legge regionale 1 ottobre 1998, n. 25 - Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno - Procedura di erogazione dei contributi in favore dei comuni - anno 2011. Capitolo n. 377312.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione, a valere sullo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 cap. 377312 (Contributi ai comuni per l'esercizio delle tonnare attive compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti), deve intendersi finalizzato alla pesca del tonno il cui inizio ricade nell'esercizio finanziario corrente ed è destinato ai comuni, nei cui territori si trovano tonnare attive, che abbiano stipulato convenzioni con cooperative di pescatori o soggetti economici che operano con il tradizionale sistema delle tonnare fisse.

Le richieste dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, farà fede il timbro postale, e dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana - Servizio promozione e valorizzazione - Unità operativa XXVII - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

Il testo integrale della circolare è pubblicato nel sito web del dipartimento all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2011.31.2453)100

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 349, 350 e 351 del 5 luglio 2011 del dirigente del servizio 2 F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 349

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune
PA0075	6	191	Triolo Salvatore	via Re Martino, 185/A - Aci Castello (CT)
PA0979	27	984	Aripoli Vito	via Pietro Novelli, 43/45 - Siracusa
PA1862	24	1867	Savà Ivano	viale Zecchino, 115 - Siracusa
PA2879	154	2884	Bongiovanni Giuseppe	via G. Garibaldi, 152 - Messina

Decreto n. 350

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Ragione sociale	Comune
PA3480	3845	1	Cinturrino Antonio Giuseppe	via Garibaldi, 23 - Nizza di Sicilia (ME)
PA3605	3610	116	Camarda Maria	via Nazionale, 19 - Messina
PA2884	2889	55	Forestieri Giovanni	viale della Libertà, 189 is. 516 - Messina

Decreto n. 351

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune
PA1719	45	1724	Cucinotta Concetta	viale Boccetta, 19 - Messina
PA2966	7	2971	Salamone Giuseppe	via Santa Lucia, 10 - Nicosia (EN)

(2011.28.2139)083**Recesso della sig.ra Vaccaro Cleonice dalla convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 352 del 5 luglio 2011 del dirigente del servizio 2 F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata accolta la richiesta avanzata dalla sig.ra Vaccaro Cleonice, nata a Genova il 18 settembre 1962, di recesso dalla convenzione stipulata il 29 gennaio 2009, ed approvata con decreto n. 5 del 29 gennaio 2009, con la quale la stessa era stata autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche in qualità di titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. PAA309, sita in via Oreto n. 12/A - Palermo.

Dalla data del sopraccitato provvedimento la convenzione è risolta.

(2011.29.2179)083**Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con i decreti nn. 368, 369 e 370 dell'11 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata disposta la revoca alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificati:

Decreto n. 368

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA2029	Interlicchia Francesco	2034	SR	Floridia	via Roma, 5

Decreto n. 369

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA1231	Lombardo Antonino	1236	EN	Leonforte	piazza Carella, 7

Decreto n. 370

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA1946	Maimone Concetta	1951	ME	Barcellona Pozzo di Gotto	via Garibaldi, 307

(2011.29.2178)083

Con decreto n. 371 dell'11 luglio 2011 del dirigente del servizio del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA3743	Bonaccorsi Salvatore	3748	CT	Santa Venerina	via V. Emanuele, 19

(2011.28.2170)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Integrazione dell'ordinanza commissariale 17 giugno 2008, relativa all'autorizzazione per un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla ditta Il Levriero s.r.l., con sede in Termini Imerese.

Con decreto n. 965 dell'8 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stato integrato con nuovi codici CER l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 173 del 17 giugno 2008, intestata alla ditta Il Levriero s.r.l., con sede legale ed impianto in zona ASI - lotto 1881 nel territorio del comune di Termini Imerese (PA) ed è stato approvato il progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti "RAEE", dell'impianto già autorizzato con la medesima ordinanza commissariale.

(2011.28.2163)119

Autorizzazione alla ditta GESTAM s.a.s., con sede legale in Villafranca Tirrena, per la gestione di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con decreto n. 969 dell'8 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta GESTAM s.a.s. di Perroni Mariano & C., con sede legale ed operativa in zona ASI - viale della Scuola (località ex Pirelli) nel comune di Villafranca Tirrena (ME), è stata autorizzata alla gestione di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con il medesimo provvedimento sono stati revocati il decreto n. 295 del 17 giugno 2010 e il decreto n. 206 del 28 febbraio 2011.

(2011.29.2247)119

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, concernente autorizzazione alla ditta Fondi Metal s.r.l., con sede in Carini, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non.

Con decreto n. 970 dell'8 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stata rinnovata fino al 31 maggio 2021 l'ordinanza commissariale n. 726 del 31 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata concessa alla ditta Fondi Metal s.r.l., con sede legale ed impianto in Carini (PA), via delle Industrie n. 7, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi.

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 151/05 per lo stoccaggio di rifiuti "RAEE", dell'impianto già autorizzato con l'ordinanza commissariale n. 726 del 31 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è stata estesa anche alle operazioni di cui alle lettere f) ed n) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2011.29.2246)119

Rinnovo dell'ordinanza 4 luglio 2005, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla ditta F.A.L.C.O. di Basile Carmela, con sede in Palermo.

Con decreto n. 971 dell'8 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è stata rinnovata fino al 4 luglio 2020 l'ordinanza commissariale n. 639 del 4 luglio

2005 intestata alla ditta F.A.L.C.O. di Basile Carmela, con sede legale ed impianto in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8161 S.E., l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2011.29.2217)119

Modifica dell'ordinanza commissariale 20 aprile 2004, intestata alla ditta Recupero Rottami s.r.l., con sede in Termini Imerese.

Con decreto n. 972 dell'8 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stata modificata l'ordinanza commissariale n. 423 del 20 aprile 2004 intestata alla ditta Recupero Rottami s.r.l. con sede legale ed impianto in zona industriale - località Buonfornello nel comune di Termini Imerese (PA), con l'inserimento di nuovi codici CER e modificando la potenzialità massima annua autorizzata.

(2011.29.2248)119

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria a riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo.

Con decreto n. 981/D.D.G. dell'8 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata concessa al comune di San Michele di Ganzaria (CT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 del D.M. n. 185/03, l'autorizzazione allo scarico finalizzata al riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di fitodepurazione sito in contrada Risata nel territorio comunale di San Michele di Ganzaria.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.28.2169)119

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Petralia Sottana per lo scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 983 dell'8 luglio 2011, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Petralia Sottana il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Vurgi a servizio del centro abitato, le quali potranno essere scaricate nel fiume Imera meridionale, entro i limiti della potenzialità dell'impianto corrispondente a 8800 ab. eq. con una portata media non superiore a 40 mc/h corrispondente a una dotazione idrica pro-capite di 137 lt/ab* al giorno.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.29.2227)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla revoca della circolare n. 16 del 9 giugno 2000.

Si comunica che la circolare n. 16 del 9 giugno 2000, relativa ai "Criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 55/80, modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 38/84, ai patronati ed alle associazioni che operano in favore degli emigrati ed immigrati" è stata revocata.

(2011.31.2459)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti impegni di spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza in alcuni comuni della Regione.

Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobili-

ta e dei trasporti n. 897/S8 del 29 aprile 2011, annotato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 19 maggio 2011 al n. 5 il dirigente del servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l'impegno di € 95.141,00 sul capitolo 672008 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento D.P.R. n. 554/99, per il ripristino dell'impianto di illuminazione del porto Nuovo del comune di Mazara del Vallo.

(2011.29.2215)090

Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1227/S8 dell'1 giugno 2011, annotato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 8 giugno 2011 al n. 6 il dirigente del servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l'impegno di € 36.000,00 sul capitolo 672008 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento D.P.R. n. 554/99, per il ripristino del porticciolo di Sampieri frazione di Scicli.

(2011.29.2216)090

Ammissione a rendicontazione, nell'ambito della linea d'intervento 1.1.2.1. cat. 20 del PO FESR 2007/2013, delle spese ammissibili afferenti il G.P. Completamento autostrada Siracusa-Gela, lotti 6+7, e del lotto 8.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1221 dell'1 giugno 2011, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2011, reg. 1, fig. 35, sono state ammesse a rendicontazione, nell'ambito della linea di intervento 1.1.2.1 cat. 20 (autostrade) del PO FESR 2007/2013, le spese ammissibili afferenti il G.P. "Completamento autostrada Siracusa-Gela, lotti 6+7 (viadotti Scardina e Salvia) e del lotto 8 (Modica)".

(2011.30.2261)133

Approvazione della convenzione tra l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e la Banca UniCredit S.p.A. in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interesse sui mutui per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto n. 1288 S6.01 dell'8 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, annotato presso la ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 20 giugno 2011 al n. 254, è stata approvata la convenzione, che fa parte integrante del decreto medesimo, tra la Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e la Banca UniCredit S.p.A., in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interesse su mutui per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

(2011.29.2181)048

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Modifica del decreto 20 settembre 2010, concernente graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate in relazione all'avviso pubblico n. 6 del 26 maggio 2009 "Occupabilità nel settore dell'artigianato, recupero e valorizzazione antichi mestieri".

Con decreto n. 1625/FP del 2 maggio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011, reg. 1, fig. 17, per le motivazioni nello stesso esposte, l'allegato A del decreto n. 3673 del 20 settembre 2010 è stato modificato nella parte concernen-

te la denominazione degli enti intestatari dei progetti C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0007 - 0012 - 0013 - 0017 - 0018 - 0023 - 0031 - 0068 - 0074 - 0082 - 0088 - 0089 - 0108 - 0121 - 0122 - 0124 - 0131 - 0133 - 0143 - 0146 - 0148 - 0156 - 0158 - 0162 - 0170 - 0175 - 0191 - 0193 - 0197 - 0205 - 0210 - 0236 - 0253 finale. È stato inoltre modificato nella parte concernente la denominazione degli interventi dei progetti C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0013 - 0024 - 0026 - 0081 - 0104 - 0115 - 0122 - 0133 - 0142 - 0214 - 0228 - 0230 - 0232 - 0246 finale.

N.B.: Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale del FSE www.sicilia-fse.it.

(2011.30.2258)137

Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2011 di approvazione degli elenchi delle istanze di finanziamento di cui all'avviso pubblico 1 giugno 2011, n. 10 per l'attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera.

Con riferimento all'avviso per l'attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera - Avviso pubblico n. 10 dell'1 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 giugno 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che, secondo le disposizioni di cui all'art. 8. Procedure di ammissione, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana www.sicilia-fse.it e nelle pagine dedicate all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale sul portale <http://pti.regione.sicilia.it>, il decreto n. 3622 del 3 agosto 2011 di approvazione degli elenchi delle istanze di finanziamento di cui all'avviso pubblico n. 10 dell'1 giugno 2011 sopra citato.

Eventuali osservazioni agli elenchi approvati con il suddetto decreto n. 3622 del 3 agosto 2011 dovranno pervenire al dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio programmazione per gli interventi in materia d'istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitaria - via Ausonia, 122 - 90100 Palermo, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Gli utenti interessati le cui istanze sono esplicitamente escluse o non risultano inserite nei predetti elenchi potranno presentare nuova istanze successive previste dall'avviso pubblico n. 10 dell'1 giugno 2011 "Avviso per l'attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 10 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni e nel sito www.sicilia-fse.it.

(2011.32.2497)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione alla ditta Tecnoweld s.a.s. di De Fonzo Marcello e C., con sede in Catania, all'ampliamento della zona di distribuzione dei gas medicali in tutto il territorio della Regione.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1241/11 del 4 luglio 2011, la ditta Tecnoweld s.a.s. di De Fonzo Marcello e C., con sede legale e magazzino siti in Catania, viale L. Bolano n. 52, è stata autorizzata all'ampliamento della zona di distribuzione dei gas medicali in tutto il territorio della Regione siciliana.

(2011.28.2161)102

Autorizzazione al legale rappresentante della casa di cura Villa Serena S.p.A., sita in Palermo, per il trasferimento degli ambulatori accreditati.

Con decreto n. 1258 del 7 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il legale rappresentante della casa di cura Villa Serena S.p.A. è stato autorizzato al trasferimento degli ambulatori accreditati dal piano sesto al piano primo dell'immobile su cui insiste l'omonimo presidio sanitario, sito in Palermo, viale Regione Siciliana, n. 1470 e all'esercizio sanitario degli stessi.

(2011.29.2205)102

Provvedimenti concernenti trasferimento della sede di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1263 del 7 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il laboratorio di analisi cliniche generale di base con annesso settore specializzato di microbiologia, denominato Clinical Course s.r.l., già accreditato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'ASP n. 6 di Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, è stato trasferito dai locali siti nel comune di Villabate (PA), via Agrigento, n. 51, ai locali siti nello stesso comune, via Pascoli, n. 1.

(2011.29.2191)102

Con decreto n. 1264 del 7 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il laboratorio di analisi cliniche generale di base, denominato Centro clinico Lampedusa s.r.l., già accreditato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'ASP n. 6 di Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, è stato trasferito dai locali siti in Lampedusa, via Bonfiglio, n. 15, ai locali siti nello stesso comune, via Grecale, n. 22, piano terra.

(2011.29.2190)102

Con decreto n. 1265 del 7 luglio 2011, del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale, denominato Il triangolo della salute di Di Gangi Adriana e C. s.a.s., già accreditato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'ASP n. 6 di Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, si è trasferito dai locali siti in Petralia Soprana (PA), c.da Madonnuzza s.n., ai locali siti nello stesso comune, fraz. Madonnuzza - S.S. 290 s.n., piano seminterrato.

(2011.29.2192)102

Con decreto n. 1281 dell'11 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l'ambulatorio di cardiologia della dott.ssa Girgenti Aurora, già accreditato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'ASP n. 6 di Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, si è trasferito dai locali siti nel comune di Palermo, corso Calatafimi, n. 791 piano terra, ai locali siti nello stesso comune, corso Calatafimi, n. 961 - quinto piano.

(2011.29.2189)102

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1273/11 dell'8 luglio 2011, il riconoscimento veterinario 2799/P a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Rossitto Vincenzo con sede in Avola (SR) nella via Miramare, n. 41 è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.

(2011.29.2195)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1274/11 dell'8 luglio 2011, il riconoscimento veterinario K1C8Z a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Materazzo Anna Maria con sede in Noto (SR) nella contrada Pianette è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2011.29.2194)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva alla ditta C.O.T. società cooperativa, con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1275/11 dell'8 luglio 2011, lo stabilimento della ditta C.O.T. società cooperativa con sede in Palermo nella via Favier, nn. 7/9, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio delle attività di (i) fabbricazione di prodotti a base di carne e altri alimenti di origine animale freschi e congelati nelle tipologie di prodotti di pasticceria e (ii) di fabbricazione di prodotti a base di latte freschi e congelati nelle tipologie di prodotti di pasticceria e gelati.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number Z2H01 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.29.2193)118

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Di Mauro Salvatore, con sede in Aci Bonaccorsi.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1276/11 dell'8 luglio 2011, il riconoscimento veterinario 19 75 a suo tempo attribuito alla ditta Di Mauro Salvatore con sede in Aci Bonaccorsi (CT) nella via Archimede, n. 2 è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2011.29.2203)118

Nomina del direttore sanitario dell'unità di raccolta fissa di sangue umano, sita a Gela, gestita dall'ADAS di Gela.

Con decreto n. 1284 dell'11 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato nominato il dott. Antonio Carmelo Moscato, nato a Gela il 16 luglio 1956, direttore sanitario dell'unità di raccolta fissa di sangue umano per uso trasfusionale, sita a Gela, via degli Appennini n. 5, gestita dall'ADAS di Gela, già autorizzata in via provvisoria in data 18 maggio 2011. Ai sensi dell'art. 4 del decreto di nomina il dott. Antonio Carmelo Moscato è responsabile della direzione sanitaria dell'unità di raccolta fissa (URF) di sangue umano per uso trasfusionale, - di cui sopra - fino alla data di notifica di un eventuale provvedimento di sostituzione da emanarsi da parte di questo Assessorato regionale della salute, dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2011.29.2177)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 465 del 30 giugno 2011, ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stata concessa alla ditta Molino Roccasalva Gaetano s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Modica, c.da San Filippo, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di molitura per la trasformazione di grano in sfarinati.

(2011.28.2135)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 530 del 14 luglio 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta 3SUN s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Catania, c.da Terrazze - zona industriale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici.

(2011.30.2272)119

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Regalbuto.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 501 del 7 luglio 2011, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed uffici competenti, ed al parere n. 6 del 9 giugno 2011 reso dall'unità operativa 3.3/EN-CL, è stata approvata la variante proposta al vigente P.R.G. del comune di Regalbuto (EN) da zona agricola "E" a zona "F2" attività collettive finalizzate per la realizzazione di un canile - rifugio sanitario pubblico, da sorgere in contrada Fontanazze di proprietà della società Arca di Noè s.r.l., ricadente in catasto terreni al foglio 52, particella n. 256, di mq. 7.960 circa, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 28 dicembre 2009.

(2011.28.2168)114**Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Villalba.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 502 del 7 luglio 2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, in conformità al parere n. 4 del 30 maggio 2011 reso dall'U. operativa 3.3 del servizio 3/DRU e nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota sopraccitata della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta, è approvato il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Villalba, adottato con delibera di C.C. n. 18 del 22 maggio 2008.

(2011.29.2222)113**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

Integrazione dei decreti n. 1363 del 10 novembre 2005, n. 365 del 10 aprile 2006, n. 18 del 26 marzo 2008 e n. 87 del 30 luglio 2009, relativi all'iscrizione di una guida turistica all'albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1099 dell'8 luglio 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e

agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sono stati integrati i decreti n. 18 del 26 marzo 2008, n. 1363 del 10 novembre 2005, n. 365 del 10 aprile 2006 e n. 87 del 30 luglio 2009 riguardanti la facoltà della sig.ra Bonaccorso Maria, nata a Palermo l'8 aprile 1964 di esercitare la professione di guida turistica nelle provincie di Ragusa, Agrigento, Palermo, nonché l'attività di accompagnatore turistico nelle lingue inglese, spagnolo e francese.

(2011.29.2183)111**Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1100 dell'8 luglio 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sono stati stati iscritti all'albo regionale degli accompagnatori turistici le signore: Savoia Stefania, nata a Palermo il 12 novembre 1980 ed ivi residente in via Vodige n. 7 (abilitazione nelle lingue spagnolo e inglese), Marianna Marino, nata a Palermo il 2 giugno 1980 ed ivi residente in via Galvani n. 75 (abilitazione nelle lingue francese e inglese), Prestigiaco Gabriella, nata a Palermo il 23 dicembre 1985 e residente a Bagheria in via L. La Masa n. 33/L (abilitazione nelle lingue francese e inglese) tutte abilitate presso la provincia di Frosinone.

(2011.29.2183)111

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1135 del 14 luglio 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata iscritta all'albo regionale degli accompagnatori turistici la signora Di Loreto Valeria, nata a Catania il 3 gennaio 1982, con abilitazione nelle lingue inglese, spagnolo e francese conseguita presso la provincia di Frosinone.

(2011.29.2237)111**CIRCOLARI****ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

CIRCOLARE 5 luglio 2011, n. 18.

Premi annuali intitolati a "Nicholas Green" - Art. 2, legge regionale n. 15 dell'1 marzo 1995 - Anno scolastico 2011/2012.

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
DELLA SICILIA

L'art. 2 della legge regionale n. 15 dell'1 marzo 1995 istituisce per ogni provincia siciliana nove premi annuali intitolati a "Nicholas Green", da assegnare ad altrettanti studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado per lo svolgimento di temi attinenti alla solidarietà umana ed, in particolare, la donazione di organi per fini di trapianto.

Nello specifico, per ogni provincia saranno attribuiti tre premi da € 200,00 ciascuno da destinare agli studenti della scuola primaria, tre da € 400,00 ciascuno per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e tre da €

622,22 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Le SS.LL., con la massima urgenza, vorranno pubblicizzare il presente concorso in tutte le scuole di ogni ordine e grado mediante la predisposizione e l'affissione di appositi bandi che dovranno riportare la data entro cui dovranno essere inviati gli elaborati, 31 marzo 2012 (farà fede la data riportata nel timbro postale della spedizione).

Copia dei predetti bandi dovrà essere tempestivamente inviata a questo dipartimento che provvederà, conseguentemente, ad accreditare a ciascuna delle SS.LL. l'importo di € 3.666,66.

La partecipazione al concorso è libera: gli studenti interessati dovranno, però, inoltrare apposita domanda al capo d'istituto.

Si suggerisce alle SS.LL. di indicare ai dirigenti scolastici l'opportunità di concordare con le associazioni di volontariato, operanti nel settore trapiantologico, apposite convenzioni per l'organizzazione e la realizzazione di conferenze rivolte a docenti e studenti delle singole scuole.

le, al fine di approfondire le tematiche inerenti il concorso intitolato a "Nicholas Green".

Alle SS.LL. è affidato, inoltre, il compito di nominare una commissione provinciale per l'esame degli elaborati. Tale commissione, al termine dei propri lavori, redigerà tre distinte graduatorie che successivamente trasmetterà a questo dipartimento. Contestualmente, la commissione proclamerà i vincitori.

La consegna dei premi avverrà nel corso di cerimonie conclusive (una per ciascuna provincia) che si dovranno effettuare nella prima domenica di ottobre (7 ottobre 2012), in concomitanza con la "Giornata regionale della donazione". Lo scrivente Assessorato si riserva la facoltà di nominare rappresentanti per ciascuna provincia.

Le SS.LL. vorranno provvedere al funzionamento, l'organizzazione, la gestione e l'acquisto del materiale necessario al buon esito del concorso e della manifestazione conclusiva di premiazione; inoltre, vorranno comunicare a questo dipartimento la sede di dette cerimonie con congruo anticipo.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 luglio 2011.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale:
ALBERT

(2011.30.2260)088

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 29 luglio 2011.

Avviso conoscitivo per attività cartografica del dipartimento urbanistica - Assessorato del territorio e dell'ambiente.

e.p.c. AI SINDACI DEI COMUNI SICILIANI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO
DI GABINETTO
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALL'ANCI SICILIA
AL PRESIDENTE IV COMMISSIONE ARS

È noto che la definizione di un quadro di regole certe nell'assetto urbanistico del territorio, costituisce, pur nel contingente ritardo della normativa regionale di settore, un presupposto dello sviluppo dell'Isola sul versante della crescita economica e su quello della legalità.

Sotto altro verso, i costi della pianificazione urbanistica ed il deficit congiunturale non consentono spesso alle amministrazioni comunali di individuare risorse adeguate all'aggiornamento di un campo di attività, quello della pianificazione appunto, che pure è tra quelli tradizionalmente prioritari per ogni comune.

Il Parlamento della Regione, su precisa istanza del Governo, ha voluto dare un segno di attenzione ed una inversione di tendenza al trend negativo precedente, apportando nel bilancio regionale di quest'anno risorse ordinarie forse insufficienti ma comunque significative.

Esse ascendono alla data odierna e per il corrente esercizio finanziario ad € 1.257.000, destinate ad uno dei fattori che incidono sui costi dei PRG e cioè la cartografia di base. In particolare questa somma è iscritta sul cap. 446514, che copre i costi di attività di spesa a titolarità regionale (Assessorato del territorio - dipartimento urbanistica) inerente la "pianificazione urbanistica, ivi comprese quelle per i rilievi aerofotogrammetrici".

È intendimento di questo Assessorato, nell'ambito delle somme suddette, di procedere ad un aggiornamento spedito della cartografia a scala 1:2000 dei centri urbani (già consegnata ai comuni a seguito dei voli effettuati negli anni 2003-2004) e ciò proprio allo scopo di contribuire concretamente alla conoscenza del territorio ai fini della redazione e/o revisione degli strumenti urbanistici.

Per quanto sopra ed al fine di programmare correttamente, con le risorse disponibili, le attività progettuali, si chiede a codesti comuni di voler segnalare al dipartimento regionale urbanistica, su apposita cartografia a scala 1:10.000, con la dovuta celerità e comunque perentoriamente non oltre il 15 settembre 2011, le eventuali necessità aggiuntive riferite prioritariamente alle aree contigue a quelle già cartografate che si intendono aggiornare.

Si evidenzia che le aree già cartografate e le cartografie relative, già in possesso dei comuni, sono riportate nel sito cartografico www.sitr.regione.sicilia.it. Le superiori segnalazioni saranno opportunamente prese in considerazione e consentiranno la necessaria programmazione dell'intervento, coerentemente con le somme a disposizione.

Il presente avviso conoscitivo sarà pubblicato, a cura del dipartimento regionale urbanistica nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti web dell'Assessorato dipartimento.

L'Assessore: SPARMA

(2011.31.2422)112